



Trans Adriatic
Pipeline

TAP AG Project Title / Facility Name:


Trans Adriatic Pipeline Project

Document Title:

**Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute
nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA**


**Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni
Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014**

				<i>Ull Cuote</i>		
				<i>Juda Kofel</i>	<i>G. Ardizzone</i>	<i>G. Ardizzone</i>
1	04/10/2019	Updated where indicated in red (Aggiornato dove indicato in rosso)	IFR	RINA Consulting	Prof. G. Ardizzone	Prof. G. Ardizzone
Rev.	Revision Date (dd-mm-yyyy)	Reason for issue and Abbreviation for it, e.g IFR		Prepared by	Checked by	Approved by
		<i>Contractor Name:</i>		RINA Consulting; Prof. G. Ardizzone		
		<i>Contractor Project No.:</i>		16-1352		
		<i>Contractor Doc. No.:</i>		--		
		<i>Tag No's.:</i>		--		
<i>TAP AG Contract No.:</i> --			<i>Project No.:</i> --			
<i>PO No.:</i> --			<i>RD Code:</i> --			Page 1 of 70
<i>TAP AG Document No.:</i>						
OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014						


 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	2 of 70

INDICE


1.	INTRODUZIONE	8
2.	OSSERVAZIONI DEL SIG. GRAZIANO GIAMPAOLO PETRACHI - NOTA DVA-MATTM N. 0017362 DEL 05-07-2019.....	11
2.1	Osservazione n. 1	11
2.1.1	Testo dell'osservazione	11
2.1.2	Risposta del proponente.....	12
2.2	Osservazione n. 2.....	13
2.2.1	Testo dell'osservazione	13
2.2.2	Risposta del proponente.....	14
2.3	Osservazione n. 3.....	15
2.3.1	Testo dell'osservazione	15
2.3.2	Risposta del proponente.....	16
2.4	Osservazione n. 4.....	16
2.4.1	Testo dell'osservazione	16
2.4.2	Risposta del proponente.....	16
3.	OSSERVAZIONI DEGLI AVV.TI MICHELE CARDUCCI, RAFFAELE CESARI, ELENA PAPANIA – NOTA DVA-MATTM N. 0017483 DEL 08-07-2019	18
3.1	Osservazione n. 1	18
3.1.1	Testo dell'osservazione	18
3.1.2	Risposta del proponente.....	18
3.2	Osservazione n. 2.....	18
3.2.1	Testo dell'osservazione	18
3.2.2	Risposta del proponente.....	19
3.3	Osservazione n. 3.....	19
3.3.1	Testo dell'osservazione	19
3.3.2	Risposta del proponente.....	20
3.4	Osservazione n. 4.....	20
3.4.1	Testo dell'osservazione	20
3.4.2	Risposta del proponente.....	21
3.5	Osservazione n. 5.....	22
3.5.1	Testo dell'osservazione	22
3.5.2	Risposta del proponente.....	23
3.6	Osservazione n. 6.....	23
3.6.1	Testo dell'osservazione	23
3.6.2	Risposta del proponente.....	24

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	3 of 70


3.7	Osservazione n. 7	24
3.7.1	Testo dell'osservazione	24
3.7.2	Risposta del proponente	24
3.8	Osservazione n. 8	24
3.8.1	Testo dell'osservazione	24
3.8.2	Risposta del proponente	25
3.9	Osservazione n. 9	25
3.9.1	Testo dell'osservazione	25
3.9.2	Risposta del proponente	25
3.10	Osservazione n. 9	26
3.10.1	Testo dell'osservazione	26
3.10.2	Risposta del proponente	26
3.11	Osservazione n. 9	26
3.11.1	Testo dell'osservazione	26
3.11.2	Risposta del proponente	26
4.	OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI MELENDUGNO E DEI CONSULENTI SIG.RI DINO BORRI, ALESSANDRO EMANUELLI, FLAVIA MILONE – NOTA DVA-MATTM N. 0017488 DEL 08-07-2019	27
4.1	Osservazione n. 1	27
4.1.1	Testo dell'osservazione	27
4.1.2	Risposta del proponente	29
4.2	Osservazione n. 3	29
4.2.1	Testo dell'osservazione	29
4.2.2	Risposta del proponente	30
4.3	Osservazione n. 4	31
4.3.1	Testo dell'osservazione	31
4.3.2	Risposta del proponente	31
4.4	Osservazione n. 5	31
4.4.1	Testo dell'osservazione	31
4.4.2	Risposta del proponente	32
4.5	Osservazione n. 6	32
4.5.1	Testo dell'osservazione	32
4.5.2	Risposta del proponente	33
4.6	Osservazione n. 7	33
4.6.1	Testo dell'osservazione	33
4.6.2	Risposta del proponente	34
4.7	Macrotemi	34
4.7.1	Mancata distinzione tra i documenti trasmessi di quelli destinati ad ottemperare una prescrizione piuttosto che un'altra (pag. 4)	34

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	4 of 70


4.7.2	Lo SPA sminuisce la qualità e la rarità delle biocostruzioni (pag. 5).....	35
4.7.3	Interpretazione delle prescrizioni A.9 e A.10 (pag. 5).....	36
4.7.4	Frazionamento della Prescrizione A.31 (pag. 5)	36
4.7.5	Rispetto della distanza dei 50 m del campo ancore ed applicazione del varo guidato anche per le ancore (pag. 6).....	36
4.7.6	Mancata effettuazione dello Studio Geologico in fase di VIA (pag 8);.....	37
4.7.7	SPA non menziona la prescrizione A.31 (pag. 9);	37
4.7.8	Necessario progetto esecutivo per adempiere alle prescrizioni (pag. 12);	37
4.7.9	Interferenze dei cavi con le biocostruzioni (pag. 13);	37
4.7.10	Sedimenti movimentati per l'installazione della FOC all'interno delle aree con presenza di biocostruzioni (pag. 13)	40
4.7.11	Presenza di 3 grandi affioramenti individuati tra 60-70 m di profondità (pag. 15)	41
4.7.12	By-pass della prescrizione A.9 per mancato rispetto dei 50 m di distanza (pag. 16)	42
4.7.13	A pag. 96 dello SPA sarebbe dichiarata l'interferenza con 1.740 mq di biocostruzioni coralligene a <i>Neopychnodonte coclear</i> (pag. 16)	42
4.7.14	A pag. 105 è annotata la previsione di scomparsa di una grande struttura di classe di diametro 6-8 metri e di altezza 0,5-1 metri (pag. 17)	42
4.7.15	Carenza di valutazione per un possibile spostamento verso sud (pag. 18)	43
4.7.16	Lo SPA non rammenta che a fine esercizio non è prevista la rimozione del gasdotto (pag. 19)	43
4.7.17	Interventi post-lay e mancata verifica della riduzione delle interferenze rispetto alle biocostruzioni (pag. 21)	44
4.7.18	Carenza di informazioni circa il posizionamento delle ancore (Pag. 22)...	44
4.7.19	Assenza di informazioni circa le procedure da adottare al fine di prevenire gli sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (Pag. 22)	44
4.7.20	Perplexità circa la ricolonizzazione del conglomerato cementizio che avvolge il gasdotto (pag. 23)	45
4.7.21	Analisi qualitativa delle biocostruzioni e delle specie censite (da pag. 24 a pag. 79)	45
4.7.22	Contraddizione in merito alla tolleranza di <i>Axynella polypoidese</i> e <i>A. cannabina</i> circa la sedimentazione (Pag. 80)	50
4.7.23	Mancata valutazione del reale danno ecologico ed economico prodotto e della resilienza del coralligeno (Pag. 81)	50
4.7.24	Ricolonizzazione del gasdotto e sostituzione delle specie più sensibili con le specie alien (Pag. 81)	51
4.7.25	Necessaria valutazione statistica dell'area investigata (Pag. 81)	51
4.7.26	Impatti negativi che si traducono in elevato livello di stress, modificazioni del comportamento, allontanamento dell'habitat, indebolimento del sistema immunitario, perdita dell'udito, danneggiamento delle larve dei pesci e degli invertebrati (pag. 82)	51
4.7.27	La realizzazione di grandi opere distrugge le piattaforme ad alghe calcaree corallinacee, a vermetidi e anche le formazioni coralligene superficiali, come quelle a <i>Cladocora</i> (pag. 82)	51
4.7.28	Effetti indiretti legati alla torbidità, aumento delle specie opportunistiche e l'eliminazione di alcuni gruppi tassonomici a causa del fondale infangato a seguito di risospensione dei sedimenti, diminuzione degli esemplari più grandi dell'epifauna (pag. 82)	51
4.7.29	Nei rilievi presentati si ignora la presenza di specie vagili (pag. 82).....	52

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	5 of 70

4.7.30	Mancata valutazione del meiobenthos (pag. 82).....	52
4.7.31	Alcune delle aree, pur evidenziando un livello GES scarso, necessitano di tutela come previsto dalla Marine Strategy (pag. 83).....	52
4.7.32	Nell'area 5 sono state riconosciute specie rare come la <i>Chaetaster longipes</i> (pag. 83).....	53
4.7.33	Il riconoscimento è stato fatto solo tramite l'acquisizione di foto, molte a bassa risoluzione e di difficile identificazione (pag. 83).....	53
4.7.34	Le margherite di mare, Parazoanthos axinellae, spesso epifitano le spugne Axinelle che sono specie protette, quindi anche se quest'ultime non si osservano nelle foto, perché sono epifitate, sono presenti (pag. 83).....	53
4.7.35	L'area oggetto di studio, presenta pochissime informazioni bibliografiche; necessità di eventuali prelievi ed immersioni (pag. 83).....	53
4.7.36	È necessario un monitoraggio scientifico (pag. 83).....	53
4.7.37	Specie rara quale concetto aleatorio (pag. 83).....	54
4.7.38	Presunte perdite di gas dalla condotta pari al 3-6% di quello che trasporta (pag. 84).....	54
4.7.39	Effetti sul riscaldamento globale (pag. 84).....	54
4.7.40	Violazione delle norme europee per mancata valutazione degli impatti cumulati (pag. 84).....	56
4.7.41	Poteniale interferenza della costruzione del terrapieno rispetto alle biocostruzioni (pag. 84).....	57
4.7.42	Lo SPA non costituisce lo studio definitivo e progetto esecutivo implicato dalle prescrizioni (pag. 85).....	57
4.7.43	Lo SPA non ha adottato l'approccio ecosistemico e relazionale (pag. 85).....	57
4.7.44	Distruzione delle biocostruzioni (schiacciamento ed interrimento) a seguito della posa della condotta (pag. 85).....	57
4.7.45	Foto <i>object oriented</i> e non di taglio ecosistemico (pag. 87).....	57
4.7.46	L'esempio di colonizzazione del gasdotto di Gardanne nel Mediterraneo di Francia allegato allo SPA sarebbe un espediente povero e inquietante di retorica della rassicurazione (Pag. 85).....	58
5.	PARERE DELLA REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI DEL 15 LUGLIO 2019, N. 172 (rif. Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 81 del 18-07-2019).....	59
5.1	Osservazione n. 1 - Determina della Regione Puglia n. 172 del 15 luglio 2019.....	59
5.1.1	Testo dell'osservazione.....	59
5.1.2	Risposta del proponente.....	60
5.2	Osservazione n. 2 – Nota di ARPA Puglia, prot. N.49588 del 03.07.2019.....	60
5.2.1	Testo dell'osservazione.....	60
5.2.2	Risposta del proponente.....	61
6.	OSSERVAZIONI DEL SIG. GRAZIANO GIAMPAOLO PETRACHI - NOTA DVA-MATM N. 0024669 DEL 30-09-2019.....	62
6.1	Osservazione n. 1.....	62
6.1.1	Testo dell'osservazione.....	62
6.1.2	Risposta del proponente.....	62


 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	6 of 70

6.2	Osservazione n. 2.....	63
6.2.1	Testo dell'osservazione	63
6.2.2	Risposta del proponente.....	63
6.3	Osservazione n. 3.....	64
6.3.1	Testo dell'osservazione	64
6.3.2	Risposta del proponente.....	64
6.4	Osservazione n. 4.....	64
6.4.1	Testo dell'osservazione	64
6.4.2	Risposta del proponente.....	65
6.5	Osservazione n. 5.....	65
6.5.1	Testo dell'osservazione	65
6.5.2	Risposta del proponente.....	66
6.6	Osservazione n. 6.....	67
6.6.1	Testo dell'osservazione	67
6.6.2	Risposta del proponente.....	67
6.7	Osservazione n. 7.....	67
6.7.1	Testo dell'osservazione	67
6.7.2	Risposta del proponente.....	67
6.8	Osservazione n. 8.....	68
6.8.1	Testo dell'osservazione	68
6.8.2	Risposta del proponente.....	68
6.9	Osservazione n. 9.....	68
6.9.1	Testo dell'osservazione	68
6.9.2	Risposta del proponente.....	69
6.10	Osservazione n. 10.....	69
6.10.1	Testo dell'osservazione	69
6.10.2	Risposta del proponente.....	69
6.11	Osservazione n.11.....	69
6.11.1	Testo dell'osservazione	69
6.11.2	Risposta del proponente.....	69
6.12	Osservazione n.12.....	69
6.12.1	Testo dell'osservazione	69
6.12.2	Risposta del proponente.....	70

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	7 of 70

ELENCO DEGLI ACRONIMI

AMP	Area Marina Protetta
CTVA	Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale
D.Lgs	Decreto Legislativo
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DTM	Digital Terrain Model
DWG	DWG file format in AutoCAD
FOC	Fiber Optic cable
GIS	Geographic Information System
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
KP	Kilometre Progressive
MATTM	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MBES	Multi Beam Echo Sounder
OGS	Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale
PDF	PDF file format
PRT	Pipeline Receiving Terminal
ROV	Remotely Operated Vehicle
SIC	Sito di Interesse Comunitario
SSS	Side Scan Sonar
TAP	Trans Adriatic Pipeline
TPI	Topographic Position Index
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale
ZPS	Zona di Protezione Speciale
ZSC	Zona Speciale di Conservazione

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	8 of 70

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è stato sviluppato da TAP attraverso il supporto tecnico scientifico di Rina Consulting e del Prof. Arduini, ordinario di Ecologia Marina presso l'Università La Sapienza di Roma, con lo scopo di rispondere alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (rif. art. 19 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) intrapresa per valutare le interferenze residuali della condotta sottomarina con gli affioramenti di biocostruzioni.

Lo Studio Preliminare Ambientale (SPA) doc. id. OPL00-C493-150-Y-TRX- 0013 Rev.0 ed i relativi allegati, predisposti ai fini della procedura summenzionata, sono stati trasmessi da TAP al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota LT-TAPIT-ITG-00716 del 10.05.2019; l'avvio del procedimento è stato quindi comunicato dal Ministero dell'Ambiente con nota DVA-MATTM n. 00130003 del 22.05.2019. A partire da tale comunicazione, sono decorsi i 45 giorni entro i quali presentare eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati.


Le osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati sono state pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e TAP ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni con nota prot. LT-TAPIT-ITG-00767 del 19.07.2019.

A seguire, poi, TAP ha depositato presso il Ministero dell'Ambiente i seguenti ulteriori documenti:

- *“Nota tecnica integrativa - Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni - Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014” codice doc. OPL00-C30373-150-Y-TRS-0009 Rev. 0 [Rif. 1], trasmesso con nota LT-TAPIT-ITG-00794 del 12.09.2019, con cui TAP ha fornito una sintesi relativa alle interferenze che la condotta potrà avere sulle biocostruzioni presenti lungo il corridoio di posa e presentare le ulteriori misure di tutela ambientali proposte per la neutralizzazione di tali interferenze.*
- *“Nota Integrativa a seguito dell'incontro con la CTVIA del 20 e del 26 settembre 2019 - Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni - Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014” [Rif. 2] codice doc. OPL00-C30373-150-Y-TRS-0010 Rev. 0, trasmesso con nota LT-TAPIT-ITG-00806 del 30.09.2019, che fornisce gli ulteriori chiarimenti emersi a valle delle osservazioni ricevute durante le presentazioni che TAP ha tenuto con la Commissione Tecnica VIA-VAS (CTVIA) del Ministero dell'Ambiente in data 20 e 26 settembre 2019.*

Da ultimo, il sig. Petrachi ha fatto pervenire proprie ulteriori osservazioni, protocollate dal Ministero dell'Ambiente con nota DVA-MATTM n. 0024669 del 30.09.2019.

Il presente documento unisce tutte le risposte rese da TAP alle osservazioni del pubblico indicate nella tabella Tab.1-1 di seguito riportata, aggiornate in alcune parti (evidenziate in rosso) per tener conto degli ulteriori chiarimenti presentati da TAP nei due documenti sotto menzionati e per replicare alle ulteriori osservazioni presentate dal Sig. Graziano Petrachi.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	9 of 70

Tab. 1-1: Osservazioni ricevute dal pubblico

Capitolo	Autore Osservazione	Riferimento
2	Osservazioni del Sig. Graziano Giampaolo Petrachi	DVA-MATTM n. 0017362 del 05-07-2019
3	Osservazioni Sig.ri Michele Carducci, Raffaele Cesari, Elena Papadia per proprio conto e in rappresentanza congiunta dell'Associazione "Bianca Guidetti Serra"	DVA-MATTM n. 0017483 del 08-07-2019
4	Osservazioni del Comune di Melendugno e relativa relazione allegata redatta dai consulenti Dino Borri, Alessandro Emanuelli, Flavia Milone	DVA-MATTM n. 0017488 del 08-07-2019
5	Determina Regione Puglia	Determinazione del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali 15 Luglio 2019, n. 172 (Pubblicato nel BUR n.81 del 18/7/2019)
6	Osservazioni del Sig. Graziano Giampaolo Petrachi	DVA-MATTM n. 0024669 del 30.09.2019

Per ciascuna delle osservazioni pervenute, ai fini dell'immediata comprensione dei relativi contenuti, è stata predisposta una breve introduzione con la sintesi delle tematiche oggetto delle medesime.


Inoltre, al fine di fornire le informazioni utili ad una chiara comprensione del contesto di ciascuna delle osservazioni ricevute, è stato riportato per intero ed in corsivo il testo delle medesime, comprensive delle premesse e delle relative considerazioni.

Per quanto riguarda la relazione tecnica redatta dai Consulenti Borri ed altri del Comune di Melendugno ed allegata alle Osservazioni del Comune di Melendugno, considerata l'estrema articolazione della nota e la ridondanza dei temi trattati, si è proceduto fornire le risposte per i macro temi individuati.


Si ritiene opportuno segnalare che diverse delle osservazioni pervenute non appaiono attinenti con l'oggetto del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA per la valutazione delle interferenze della condotta sottomarina con gli affioramenti di biocostruzioni; per tali osservazioni, opportunamente segnalate nelle pagine che seguono, non è stato fornito alcun riscontro.

Infine, si fa rilevare come alcune delle argomentazioni sollevate siano palesemente non in linea con i dati e le informazioni desumibili nella documentazione tecnica fornita da TAP, in particolare, si evidenziano:

- Incongruenze nella valutazione dell'estensione delle superfici di biocostruzioni impattate. Ad esempio, nelle osservazioni del Comune di Melendugno (Rif. pag. 11 di 12) si menziona che la superficie impattata avrebbe una estensione di "2 Km quadrati" (ossia 2.000.000 di metri quadrati), cosa che non trova alcun riscontro nella documentazione presentata da TAP che invece fa riferimento ad una estensione complessiva dell'interferenza di circa 4.100 metri quadrati ossia circa **487 volte meno** estesa di quella riportata dal Comune.
- L'asserita mancata effettuazione della raccolta di campioni sul fondale marino (Rif. Relazione tecnica allegata alle osservazioni del Comune di Melendugno, pag. 83 di 90); in realtà, l'Allegato 13 della documentazione TAP riporta i risultati dei campionamenti di fondi duri e molli effettuati in corrispondenza degli affioramenti di biocostruzioni;

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	10 of 70

- L'asserita movimentazione di 13.600 m³ di sedimenti marini dovuti alla installazione del cavo a fibra ottica (FOC) in corrispondenza delle aree di biocostruzioni (Rif. Relazione tecnica allegata alle osservazioni del Comune di Melendugno pag.13 di 90); anche in questo caso, la documentazione presentata da TAP evidenzia come l'ottimizzazione progettuale proposta (FOC ancorato alla condotta in configurazione piggy-back) consenta invece di annullare la movimentazioni di sedimenti marini legati alla installazione del FOC (rif. paragrafo 3.2.3 dello SPA).

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.: OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title: Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	11 of 70

2. OSSERVAZIONI DEL SIG. GRAZIANO GIAMPAOLO PETRACHI - NOTA DVA-MATTM N. 0017362 DEL 05-07-2019

Le Osservazioni ricevute dal Sig. Graziano Petrachi (rif. prot. DVA-MATTM n. 0017362 del 05-07-2019) fanno essenzialmente riferimento alle seguenti tematiche: suddivisione delle verifiche di ottemperanza del DM 223/2014 in fasi, valutazione unitaria della direttrice pozzo di spinta-exit point e condotta offshore, interpretazione della distanza di rispetto dei 50 m dagli affioramenti di biocostruzioni in considerazione del parere Ispra 31767/2014 e di quello CTVA n. 1596/2014, valutazione degli impatti rispetto al progetto approvato.

2.1 Osservazione n. 1

2.1.1 Testo dell'osservazione


L'esame della variante progettuale avanzata da TAP Ag in relazione al tratto di condotta relativo alla prescrizione a.9 evidenzia come l'analisi ristretta a quel singolo tratto, senza considerare unitariamente la parte a monte e la parte a valle determina elusione degli obblighi eurounitari in materia di studio degli impatti cumulativi.

Se è pur vero che la suddivisione delle prescrizioni in gruppi da ottemperare in fasi temporalmente susseguenti è stata sancita con il Parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS del 18.12.2015 n. 1942, è altrettanto evidente però che con detto parere arbitrariamente si dava la possibilità alla società TAP AG di ottemperare a tutte le prescrizioni ante operam suddividendo l'opera per lotti (0. Attività preparatoria, 1. Realizzazione del Microtunnel, 2. Costruzione PRT, 2. Posa della condotta tra Microtunnel e PRT) e facendo sì che potesse ottemperare alle prescrizioni relative a ogni singolo lotto temporale, anzichè doverle ottemperare nel complesso tutte prima dell'inizio dell'opera.

Tale arbitraria suddivisione delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni in gruppi temporalmente susseguenti, si è tradotta in una sorta di suddivisione del progetto in lotti, senza alcun coordinamento di detti lotti in relazione allo studio degli impatti ambientali. E talune irregolarità amministrative compiute in determinati lotti, si sono rivelate funzionali per poter arbitrariamente e surrettiziamente variare le prescrizioni temporalmente successive, il tutto nell'ottica di guadagnare tempo nella realizzazione dell'opera e sottrarre la stessa agli obblighi di un esame cumulativo degli impatti ambientali.

Ad esempio nell'aria di cantiere di San Basilio, l'essere ricorsi all'espianto e trasporto degli Ulivi in periodo non consentito (marzo-luglio 2017)(Violazione prescrizione A.29) si è dimostrato funzionale alla predisposizione dell'area di cantiere, il cui layout veniva nel frattempo arbitrariamente modificato (Ottobre 2017). Tale modifica a sua volta si è dimostrata funzionale alla realizzazione del pozzo di spinta (Novembre 2017) secondo un progetto esecutivo del tutto differente rispetto quello autorizzato con DM 223/2014 (Decreto di compatibilità ambientale).

La realizzazione di un pozzo di spinta, come appena accennato realizzato secondo un progetto esecutivo non autorizzato, a sua volta ha determinato il punto iniziale del microtunnel, che quindi avrebbe potuto subire qualsivoglia modifica progettuale ma non avrebbe potuto essere modificato nel suo punto iniziale. Allo stesso modo, determinato il punto di partenza, il punto finale (exit point) del microtunnel diventava necessariamente predeterminato, ancor prima di valutarne gli impatti ambientali di quest'ultimo tratto. Tant'è che quando in corrispondenza del tratto di costa interessato è stato reso nota l'esistenza di habitat protetti dalla direttiva 92/43/Cee (habitat 1110, 1120 e 1170) si è comunque stati "costretti" a procedere nella realizzazione fissando l'exit point in un'area ricoperta da cymodocea nodosa che altrimenti non sarebbe dovuta essere intaccata (le prescrizioni A5, A6b, A.33 del DMA 223/14 infatti IMPONEVANO che l'exit point fosse posto a 50 metri dall'ultima pianta di cymodocea nodosa), facendo risultare (anche qui artatamente come d'appresso si dirà) la variante progettuale come la migliore possibile tra quelle praticabili. Nel frattempo veniva sospesa la verifica

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	12 of 70

della prescrizione A.9 (posa del tubo dall'exit point del microtunnel fino a circa 12Km dalla costa). Questo consentiva di non guardare gli effetti cumulativi dell'opera sugli impatti ambientali (cymodocea, coralligeno e biocostruzioni). Infatti la realizzazione del microtunnel ha determinato la fissazione dell'exit point, che necessariamente diventa il punto di partenza per il posizionamento del tubo fino al confine delle acque territoriali.

E' di tutta evidenza che l'esame anticipato della prescrizione A9 avrebbe inciso negativamente sulla determinazione dell'exit point del microtunnel, a maggior ragione se fosse stato reso noto che la prescrizione A9 (sostanzialmente rispetto della distanza di 50 metri dai banchi coralligeni) con un inizio di posa posto in corrispondenza dell'exit point individuato con il progetto esecutivo del microtunnel (A.5) non sarebbe potuta essere ottemperata.

Infatti, nell'indagine sul coralligeno ai fini della prescrizione A9, riportata nel documento intitolato OPL00 C493-150-Y-TRX-_0011_Rev0, dell'1.12.2017 a pag. 7 si legge testualmente: "La verifica del rispetto dei requisiti della Prescrizione A.9 è stata sviluppata attraverso un processo valutativo che ha previsto in primo luogo la verifica di un eventuale corridoio libero da biocostruzioni all'interno del quale effettuare ottimizzazione al tracciato di progetto. A tal proposito la fascia di indagine di 400 m richiesta dalla Prescrizione A.7 è stata ampliata fino a garantire la copertura di un buffer di 800 m in corrispondenza della cosiddetta Area 5 ritenuta la più importante dal punto di vista della presenza delle biocostruzioni (indagini realizzate con il coordinamento tecnico e scientifico del Prof. G. Ardizzone, Professore ordinario in Ecologia Marina presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università La Sapienza di Roma). All'interno del corridoio investigato è stata osservata una presenza di biocostruzioni omogeneamente distribuita tale da non permettere alcuna ridefinizione del tracciato come richiesto dalla Prescrizione A.9 ai fini di evitare l'interferenza con le biocostruzioni stesse."


E' di tutta evidenza che la direttrice "Pozzo di spinta-Exit Point Microtunnel-posa condotta offshore" doveva essere prevista tutta in una volta, una volta avuta cognizione esatta delle biocenosi su cui tale direttrice sarebbe andata ad interferire, al fine di individuare effettivamente il tracciato meno impattante, che probabilmente sarebbe stato individuato ponendo il tracciato parallelamente verso nord (anche se ciò avrebbe determinato una ridefinizione del tracciato con riapertura della procedura di VIA).

Aver realizzato il pozzo di spinta prima di aver ottemperato alla prescrizione a5 (esecutivo del microtunnel) ha evidentemente condizionato la scelta del tracciato del microtunnel che non è potuto essere il migliore in assoluto in termini di impatti, così come aver realizzato il microtunnel fissando l'exit point condiziona irrimediabilmente e negativamente gli impatti della posa della condotta dall'exit point del microtunnel fino al limite delle acque territoriali.

2.1.2 Risposta del proponente

Con parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (CTVIA) n. 1942 del 18/12/2015 e relativo aggiornamento di cui al parere CTVIA n. 1973 del 29/01/2016, Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare (MATTM) ha condiviso la "fasizzazione" delle verifiche di ottemperanza, ossia che l'ottemperanza delle medesime potesse avvenire in coerenza con l'avanzamento delle attività di cantierizzazione delle diverse sezioni di progetto. In particolare, sono state individuate 5 diverse fasi, ed a ciascuna di esse associata l'ottemperanza a specifiche prescrizioni ante operam, come di seguito descritto:

- Fase 0 «attività preparatorie (rimozione ulivi e realizzazione strada di accesso al microtunnel)» e relative prescrizioni da ottemperare prima di iniziare tali attività di costruzione: A.29 parte1, A.44 parte1, A.45 parte1.
- Fase 1.a «preparazione aree di cantiere a terra e scavo pozzo di spinta»: e relative prescrizioni da ottemperare prima di iniziare tali attività di costruzione: A.3, A.11, A.18 p.1, A.19, A.20, A.21, A.22, A.23. A.25, A.27, A.28 parte1, A.31, A.32, A.41.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.: OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title: Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	13 of 70

- Fase 1.b «realizzazione del microtunnel e uscita a mare» e relative prescrizioni da ottemperare prima di iniziare tali attività di costruzione: A.4, A.5, A.6, A.43.
- Fase 2 «costruzione del terminale di ricezione PRT» e relative prescrizioni da ottemperare prima di iniziare tali attività di costruzione: A.18 parte2, A.24, A.28 parte2, A.29 parte2, A.44 parte2, A.45 parte2.
- Fase3 «posa delle condotte a terra ed a mare unitamente alle attività di collaudo idraulico» e relative prescrizioni da ottemperare prima di iniziare tali attività di costruzione: A. 1, A.7, A.8, A.9, A.10, A.12, A.14, A15, A.16, A.26, A.40.

Le diverse sezioni di Progetto, come su descritte, sono state già realizzate o sono in fase di realizzazione in funzione dell'avanzamento delle verifiche di ottemperanza a cui le stesse sono associate.

Pertanto, in relazione alla contestazione “..la direttrice “Pozzo di spinta-Exit Point Microtunnel-posa condotta offshore” doveva essere prevista tutta in una volta..”, si evidenzia che:

- La realizzazione del pozzo di spinta è avvenuta solo dopo aver ottemperato alle prescrizioni della fase 1.a;
- La perforazione del microtunnel e l'installazione delle opere provvisorie all'exit point già realizzate ed i lavori di scavo e recupero della testa fresante previsti presso lo stesso, sono stati autorizzati a seguito dell'ottemperanza della fase 1.b
- L'installazione della condotta sottomarina verrà effettuata dopo aver ottemperato alle prescrizioni della fase 3.


2.2 Osservazione n. 2

2.2.1 Testo dell'osservazione

Peraltro con Nota prot. 31767 del 31.07.2014 l'Ispra, a seguito di richiesta della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente forniva parere chiedendo a TAP: “di provvedere il cosiddetto “varo guidato (varo assistito in continuo con il ROV) della condotta e del FOC, con garanzia di posa entro un corridoio massimo di 10m. di larghezza (tolleranza max di +/- 5 m), al fine di scongiurare OGNI pericolo di possibile interferenza con gli affioramenti a coralligeno di dimensioni rilevanti.”

Si noti bene, il Foc e la condotta, al fine di scongiurare OGNI interferenza con il coralligeno si consigliava di posarli in un corridoio di max. 10 m di larghezza, non, come lo ha interpretato Tap, che ha pensato negli ultimi elaborati di poter avvicinarsi a 10m (con tolleranza di +/-5) dagli affioramenti. La Commissione VIA, infatti, nell'emettere il proprio parere n. 1596/2014, propedeutico al DM 223/14, statuiva a pag. 167: “Esaminato il parere ISPRA formulato con nota 31767 del 31.07.2014 ... VALUTATE nel dettaglio le suddette osservazioni ISPRA nell'ambito della presente istruttoria, a riguardo si ritiene necessaria l'applicazione di specifiche prescrizioni contenute nel seguente Parere...”

9. In relazione ai risultati ottenuti dai precedenti rilievi nell'area in cui sono presenti massicci corallini e affioramenti di “biocostruzioni”, in sede di progetto esecutivo dovrà essere ridefinito il tracciato della condotta sottomarina e del cavo a fibra ottica(FOC) con garanzia del mantenimento di una distanza minima di sicurezza di almeno 50 m da ogni massiccio coralligeno e affioramento di “biocostruzioni” più vicino...

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	14 of 70

Praticamente la Commissione VIA, contrariamente al parere ISPRA, ha imposto di fissare una distanza INDEFETTIBILE di 50 metri dagli affioramenti coralligeni e biocostruzioni. Inoltre la prescrizione A10, riconoscendo l'incongruità di porre il cavo foc a distanza di 50m dal tubo, impone nel caso di vicinanza del tracciato con massicci corallini e aree con affioramenti di biocostruzioni ecc "un varo guidato a mezzo rov con garanzia di posa della condotta e del cavo a fibra ottica entro un corridoio massimo di 10 m di larghezza (tolleranza massima di +/-5 m)". E' evidente che detta prescrizione riconosce l'incongruità di porre il Foc a distanza dalla condotta, e impone il varo guidato proprio per contenere una distanza della condotta e del FOC ad almeno 50 m dai massicci coralligeni e delle biocostruzioni, non già consentire una distanza ridotta dai massicci coralligeni. Peraltro il DM 223/2014 (Valutazione di impatto ambientale) recepisce pedissequamente le prescrizioni del parere CTVA n. 1596 senza alcuna modifica e senza far rivivere le osservazioni e le proposte del parere Ispra n. 31767 del 31.7.2014, men che meno la locuzione "qualora non fosse possibile..."

2.2.2 Risposta del proponente

Nel corso dell'istruttoria che ha portato alla emanazione del Decreto Ministeriale di Compatibilità Ambientale (No. 223/2014), la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (CTVA) nel parere No. 1596 del 29/08/2014, riporta le valutazioni tecniche e le relative osservazioni formulate da ISPRA attraverso il parere trasmesso con nota 31767 del 31/07/2014 (Prot. CTVA-2014-2771 del 31/07/2014). In dettaglio, il parere di ISPRA riporta:


"L'area compresa tra i 50 m e 70 m di profondità è caratterizzata dalla presenza di affioramenti sparsi di probabile origine biogenica associabili alla Biocenosi del Coralligeno. Il Coralligeno è presente esclusivamente in corrispondenza degli affioramenti che hanno di norma una forma circolare, con un diametro variabile tra i 2-10 m ed un'altezza di 0,5-3 m. Affioramenti di maggiori dimensioni (due affioramenti di dimensioni 30m x 20m, elevazione 3 m) e rilievo naturalistico, con coralligeno e facies a poriferi, sono stati rilevati a circa 45 m di profondità, circa 30 m a Sud dal tracciato)".

La CTVA preso atto del parere di Ispra ha quindi richiesto "di prevedere il cosiddetto varo guidato (varo assistito in continuo da ROV) della condotta, con garanzia di posa entro un corridoio massimo di 10m di larghezza (tolleranza massima di +/-5 m) al fine di scongiurare ogni pericolo di possibile interferenza con gli affioramenti di coralligeno di dimensioni rilevanti".

I criteri proposti da ISPRA e quelli riportati dalla CTVA nell'ambito del proprio parere No. 1596/2014 chiariscono le modalità di rispetto della distanza dalle biocostruzioni; in particolare, nel caso di utilizzo del varo guidato, previsto dalla prescrizione A.10, la distanza può essere ridotta dai 50 m ai 5 m rispetto agli affioramenti di dimensioni rilevanti.

Tale interpretazione trova conferma anche nel successivo parere della CTVA n. 2469 del 21.07.2017 (rif. Allegato 1), relativo alla richiesta di sospensione della prescrizione A.9 avanzata da TAP con nota LT-TAPIT ITG-00364 del 09.05.2017, in cui la Commissione precisa quanto segue:

"...la richiesta distanza minima di sicurezza di 50 m richiamata nella Prescrizione A.9 è strettamente correlata alla larghezza del corridoio di posa ottenuto quale tolleranza di varo di tipo standard da lay barge e che, in linea del tutto generale, la larghezza di detto corridoio potrebbe essere ridotta a soli 10 m qualora il Proponente nella sua piena libertà imprenditoriale opti per l'uso del cd "varo guidato", contemplato nella successiva Prescrizione A.10, in tutti quei tratti in cui venisse riscontrata la presenza di massicci corallini e affioramenti di biocostruzioni".

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	15 of 70

In sintesi, quindi:

- Il rispetto della distanza dei 50 m è prescritto solo nel caso di varo tradizionale;
- Nel caso di utilizzo del varo guidato, scelta libera imprenditoriale effettuata da TAP rispetto a quanto contemplato dalla prescrizione A.10 per garantire precisione di posa rispetto alla presenza di elementi sensibili, la distanza rispetto alle biocostruzioni di dimensioni rilevanti può essere ridotta a 5 m.

Si noti inoltre come la Prescrizione A.10 del D.M. 223/2014, riconoscendo di fatto “l'estrema vicinanza del tracciato con massicci corallini ed affioramenti di biocostruzioni”, si riferisce a tutte le aree critiche includendo non solo quelle “con affioramenti di biocostruzioni” ma anche le aree di affondamento di residuati bellici, le aree di esercitazioni militari ed aree in cui sono previsti interventi preparatori del fondale. Per tali aree, considerate come sensibili, la A.10 prescrive il varo guidato con la “garanzia di posa della condotta e del cavo a fibra ottica entro un corridoio massimo di 10 m di larghezza (tolleranza massima di +/-5 m)” in modo da “scongiorare ogni pericolo di possibile interferenza che potrebbe avere una rilevante ripercussione negativa non solo sulle infrastrutture esistenti ma anche sulle strutture morfologiche relitte (sedimentologiche o biocostruite) e conseguentemente arrecare disturbi alle biocenosi bentoniche ed agli ecosistemi altamente vulnerabili come le praterie di fanerogame marine, formazioni organogene importanti come le beach-rocks e zone di bioconcrezioni, ecc.”.

Infine, per quanto riguarda le seguenti ulteriori osservazioni:

“La Commissione VIA, infatti, nell’emettere il proprio parere n. 1596/2014, propedeutico al DM 223/14, statuiva a pag. 167: “Esaminato il parere ISPRA formulato con nota 31767 del 31.07.2014 ... VALUTATE nel dettaglio le suddette osservazioni ISPRA nell’ambito della presente istruttoria, a riguardo si ritiene necessaria l’applicazione di specifiche prescrizioni contenute nel seguente”

Si fa presente che a pag. 167 del parere No. 1596 del 29/08/2014 non si rileva tale frase.

“Inoltre la prescrizione A10, riconoscendo l’incongruità di porre il cavo foc a distanza di 50m dal tubo..omissis...”

Si evidenzia che la Prescrizione A.10, come neppure la A.9, non hanno attinenza circa il mantenimento della distanza di 50 m della FOC rispetto alla condotta.

2.3 Osservazione n. 3


2.3.1 Testo dell’osservazione

Quindi alla data dell’11/9/2014, data di approvazione del DM 223/14 del microtunnel si hanno 2 progetti:

1) quello del 18.7.2014 che per semplicità chiameremo preliminare

2) quello emendato con le prescrizioni che per semplicità chiameremo definitivo

In data 23/5/2019 è stata aperta la verifica di esclusione da Via e Tap ha previsto di “minimizzare” gli impatti sovrapponendo il Foc sul tubo, e conseguentemente pur passando sopra il coralligeno con la condotta, ha considerato questa variante meno impattante del progetto preliminare. Ma il confronto non viene fatto con il progetto definitivo sortito dalle prescrizioni del dm di compatibilità

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	16 of 70

ambientale, con evidente aggiramento delle prescrizioni del dm 223/14, del dlgs 152/2006 e della direttiva Via (direttiva 93/42/CEE)

Come si può infatti vedere dalla seguente tabella, il nuovo progetto è ben più impattante rispetto quello sortito dal DM 223/14.

Tabella riepilogativa

	<i>Progetto preliminare</i>	<i>Progetto definitivo da Dm 223/2014</i>	<i>Progetto esecutivo</i>
<i>Vincolo coralligeno</i>	<i>Incidenza FOC 0,034x13.400=450 m2 Incidenza condotta 0,70x13.400=9380</i>	<i>Nessuna incidenza. Distanza minima della condotta da coralligeno Min 50 mq</i>	<i>Incidenza mq. FOC 0 Incidenza condotta 0,70x13.400=9.380 m2</i>

2.3.2 Risposta del proponente

La valutazione delle interferenze rispetto alla componente biocostruzioni, è stata effettuata comparando il progetto approvato in VIA con D.M. 223/2014, rispetto all'attuale progetto esecutivo sviluppato tenendo conto delle indagini ingegneristiche ed ambientali di dettaglio nonché dei requisiti e criteri contenuti nelle prescrizioni del D.M. 223/2014, come modificato dal D.M. 72/2015 e delle ulteriori condizioni ambientali scaturite a valle della verifica di ottemperanza delle prescrizioni del Decreto VIA.

Inoltre, non si comprende quale sia la fonte dei dati alla base dei calcoli riportati nella tabella presentata nell'osservazione dell'autore; tali numeri non hanno riscontro rispetto a quanto prodotto da TAP nello SPA o nella documentazione presentata nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale.

2.4 Osservazione n. 4


2.4.1 Testo dell'osservazione

Ma dirimente è la consolidata giurisprudenza del CdS, che ha sempre ritenuto sussistente l'obbligo di effettuare una nuova valutazione d'impatto ambientale sulle varianti dell'originario progetto, quando, in concreto, indipendentemente dal possibile carattere migliorativo delle varianti proposte, non è parso seriamente dubitabile che l'opera ridefinita nei suoi caratteri essenziali, presentasse una effettiva potenzialità ad incidere sull'ambiente. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30.10.2003 n. 6759 in Riv.giur.Amb., 2004, 287 e ss.; Cons. Stato, Sez. VI, 28.09.2001 n. 5169, ivi, 2002, 538; TAR Piemonte, Sez. II, 30.11.2001 n. 2213 in Foro amm., 2001 976.

Quindi, anche prescindendo dal presunto carattere migliorativo della variante proposta da Tap, riconoscendo il proponente di non poter rispettare la originaria prescrizione a.9, e quindi presentando la variante odierna una potenzialità ad incidere sull'ambiente, il sottoscritto chiede che per i motivi suesposti venga disposta la Valutazione di Impatto ambientale della summenzionata variante e per l'effetto dell'intero progetto.

2.4.2 Risposta del proponente

La giurisprudenza citata non risulta conferente rispetto al caso di specie. Sul piano oggettivo, infatti, si tratta di pronunce intervenute con riferimento a impianti affatto diversi dal gasdotto TAP: due delle tre sentenze citate (TAR Piemonte n. 2213/2001 e CdS n. 6759/2003), infatti, riguardano un impianto

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	17 of 70

di smaltimento di rifiuti urbani; la terza (CdS n. 5169/2001), invece, riguarda i lavori di ampliamento di un porto turistico.


Inoltre, tali sentenze affermano principi diversi da quanto riportato nell'osservazione e che non sono applicabili al caso di specie.

Ed infatti, le due sentenze riguardanti l'impianto di smaltimento di rifiuti urbani (TAR Piemonte n. 2213/2001 e CdS n. 6759/2003) giungono alla conclusione secondo cui era necessario in quel caso effettuare una nuova valutazione di impatto ambientale in ragione della "natura innovativa" delle varianti disposte rispetto al progetto originario, le quali erano "tali da far ritenere che ci si trovi di fronte non ad una variante del primitivo progetto, bensì ad un opus sostanzialmente nuovo" (così, testualmente, CdS n. 6759/2003, riprendendo quanto affermato da TAR Piemonte n. 2213/2001). Ancora, se si leggono le motivazioni di tali sentenze, si coglie come in quel caso "quella che viene presentata come una semplice variante al progetto originario costituisca, in realtà, un nuovo progetto il cui iter di approvazione non poteva dirsi ancora iniziato al momento di entrata in vigore della legge reg. n. 40/1998" (TAR Piemonte n. 2213/2001).

La terza sentenza menzionata nell'osservazione in esame (CdS n. 5169/2001), invece, affronta addirittura una questione diversa da quella prospettata nell'osservazione medesima: in quel caso, infatti, non si discuteva se fosse o meno assoggettabile alla procedura di VIA una "variante" di un progetto già approvato, bensì si poneva il dubbio se "i progetti di intervento su porti già esistenti" fossero soggetti a VIA obbligatoria o soltanto facoltativa, in ragione di quanto previsto dalle fonti normative all'epoca vigenti. E, considerata la rilevanza degli interventi di ampliamento previsti in quel caso, il Consiglio di Stato è giunto ad affermare che "la VIA appariva ed appare necessaria, perché i lavori sono in realtà la ricostruzione ex novo della struttura portuale".

La giurisprudenza richiamata nella presente osservazione, dunque, non risulta conferente rispetto al caso di specie perché: (i) il progetto TAP è stato assoggettato a regolare procedura di VIA, il cui esito ne ha riconosciuto la compatibilità ambientale; (ii) la variante oggi proposta da TAP in relazione al fine di gestire le interferenze con le biocostruzioni non stravolge affatto il progetto originario dell'opera, ma è addirittura migliorativa sul piano ambientale rispetto agli impatti già valutati in sede di VIA originaria.

Sul punto, in ogni caso, a fronte della giurisprudenza citata nell'osservazione in questione, si rileva che pronunce più recenti dei giudici amministrativi hanno chiarito che la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale è solo necessaria quando le varianti progettuali determinino la costruzione di un intervento significativamente diverso da quello già esaminato o una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente (fra le varie, v. Cons. Stato, sez. IV, 7.7.2011, n. 4072).

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	18 of 70

3. OSSERVAZIONI DEGLI AVV.TI MICHELE CARDUCCI, RAFFAELE CESARI, ELENA PAPADIA – NOTA DVA-MATTM N. 0017483 DEL 08-07-2019

Le Osservazioni ricevute dagli Avv.ti Michele Carducci, Raffaele Cesari ed Elena Papadia fanno essenzialmente riferimento alle seguenti tematiche: valutazione giurisprudenziale dei requisiti “migliorativi” di un progetto, considerazioni sulla dimensione ecosistemica del Progetto, rispetto della prescrizione A.57, processo di revoca della prescrizione A.9, errori scientifici nel calcolo delle incidenze di un habitat.

3.1 Osservazione n. 1

3.1.1 Testo dell'osservazione

(1a) È necessaria e logica una nuova valutazione di impatto ambientale.

Il progetto emendato non può essere in alcun modo rubricato come "migliorativo", in quanto tale attribuzione è ammissibile, logicamente e giuridicamente, solo nel confronto della variante prospettata con tutte le altre prescrizioni rilasciate per l'intero progetto; e tale confronto complessivo non può che avvenire solo ed esclusivamente in sede di nuova valutazione di impatto ambientale. Infatti, costituisce acquisizione giurisprudenziale notoria, risalente alla Sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 6759/2003, sopravvissuta alla legislazione conseguente e riconosciuta da Codesto Ministero nei propri documenti divulgativi, che il carattere "migliorativo" di una variante identifichi un profilo «valutabile solo in sede di nuova valutazione dell'impatto ambientale e in concorso con tutti i diversi elementi dell'intervento progettato».

3.1.2 Risposta del proponente


Poiché la giurisprudenza menzionata nell'osservazione in questione è la stessa richiamata anche dalle precedenti osservazioni, si rinvia anzitutto alla risposta 2.4.2.

In aggiunta, si precisa che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 è la sede deputata a verificare se il progetto abbia “potenziali impatti ambientali significativi e negativi” (v. art. 5, lett. m), del D.lgs. n. 152/2006), quindi, a contrario, è la sede idonea anche a rilevare l'eventuale carattere migliorativo del progetto rispetto a quanto già valutato in sede di VIA originaria.

3.2 Osservazione n. 2

3.2.1 Testo dell'osservazione

Tra l'altro, la variante proposta in oggetto appare meramente giustificativa di una scelta già compiuta, ignorando la dimensione ecosistemica dell'intero progetto rispetto ai metodi, alle finalità e ai contenuti della "Strategia nazionale per la Biodiversità", perseguiti da Codesto Ministero. A maggior ragione, qualsiasi ponderazione discrezionale del Ministero richiede un approccio anch'esso ecosistemico, che solo una nuova valutazione di impatto ambientale può permettere.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.: OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title: Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	19 of 70

3.2.2 Risposta del proponente

Come richiesto dalla normativa in materia di VIA, le valutazioni dei potenziali impatti del progetto hanno tenuto conto della sostenibilità ambientale dell'iniziativa, in relazione alla biodiversità del contesto, ponendosi l'obiettivo di trovare soluzioni progettuali capaci di coniugare sia gli aspetti strategici dell'opera che la conservazione dell'ambiente.

La conoscenza dettagliata dei fondali ha permesso infatti di identificare e comprendere la naturalità degli ecosistemi presenti e di valutare gli effetti su questi e studiare le soluzioni che permettessero di limitare gli effetti. Lo studio della distribuzione e delle caratteristiche delle biocostruzioni nel tratto interessato ha coinvolto una fascia molto più ampia del mero corridoio di posa della condotta e del cavo a fibra ottica e comunque sufficiente a comprendere le caratteristiche dell'ecosistema a scala di paesaggio sottomarino.

Si evidenzia che la Convenzione sulla Diversità Biologica, il cui obiettivo è il mantenimento della biodiversità di un dato ecosistema per garantirne la produttività e la capacità di fornire i servizi che servono all'uomo, ha elaborato il cosiddetto "approccio ecosistemico", ossia una metodologia generale per l'attuazione della convenzione, che prevede la comunità umana come parte integrante degli ecosistemi e dei meccanismi che li regolano.

In coerenza con i principi applicabili, vista la natura e la estensione del sistema naturale presente nell'area e la tipologia dell'intervento, le valutazioni condotte nell'ambito del Progetto TAP hanno permesso di evidenziare la conservazione della struttura e del funzionamento dell'ecosistema nel suo complesso, quest'ultimo obiettivo strategico dell'approccio ecosistemico.

Nello specifico sono state analizzate le potenziali alterazioni degli habitat presenti, la frammentazione degli habitat ed il potenziale degrado degli habitat correlabili all'opera attraverso:

- la raccolta dei dati necessari con monitoraggi diretti delle aree di interesse;
- l'identificazione delle componenti della biodiversità presenti nelle aree;
- l'identificazione dei processi e delle attività che potessero mettere a rischio la biodiversità;
- l'identificazione di azioni prioritarie per la conservazione della biodiversità.


Tutto ciò ha permesso di tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente, riducendo il più possibile gli impatti negativi dei diversi interventi previsti dal progetto.

3.3 Osservazione n. 3

3.3.1 Testo dell'osservazione

(1b) È necessario e logico rispettare la prescrizione A.57).

Che tale prospettiva di obbligatorio assoggettamento a valutazione di impatto ambientale sia indefettibile è dichiarato espressamente dalla prescrizione A.57) del D.M. n. 223/2014-n. 72/2015, parametro interposto tra legge e discrezionalità tecnica di Codesta Direzione, al quale, com'è noto, ci si può sottrarre solo attraverso un "atto contrario" del titolare della funzione, ovvero il Ministro.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	20 of 70

Del resto, è altrettanto noto che, qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, è obbligatorio riferirne al Ministro.

In tale contesto, è rilevante riportare l'informazione ambientale di conferma dell'assunto (giuridicamente rilevante ai sensi della Convenzione di Aarhus), fornita direttamente dal Ministro Sergio Costa e inserita in una pagina di un notiziario online, mai smentita dal diretto interessato (cfr. "Tap si incaglia sui coralli. Il Ministro Costa: occorre nuova VIA", in -via/253635).

3.3.2 Risposta del proponente

La prescrizione A.57 del D.M. 223/2014, come modificato dal D.M. 72/2015, non prospetta un obbligatorio assoggettamento alla procedura di valutazione impatto ambientale, ma richiede di sottoporre a Verifica di Esclusione dalla VIA le varianti progettuali scaturite a seguito dell'effettuazione delle indagini di dettaglio.

TAP, con l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai fini della valutazione delle interferenze residue con le biocostruzioni, ha agito nel pieno rispetto ed attuazione della prescrizione A.57.

3.4 Osservazione n. 4

3.4.1 Testo dell'osservazione

(1.c) Si è consumata la revoca implicita della prescrizione A.9).

Valga, in premessa, la seguente scansione temporale. A pag. 7, secondo capoverso, del parere CTVIA 21.7.2017 n. 2469 si legge: «il 24.3.2016 la DVA ha chiesto al proponente di fornire tutta la documentazione integrativa mancante entro 10 giorni (...) ne è seguita riunione il 31.3.2016 in cui Tap chiede ulteriore proroga». Con Nota dell'11.4.2016, la DVA ha concesso proroga per 90 giorni, fino al 10.7.2016 compreso. Con Nota del 27.6.2016, tuttavia, la proponente ha chiesto ulteriori 90 giorni. In data 12.7.2016, la DVA ha concesso termine fino al 9.10.2016. Ma con Nota del 6.10.2016, la proponente ha chiesto nuovamente ulteriore proroga di 210 giorni; e la DVA ha concesso tale ulteriore proroga 17.10.2016, con scadenza all'8.5.2017 compreso. Ciononostante, in data 9.5.2017 (quindi a termine scaduto il giorno prima), la proponente ha chiesto ulteriori 9 mesi. La DVA ha concesso nuovamente la ennesima proroga, a seguito di parere CTVIA del 21.7.2017 n. 2469, fino al 3.2.2018 compreso. Dal 3.2.2018, poi, non è stata richiesta alcuna ulteriore ennesima proroga né è stato dichiarato alcunché dal Ministero o dalla proponente. Anzi, la prescrizione A.9) ha continuato ad essere rubricata "sospesa", nonostante lo spirare del termine. Al contrario, in questo susseguirsi di proroghe della prescrizione A.9) "sospesa" dal 24.3.2016, è risultata persistente nel tempo anche una dichiarazione della proponente, contraddistinta dal seguente contenuto (documento OPL00-C493-150-Y-TRX-0011, documentazione tecnica per l'ottemperanza alla prescrizione A.9, pag. 7): «all'interno del corridoio investigato è stata osservata una presenza di biocostruzioni omogeneamente distribuita tale da non permettere alcuna ridefinizione del tracciato come richiesto dalla prescrizione A.9) ai fini di evitare l'interferenza con le biocostruzioni stesse».


Tuttavia, nonostante la persistenza di tale dichiarazione, all'improvviso, nel 2019, la prescrizione A.9) da "sospesa" è tramutata in "supplemento di istruttoria".

Non si comprende, di conseguenza:

- la effettiva situazione temporale di questa prescrizione A.9): "sospesa"? (ma "sine die"?); in "supplemento di istruttoria"? (ma da quando e perché?);

- il senso logico formale e temporale delle continue richieste di proroga sino al 2018, nella persistente e mai smentita dichiarazione della proponente di non poter adempiere alla prescrizione A9).

Al di là del gioco di parole subentrato nella qualificazione della prescrizione A.9), gioco di parole che la stessa giurisprudenza amministrativa ha ritenuto non determinante in casi del genere rilevando al

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	21 of 70

contrario il tipo di potere esercitato e la posizione giuridica soggettiva di cui è titolare il destinatario, si deve osservare che dalla scansione dei tempi risulta che:

- una proroga è stata richiesta a termine scaduto della precedente (ai sensi dell'art. 1334 c.c.);
- il susseguirsi delle proroghe ha determinato una qualificazione della prescrizione A.9) come "sospesa" senza termine (dato che, nonostante lo spirare delle proroghe concesse, la prescrizione A.9) è sopravvissuta nella dicitura "sospesa" fino al 2019, per poi essere ri-tramutata in "supplemento di istruttoria");
- un documento della proponente ha confessato di non essere in grado di definire l'adempimento o meno della medesima prescrizione A.9), nonostante il continuo richiedere di proroghe su proroghe. È questo combinato di
 - dichiarazioni confessorie della proponente,
 - con tempi di proroga concessi e scaduti,
 - su "riformulazioni" lessicali di "reviviscenza" di una sospensione ...
 - scaduta nel 2018,
 a determinare la ineluttabile implicita avvenuta revoca della prescrizione A.9).

3.4.2 Risposta del proponente

Di seguito si riportano i riferimenti della corrispondenza tra TAP ed il Ministero dell'Ambiente circa le sospensioni e le successive proroghe richieste nell'ambito della prescrizione A.9. In particolare, si evince come le richieste delle proroghe per la trasmissione della documentazione afferente alla prescrizione A.9 siano state inviate prima della scadenza del periodo di sospensione precedente.

1. Lettera TAP LT-TAPIT-ITG-00170 del 07.08.2015 di trasmissione della documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni A.6b), A.33c), A.9 e A.12;
2. Nota MATTM 0008118 del 24.03.2016 inerente allo stato delle istruttorie per varie prescrizioni tra cui la A.9;
3. Lettera TAP LT-TAPIT-ITG-00224 del 08.04.2016: istanza per la richiesta di sospensione della verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.6b), A.33c) e A.9 per un periodo di 90 giorni
4. Nota MATTM 0009772 dell'11.4.2016 con cui il Ministero dell'Ambiente concede nulla osta per la sospensione di 90 giorni della verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.6b), A.33c) e A.9 con precisazione in ordine alla prescrizione A.33c)

→ quindi la proroga risulta valida fino al 10.07.2016

5. Lettera TAP LT-TAPIT-ITG-00254 del 27.06.2016: istanza di estensione del periodo di sospensione della verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.6b) e A.9 per ulteriori 90 giorni


→ quindi la richiesta TAP di sospensione di 90 giorni è stata inviata prima della scadenza del 10.07.2016 della proroga precedente

6. Nota MATTM prot. 0018407 del 12.07.2016 con cui il Ministero dell'Ambiente concede ulteriore nulla osta per la sospensione di 90 giorni della verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.6b) e A.9

→ quindi la proroga risulta valida fino al 10/10/2016

7. Nota LT-TAPIT-ITG-00293 del 06.10.2016 con richiesta di ulteriore sospensione di 210 giorni per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.6b) e A.9;

→ quindi la richiesta TAP di sospensione di 210 giorni è stata inviata prima della scadenza del 10.10.2016 della proroga precedente)

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	22 of 70

8. Nota MATTM prot. 0025329 del 17.10.2016 di ulteriore nulla osta a sospensione di 210 giorni della verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.6b) e A.9;

→ quindi la proroga risulta valida fino al 15/5/2017

9. Lettera TAP prot. LT-TAPIT-ITG-00364 del 09.05.2017 di richiesta estensione periodo di sospensione di ulteriori 9 mesi;

→ quindi la richiesta TAP di sospensione di 9 mesi è stata inviata prima della scadenza del 15.05.2017 della proroga precedente

10. Nota MATTM prot. 0019003 del 17.08.2017 con cui il Ministero dell'Ambiente trasmette il parere CTVIA n.2469 del 21.07.2017 e concede ulteriore nulla osta a sospensione di 9 mesi (come da nota Mattm fino al 03.02.2018) della verifica di ottemperanza alla prescrizione A.9;

→ quindi la proroga risulta valida fino al 03.02.2018

11. Lettera TAP Prot. LT-TAPIT-ITG-00461 del 13.12.2017 di trasmissione della documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni della fase 3 tra cui la A.9 e comunicazione della cessata sospensione

→ quindi l'istanza della A.9 è stata inviata da TAP prima della scadenza del periodo di sospensione fissato al 03.02.2018.

12. Nota MATTM prot. 0029213 del 18.12.2017 di trasmissione della documentazione (rif. nota TAP Prot. LT-TAPIT-ITG-00461 del 13.12.2017) alla CTVIA.

13. Lettera TAP Prot. LT-TAPIT-ITG-00709 del 26.04.2019 con cui si richiede il ritiro della documentazione progettuale presentata per le verifiche di ottemperanza A.9 e A.10 con nota prot. LT-TAPIT-ITG-00461 del 13.12.2017 e si comunica l'intenzione di presentare per tali ottemperanze la documentazione necessaria per dare avvio al procedimento ex art. 19 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. (Verifica di assoggettabilità a VIA).

14. Istanza di TAP nota prot. LT-TAPIT-ITG-00176 del 10.05.2019 per l'avvio della Verifica di Assoggettabilità a VIA per le prescrizioni A.9, A.10 e A.31 (quest'ultima relativa alla sola componente biocostruzioni)

15. Nota MATTM prot. 0012723 del 20.05.2019 con cui il Ministero dell'Ambiente, preso atto delle richieste di TAP avanzate con nota Prot. LT-TAPIT-ITG-00709 del 26.04.2019 ed acquisita da TAP la documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità a VIA per le prescrizioni A.9 e A.10, comunica che le verifiche di ottemperanza delle prescrizioni A.9 e A.10 debbono ritenersi archiviate.


16. Nota MATTM prot. 0013003 del 22.05.2019 con cui il Ministero dell'Ambiente comunica l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

3.5 Osservazione n. 5

3.5.1 Testo dell'osservazione

Infatti, il Consiglio di Stato, già in tempi risalenti, ha statuito che qualsiasi sospensione senza termine (nel caso di specie, dal 2016 al?), o legata ad una circostanza di apprezzamento non controllabile (nel caso di specie, l'apprezzamento non controllabile è confessato dalla proponente nel citato documento), si risolve in una revoca sostanziale (Cons. Stato, Sent. n. 1067/2005).

Infatti, come recentemente ribadito da TAR Puglia-Bari. Sez. I, n. 400/2019, «se, da un lato, la sospensione deve avere necessariamente un'efficacia limitata nel tempo, non essendo consentita

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	23 of 70

una sospensione "sine die", nel caso in cui l'Amministrazione procedente agisse di tal guisa, il provvedimento equivarrebbe a un sostanziale ritiro dell'atto stesso».

3.5.2 Risposta del proponente


La giurisprudenza richiamata è inconferente, atteso che, alla luce della ricostruzione del procedimento effettuata al punto 3.4.2, le sospensioni disposte dall'Amministrazione nell'ambito del procedimento di verifica dell'ottemperanza alla prescrizione A.9 sono sempre state assoggettate ad un termine preciso e motivate con riferimento ad esigenze istruttorie indicate dal soggetto privato interessato.

3.6 Osservazione n. 6

3.6.1 Testo dell'osservazione

(1.d) La "Strategia nazionale per la biodiversità" richiede l'approccio ecosistemico alla tutela delle biocostruzioni, per rispetto dell'art. 3-ter del D.lgs. 152/2006

La proponente ignora del tutto l'approccio ecosistemico, al quale lo Stato italiano si è impegnato a ispirare il proprio agire di indirizzo politico e di amministrazione, a partire dalla "Strategia nazionale per la biodiversità". L'approccio ecosistemico è stato ignorato anche dalla Regione Puglia nella sua istruttoria sulle biocostruzioni, conclusasi con un atto formale "sommario", contestato da molti dei partecipanti e in assenza del rappresentante del Comune di Otranto (Le), per la parte di sua competenza su tale verifica delle biocostruzioni. La precisazione è importante, perché l'approccio ecosistemico alla tutela della biodiversità, fatto proprio dalla "Strategia" italiana, richiede esplicitamente forme di interlocuzione e partecipazione consultiva con tutti i territori interessati e la cittadinanza attiva. Profilo che invece la Regione Puglia ha deliberatamente ignorato, come facilmente desumibile dal documento allegato (all. 2), suscitando altresì un'attività ispettiva del Consiglio regionale nei confronti del Presidente della Regione sul tema, rimasta senza risposta. Si è quindi di fronte a una situazione di violazione della Convenzione di Aarhus da parte della Regione Puglia e di difetto di istruttoria partecipata sulle biocostruzioni, che impedisce di soddisfare le metodologie stesse dell'approccio ecosistemico, a danno della tutela più completa e rigorosa della biodiversità. Di conseguenza, in ragione dell'art. 118 della Costituzione, solo un'azione dello Stato, nello specifico - alla luce di quanto indicato prima - con una nuova valutazione di impatto ambientale, può sanare tale distorsione dell'approccio ecosistemico, consumato a monte dalla Regione Puglia, riparando così alla violazione della Convenzione di Aarhus e consentendo anche di tener conto di tutti i parametri normativi internazionali sulla tutela della biodiversità marina, vincolanti la discrezionalità amministrativa e politica del Ministro ai sensi dell'art. 117 comma 1 Cost. e ai sensi delle "Linee guida" della UE per l'applicazione efficace delle Direttive "Habitat" e "Uccelli selvatici". Del resto, se si prescindesse da tale approccio, si scadrebbe in un frazionamento artificioso del progetto rispetto al suo impatto sulla biodiversità, a detrimento, prima ancora della normativa internazionale vincolante ai sensi dell'art. 117.1. Cost., dell'interesse pubblico di tutela della natura (si pensi alla Dic. 2 della Dichiarazione mondiale della Unione internazionale per la conservazione della natura), di cui il Ministero deve farsi garante, giacché la mortificazione delle finalità pubblicitarie del procedimento andrebbero ad esclusivo vantaggio dell'interesse privato della proponente, facendo apparire la realizzazione del progetto un vero e proprio "diritto acquisito" (al di sopra dell'approccio ecosistemico alla biodiversità), senza alcun bilanciamento di interessi e situazioni, che solo la valutazione di impatto ambientale può garantire (TRGA trentino - Trento, n. 214/2008). Il che è escluso esplicitamente dall'art. 3-ter del D.lgs. 152/2006, secondo cui «la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga"».

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	24 of 70

Dopo l'ultimo Rapporto del "Gruppo intergovernativo per la biodiversità e i servizi ecosistemici (Ipbes)", assai drammatico sulla perdita costante e crescente di biodiversità, Codesto Ministero non può rimanere indifferente, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto che incidono proprio sulla tenuta delle biocostruzioni a causa del riscaldamento della temperatura marina e del processo di acidificazione.

3.6.2 Risposta del proponente

Per tale osservazione si rimanda alla risposta del proponente riportata al paragrafo 3.2.2.

3.7 Osservazione n. 7

3.7.1 Testo dell'osservazione

La giurisprudenza della Corte di giustizia della UE suggerisce che la valutazione di impatto ambientale non venga elusa, anche allo scopo di valutare gli effetti cumulativi intertemporali di opere su ecosistemi sicuramente meritevoli di riconoscimento come SIC (cfr. Corte giustizia UE III Sez. 14/1/2016 Causa C-141/14).

L'approccio ecosistemico, in altri termini, consente sempre di ragionare in una prospettiva "pro natura" ossia in melius per la tutela (Corte giustizia UE II Sez. 25/7/2018 Causa C- 264/17 e I Sez. 26/7/2017 Causa C-281/16).

D'altra parte, la conoscenza della presenza delle biocostruzioni risale, com'è noto, al 2013, sicché apparirebbe singolare che, in ragione delle ulteriori evidenze sopravvenute, il Ministero rimanesse indifferente alla nuova valutazione di impatto ambientale rispetto alle sopravvenienze (Cfr. Cons Stato Sez. IV, n. 5339/2016).

3.7.2 Risposta del proponente

La pronuncia della Corte di Giustizia UE richiamata nell'osservazione in questione, riferita ad un caso di opere realizzate in un territorio riconosciuto come SIC, afferma che "occorre valutare le caratteristiche di un progetto, in particolare, rispetto ai suoi effetti cumulativi con altri progetti" (Corte giustizia UE III Sez. 14/1/2016 Causa C-141/14).


Nel caso del gasdotto TAP, la procedura di VIA ha valutato l'impatto globale e complessivo dell'opera sul territorio e sull'ambiente circostanti. Peraltro, la parte di condotta a mare del gasdotto non ricade in alcuna zona SIC.

3.8 Osservazione n. 8

3.8.1 Testo dell'osservazione

2. Nel procedimento in oggetto si deve evitare qualsiasi errore scientifico del calcolo della significatività delle incidenze su un habitat, considerando invece l'estensione dello specifico habitat a livello locale, per rispetto delle Linee Guida UE.

L'errore è possibile. Per questo, è necessario scongiurarlo. Diversamente, qualsiasi altro approccio, in relazione alla dotazione di una qualsiasi tipologia di habitat e al suo stato di qualità a livello regionale o nazionale, mirerebbe a ridurre la percentuale di interferenza dell'1% su base locale, con effetti paradossali. Il problema può essere colto con riguardo all'habitat 1110 codificato in Puglia pari a 0, ma individuato sul luogo di incidenza del progetto per 33.000 mq., con un interferito diretto (senza quindi considerare l'interferenza indiretta) di 450 mq. Il calcolo scientificamente non erroneo

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	25 of 70

è il seguente: $450/33000 = 1,36\%$. Se invece si assume l'approccio non specifico all'habitat, si arriva alla conclusione per cui, data la superficie censita a livello regionale pari a 0, allora $450/0 = 0$. Il che è palesemente illogico.

3.8.2 Risposta del proponente

Non si comprende l'osservazione posta né l'origine dei dati attribuiti al progetto. Si evidenzia comunque che l'operazione proposta "450/0=0" è un assurdo matematico in quanto la divisione di un numero per zero non ha significato.

3.9 Osservazione n. 9

3.9.1 Testo dell'osservazione

Altri possibili errori connessi possono essere:

- calcolare il coralligeno interferito, considerando solo quello del cavo a fibra ottica e non del tubo (ancorché l'interferenza prevista sul coralligeno era prevista pari a zero), inducendo a credere che il cavo ottico steso sul tubo risulti meno impattante rispetto alla posa a 50 mt.;


3.9.2 Risposta del proponente

All'interno dello Studio Preliminare Ambientale doc. id. OPL00-C493-150-Y-TRX- 0013 Rev. 0 è stato anche calcolata l'interferenza del tubo sugli affioramenti di biocostruzioni. Si rimanda in particolare ai dettagli contenuti nelle tabelle 5.9 di pag. 134 e 5.10 di pag. 135 del documento su menzionato.

Nell'ambito delle successive note integrative ([Rif. 1] e [Rif. 2]) è stato chiarito come l'interferenza sulle biocostruzioni direttamente impattate dal gasdotto e dagli interventi di stabilizzazione post lay risulti rispettivamente pari a circa:

- 245 m² per l'Area 5 e 45 m² per le aree 1, 2 e 3 considerando, in maniera conservativa, l'intera superficie di ciascuna biocostruzione interferita anche laddove la stessa fosse soltanto lambita o parzialmente toccata dalla condotta;
- 94 m² per l'Area 5 e 14,4 m² per le aree 1, 2 e 3 considerando l'effettiva (reale) superficie interferita per ciascuna biocostruzione.

Inoltre, TAP ha proposto, quale ulteriore misura di tutela ambientale, oltre alla pulizia del fondale marino dalla presenza di attrezzi da pesca dispersi, la ricollocazione, eseguita sotto il coordinamento scientifico di un esperto biologo marino, dei nuclei di biocostruzioni interferite dalla posa della condotta. In particolare, l'attività avrà lo scopo di neutralizzare l'impatto residuo attraverso l'espianto dei migliori nuclei delle biocostruzioni interferite, la loro messa a dimora temporanea all'interno di dedicate nursery sottomarine ed il successivo impianto sulla superficie della condotta al termine della posa.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	26 of 70

3.10 Osservazione n. 9

3.10.1 Testo dell'osservazione

- *non considerare l'area di San Foca come SIC in corso di accertamento per l'Habitat 1170, falsando tutte le percentuali di interferenza, con il calcolo sul totale (cioè sulla percentuale totale regionale) invece che sul coralligeno stesso locale (nella pur ammessa constatazione che l'interferenza diretta è di 4100 mq, quando dalla VIA risulta indicata pari a zero);*

3.10.2 Risposta del proponente

Attualmente non risulta istituito alcun SIC a San Foca pertanto non è possibile effettuare il calcolo delle interferenze del progetto rispetto ad un'area protetta inesistente. **Si precisa che i 4.100 m² rappresentano la superficie costituita dal cosiddetto "mosaico di coralligeno e detritico costiero" interferito dall'impronta della condotta in corrispondenza dell'Area 5 e dai letti di ostriche e relativo fondo mobile localizzati nelle aree 1 2 e 3. Se invece si facesse riferimento alle superfici reali delle biocostruzioni interferite ([Rif. 2]), esse risulterebbero pari a circa 94 m² per l'Area 5 e a circa 14,4 m² per le aree 1, 2, e 3.**


3.11 Osservazione n. 9

3.11.1 Testo dell'osservazione

- *consentire distanze estremamente ridotte e quali nulle da ogni massiccio coralligeno (comunque inferiori ai 50 mt.), se non addirittura inesistenti, con connessa sovrapposizione dell'opera sulla struttura ecosistemica.*

3.11.2 Risposta del proponente

TAP ha condotto, in fase di ingegneria di dettaglio, una lunga serie di indagini e caratterizzazioni di dettaglio del fondale marino che hanno consentito una mappatura completa delle biocostruzioni. Queste indagini sono state fornite alle Autorità ambientali ed approvate nell'ambito delle verifiche di ottemperanza A.7 e A.8. I risultati ottenuti hanno consentito di confermare che gli impatti della condotta con le biocostruzioni possono essere ritenuti residuali sia dal punto di vista quantitativo in termini di superficie impattata (infatti, circa 4.100 metri quadrati verso una presenza di oltre 10.000 ettari di "coralligeno e detritico costiero" mappati in Regione Puglia) che in termini qualitativi, mostrando come le biocostruzioni impattate risultano essere quelle di dimensioni minori. **Ancora una volta, si precisa che la superficie di 4.100 m² è quella relativa al cosiddetto "mosaico di coralligeno e detritico costiero" per quanto riguarda l'Area 5 ed ai letti di ostriche con il relativo fondo mobile per le aree 1, 2 e 3. Di fatto, le superfici reali interferite di biocostruzioni sono pari rispettivamente a circa 94 m² l'Area 5 e 14,4 m² per le aree 1, 2 e 3. Inoltre, con particolare riferimento all'Area 5, l'unica dove è anche presente del coralligeno, la qualità delle biocostruzioni interferite è stata valutata di livello scarso o cattivo ([Rif.2]).**

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	27 of 70

4. OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI MELENDUGNO E DEI CONSULENTI SIG.RI DINO BORRI, ALESSANDRO EMANUELLI, FLAVIA MILONE – NOTA DVA-MATTM N. 0017488 DEL 08-07-2019

Le Osservazioni ricevute dal Comune di Melendugno fanno essenzialmente riferimento alle seguenti tematiche: qualità ed unicità delle biocostruzioni interferite, distanza dalle biocostruzioni, il quadro descritto nello Studio di Impatto Ambientale (2012-2014), il frazionamento della Prescrizione A.31, la fasizzazione dell'iter approvativo delle verifiche di ottemperanza, l'areale di biocostruzioni impattato.

Inoltre, i consulenti del Comune di Melendugno, la dott.ssa Milone e gli ingg. Borri e Manuelli hanno predisposto una relazione tecnica le cui controdeduzioni vengono fornite da TAP sulla base dell'individuazione di una serie di punti riportati nel Capitolo 4.7.

4.1 Osservazione n. 1

4.1.1 Testo dell'osservazione

*1- Come noto, con dm 223/14 (di seguito il “**decreto VIA**”), all’esito di un complesso e articolato procedimento, il Ministero per la tutela dell’Ambiente, del Territorio e del Mare (di seguito “**MAT**”) ha approvato la realizzazione del tratto del gasdotto «denominato Trans Adriatic Pipeline che per la parte on-shore si sviluppa integralmente in Regione Puglia nel territorio della Provincia di Lecce e nel Comune di Melendugno» da parte di Trans Adriatic Pipeline AG Italia s.p.a. (di seguito “**Tap**”), subordinandola a 58 prescrizioni.*


L’opera, come pure noto, si compone di una condotta trans-adriatica sottomarina che approssimandosi alla costa italiana viene interrata con la tecnica del c.d. microtunneling per circa 1500m, per poi riemergere on-shore (a circa 700m dalla costa) ed essere infine connessa, attraverso un gasdotto di lunghezza di oltre 50km in territorio italiano, alla rete dei gasdotti Snam.

2- Ai fini qui in considerazione, nell’originario procedimento di VIA Tap ha fornito un quadro conoscitivo relativo ai coralli e alle biocostruzioni caratterizzato da una (asserita) presenza di “affioramenti sparsi” tra i 50 e i 70m di profondità e affioramenti di maggiori dimensioni a circa 30m a sud del tracciato.

3- In relazione a queste emergenze, tra i vari apporti e pareri acquisiti nell’ambito del procedimento di VIA, ISPRA aveva suggerito di «prevedere il cosiddetto “varo guidato” (varo assistito in continuo da ROV) della condotta, con garanzia di posa entro un corridoio massimo di 10 m di larghezza (tolleranza massima di +/- 5 m), al fine di scongiurare ogni pericolo di possibile interferenza con gli affioramenti di coralligeno di dimensioni rilevanti».

4- In sede di decisione, però, il decreto VIA ha sottolineato anzitutto l’importanza di questi habitat marini -di cui ha rimarcato l’unicità- dettando, al fine di garantirne la protezione, specifiche prescrizioni su cui ci si sofferma appresso.

5- In particolare, nella prescrizione A.7 (che impone la mappatura di questi habitat) il decreto VIA afferma a chiarissime lettere che detti habitat «RAPPRESENTANO LE UNICHE E RARISSIME CONFORMAZIONI NATURALI DEL BASSO ADRIATICO RICCHE DI MICROAMBIENTI E GRADIENTI ECOLOGICI CHE TENDONO A FAVORIRE UN AUMENTO DELLA BIODIVERSITÀ SPECIFICA NEI POPOLAMENTI ITTICI» stabilendo pertanto che «PRIMA DI PROCEDERE A QUALSIASI OPERAZIONE SUL FONDALE MARINO, dovrà essere eseguita una specifica campagna per l’esatta individuazione morfologica e la mappatura delle stesse tramite sidescan

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.: OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title: Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	28 of 70

sonar per una fascia di almeno 400 m di larghezza centrata lungo l'asse teorico di tracciato.[...]
 Oltre al rilievo di superficie suddetto, nella stessa area dovrà essere eseguita una indagine subacquea con ROV dotato di sonar panoramico in grado di eseguire riprese video e registrazioni georeferenziate da raffrontare con i risultati di mappatura ottenuti dagli strumenti di superficie. Ancora per quanto riguarda i massicci corallini e le aree di "biocostruzioni", si rinvia alle prescrizioni riferite al quadro di riferimento ambientale per ciò che riguarda la necessità di effettuare, preventivamente alla suddetta mappatura, una ricerca approfondita sul censimento di tali affioramenti e sulla loro valenza ecologica. Tali ricerca costituirà la base su cui definire ed effettuare un programma di monitoraggio di tali formazioni da condurre ante, durante e dopo la posa della condotta».

La prescrizione, al di là degli accorgimenti imposti, evidenzia -come si diceva l'unicità delle formazioni coralline de quibus, e la loro funzione "riproduttiva", imponendone la tutela.

6- La successiva prescrizione A.9 stabilisce che, sulla scorta dei risultati delle indagini e dei rilievi diretti a censire le biocostruzioni di cui alle precedenti prescrizioni A.7 e A.8, «in sede di progetto esecutivo dovrà eventualmente essere ridefinito il tracciato della condotta sottomarina e del cavo a fibra ottica (FOC) con garanzia del mantenimento di una DISTANZA MINIMA DI SICUREZZA DI ALMENO 50 M DA OGNI MASSICCIO CORALLINO O AFFIORAMENTO DI "BIOCOSTRUZIONI" PIÙ VICINO», soggiungendo che «qualora ciò non fosse possibile dovrà essere ampliata la fascia di indagine di 400 m suddetta SINO AD ASSICURARE IL RISPETTO DELLA DISTANZA MINIMA DI SICUREZZA DELLA CONDOTTA E DEL CAVO A FIBRA OTTICA (FOC) DI 50 M».

6.1- In claris non fit interpretatio.

La prescrizione A.9 introduce la misura di concreta protezione immaginata dal Decreto VIA a tutela di questi «unici» habitat marini: vale a dire UN FRANCO DI SICUREZZA PARI AD ALMENO 50 METRI da ognuna delle formazioni eventualmente presenti, dunque una misura minima (e per ciò stesso inderogabile).


A conferma dell'inderogabilità della misura suddetta, poi, il decreto VIA - sempre nella prescrizione A.9 - dispone che, laddove nell'originaria area indagata di 400m non dovesse essere possibile progettare il tracciato rispettando la distanza di 50m da ogni formazione, l'originaria fascia d'indagine di 400m dovrà essere ampliata «sino ad assicurare il rispetto della DISTANZA MINIMA DI SICUREZZA».

Anche qui, la chiarezza della prescrizione renderebbe ultroneo ogni commento. Tuttavia, onde evitare equivoci di sorta e letture suggestive -di cui si dirà appresso se ne ribadisce ulteriormente il contenuto: era (ed è) compito di Tap ispezionare il fondale marino fino a quando non sarà stata individuata un'area in cui il tracciato della condotta/FOC garantisca il rispetto della distanza MINIMA di 50m da ogni massiccio corallino e affioramento di biocostruzione eventualmente presente.

Al fine di ottemperare alla detta prescrizione, pertanto, Tap doveva (e deve) disegnare nel progetto esecutivo un tracciato che sia in grado di garantire il rispetto - in ogni suo punto- della distanza minima di sicurezza di 50m: alterum non datur.

7- Viene poi in considerazione la prescrizione A.10.

Questa prescrizione -come pure risulta chiaramente per tabulas dalla piana lettura della stessa-disciplina la metodologia di posa della condotta in tutte le aree sensibili, disponendo che «in tutte le aree critiche in cui è prevista la posa della condotta e del cavo a fibra ottica (FOC), dovute all'estrema vicinanza del tracciato con massicci corallini e aree con affioramenti di biocostruzioni, aree di affondamento di residuati bellici, aree di esercitazioni militari di tiro [etc.; ndr] al fine di scongiurare ogni pericolo di possibile interferenza che potrebbe avere una ripercussione negativa» il progetto esecutivo deve prevedere «tassativamente il cosiddetto "varo guidato" (varo assistito in continuo da ROV) con garanzia di posa della condotta e del cavo a fibra ottica entro un corridoio massimo di 10 m di larghezza (tolleranza massima di +/-5m)», con la precisazione che «il suddetto pericolo di interferenza dovrà essere scongiurato anche

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	29 of 70

nei confronti del “campo ancore” di tutti i mezzi navali interessati alla posa e all’interramento della condotta e del cavo a fibra ottica».

7.1- Occorre soffermarsi anche sulla portata di questa prescrizione, sempre al fine di sgombrare il campo da tentativi di ricostruzioni manipolative.

La prescrizione A.10 -come detto- è finalizzata a evitare ogni possibile interferenza della condotta/cavo FOC con una serie di elementi eventualmente presenti sul fondale marino.

Con specifico riferimento alle biocostruzioni (ai fini qui in rilievo) la prescrizione A.10 non introduce distanze nuove e/o diverse rispetto a quella minima di sicurezza prevista dalla precedente prescrizione A.9 (questa, invero, è la fantasiosa tesi sostenuta da Tap).

Anzi, il decreto VIA dispone che, allorché il tracciato sia estremamente vicino alle biocostruzioni (e l'estrema vicinanza -come chiarisce la prescrizione A.9- si verifica tutte le volte in cui il tracciato si trovi ad appena 50m dalle biocostruzioni esistenti), l'attività di posa della condotta (dunque -per così dire- il momento esecutivo vero e proprio) deve avvenire mediante il detto varo guidato, al fine di evitare che, vuoi per le correnti marine, vuoi per altre ragioni, la posa della condotta -pur prevista nel progetto ad almeno 50m dalle biocostruzioni- di fatto violi quella distanza minima di sicurezza.

4.1.2 Risposta del proponente

In relazione alla tematica del rispetto dei 50 m della condotta dalla biocostruzioni e la possibilità di ridurre tale distanza nel caso di utilizzo del varo guidato, si rimanda alla risposta riportata dal proponente nel paragrafo 2.2.2.


4.2 Osservazione n. 3

4.2.1 Testo dell'osservazione

8- TAP ha effettuato indagini sugli affioramenti ed è giunta a risultati che – contrariamente a quanto viene asserito – non “confermano” affatto il quadro emerso nel 2012-2014 (cioè “affioramenti sparsi” tra quota -50 e -70m di profondità e affioramenti più rilevanti a decine di metri a sud del tracciato): i massicci coralligeni e le biocostruzioni esistenti, al contrario, sono così diffusi e presenti che se ne individuano (numerossissimi e anche rilevanti) già sotto costa fin dalla quota di -30m di profondità; tant'è che la stessa società ammette di **NON poter ottemperare alla prescrizione A.9!!!**

Nello Studio Preliminare Ambientale (**SPA**) presentato in allegato all'istanza di assoggettabilità a VIA cui si riferiscono le presenti osservazioni si legge che è stata rilevata «la presenza equidistribuita di affioramenti di biocostruzioni che **NON** hanno permesso di identificare un percorso libero tale da evitare l'interferenza diretta di ogni singolo affioramento» (pag. 155) e che «**RISULTANO PRESENTI BIOCOSTRUZIONI A DISTANZE INFERIORI DAL LIMITE MINIMO DEI 50 METRI RICHIESTO DALLA PRESCRIZIONE A.9**, nonostante la fascia di indagine sia stata ampliata fino a 800 metri dai corridoi di posa della condotta e del cavo fibra ottica (400 metri in più rispetto al limite richiesto dalla prescrizione A.7)» (pag. 11). Val la pena evidenziare (a riprova della diversità della situazione reale rispetto a quella emergente dalle rappresentazioni iniziali) che la società proponente -peraltro dopo aver richiesto proroghe e/o sospensioni del termine per la presentazione della documentazione di ottemperanza- è stata costretta a chiedere l'archiviazione del procedimento di ottemperanza alla prescrizione A.9, dovuto all'impossibilità (attualmente ancora **irrisolta**) di disegnare un tracciato che rispettasse le prescrizioni de quibus.

9- Come detto, il decreto VIA è stato adottato, in senso favorevole al proponente, sulla scorta di uno specifico quadro conoscitivo, caratterizzato -secondo Tap dalla presenza di affioramenti sparsi tra -50 e -70m di profondità e dalla presenza di coralli più rilevanti a decine di metri a sud del tracciato. La situazione reale, però, è sensibilmente diversa da quella descritta nell'originaria procedura di VIA tanto da impedire a Tap di ottemperare alla prescrizione A.9.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	30 of 70

Questa circostanza, come previsto dalla legge, impone allora la **riedizione dell'intero procedimento di VIA originario**; le valutazioni degli impatti originarie, infatti, non sono più attendibili perché **la situazione reale è totalmente differente rispetto a quella rappresentata in origine da Tap e sulla scorta della quale sono state compiute le valutazioni (ivi incluse la scelta dell'approdo di Melendugno tra le diverse alternative) di cui al decreto VIA, oggi totalmente vane.**

A tacer poi del fatto che lo stesso scollamento tra la situazione reale e la situazione posta alla base del decreto VIA -col conseguenziale obbligo di riapertura dell'originario procedimento di VIA- era già emerso, appena un anno addietro, in relazione alle fanerogame marine presenti nello stesso tratto di mare del Coralligeno di cui oggi si discute: nel quadro conoscitivo sulla cui base è stato adottato il decreto VIA, invece, non vi erano praterie di Posidonia oceanica/Cymodocea nodosa nell'area di progetto, invece comparse nel 2017/2018 (vi è addirittura una prateria di Cymodocea di 30 ettari), per essere gravemente interferite (con distruzione e asportazione pacificamente ammessa di porzioni del prato) dal progetto stesso.

Donde -come si diceva- la necessità di riaprire l'originaria via.

4.2.2 Risposta del proponente

TAP nell'ambito della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (2013-2014) e sulla scorta delle indagini geofisiche ed ambientali eseguite, aveva riportato la presenza diffusa di affioramenti a coralligeno nell'area di Progetto. Ad esempio, nel documento rif. IAL00-ERM-643-Y-TAE-1020 - Integrazioni allo studio di impatto Ambientale Aprile 2014 - Allegato 3 - Risposte alle Osservazioni del Pubblico, a pag. 229 è stato precisato:

“Si deve inoltre tener presente che gli impatti:

- sono in ogni caso inevitabili visto che l'area con affioramenti rocciosi è stata rilevata lungo l'intero corridoio di approdo italiano scelto (inteso come macro-corridoio)”


Inoltre, in relazione alle biocostruzioni di dimensioni rilevanti, era già stato indicato nel documento “Relazione tecnica sulla movimentazione di fondali marini per la posa della condotta e del cavo a fibra ottica – Allegato 11 ESIA 2014” che:

“Le indagini ROV effettuate nel mese di Febbraio 2014 hanno permesso di escludere la presenza di grandi affioramenti lungo i tracciati delle sealines.”

I risultati delle indagini summenzionate, sono state valutate dalla CTVIA nell'ambito del procedimento di verifica di impatto ambientale e riportati nelle prescrizioni del D.M. 223/2014 in particolare nelle prescrizioni A.7 e A.10 in cui si riporta rispettivamente:

- A.7: Tenuto conto che nell'area interessata dal corridoio di posa della condotta e del cavo a fibra ottica (FOC) è stata individuata la presenza a grande scala di massicci corallini e aree con affioramenti di "biocostruzioni"..
- A10: In tutte le aree critiche in cui è prevista la posa della condotta e del cavo a fibra ottica (FOC), dovute all'estrema vicinanza del tracciato con massicci corallini e aree con affioramenti di "biocostruzioni",

TAP, quindi, a seguito dell'emissione del Decreto di Compatibilità Ambientale D.M. 223/2014, nel rispetto delle prescrizioni Ministeriali, ha eseguito una serie di ulteriori indagini marine per caratterizzare in dettaglio gli affioramenti rilevati già durante il procedimento di VIA estendendo, nel

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	31 of 70

contempo, l'area investigata fino ad 800 m rispetto all'asse del tracciato. I risultati delle indagini hanno confermato di fatto il quadro riportato nella VIA e permesso di verificare la omogenea distribuzione delle biocostruzioni sia a nord che a sud del tracciato nonché di stabilire le dimensioni morfologiche e la qualità delle stesse anche grazie alla raccolta diretta di campioni.

4.3 Osservazione n. 4

4.3.1 Testo dell'osservazione

10- A fronte di ciò però accade che:

A) è stato frazionato il progetto dell'opera in parte on shore e parte off shore (tralasciando qui, solo per brevità, la questione della "separazione" del progetto TAP e del progetto SNAM);

B) per la parte off shore è stata operata una ulteriore suddivisione, tra progettazione esecutiva (e realizzazione) del microtunnel e progettazione esecutiva (e realizzazione) della condotta sottomarina;

C) è stato progettato e realizzato anzitutto il microtunnel;

D) Tap afferma oggi di non poter ulteriormente ampliare il campo d'indagine al di là di quello già ispezionato (come impone la prescrizione A.9 al fine d'individuare un'area in cui progettare un tracciato della condotta rispettoso della distanza minima di sicurezza di 50m da ogni affioramento) perché -per ragioni tecniche- il tracciato della condotta e la sua concreta posa in opera sono vincolati

all'exit point del microtunnel (peraltro rappresentato in modo errato rispetto al prato di Cymodocea nella figura 3.4 di pag. 18 e indicato erroneamente alla profondità di "21 metri" a pag. 113).

4.3.2 Risposta del proponente

In relazione alle lettere A, B e C, si rimanda all'osservazione riportata nel paragrafo 2.1.2.

Per quanto riguarda la lettera D: l'ampliamento del campo di indagine è stata eseguita da TAP nell'ambito delle possibilità tecniche offerte dall'approdo che è stato selezionato in fase di VIA come la migliore soluzione tecnico-ambientale rispetto a tutte le 12 alternative valutate.


In relazione alla contestazione di cui alla fig. 3.4 di pag. 18 ed il riferimento ai 21 m di pag.113 non si comprende a cosa l'autore dell'osservazione faccia riferimento.

4.4 Osservazione n. 5

4.4.1 Testo dell'osservazione

Si riporta -per comodità di lettura- quanto afferma Tap alle pagg. 109 ss. Dello SPA: «la verifica del rispetto dei requisiti della Prescrizione A.9 e A.10 è stata sviluppata attraverso un processo valutativo che ha previsto in primo luogo la verifica di un eventuale corridoio libero da biocostruzioni (50 m di distanza) all'interno del quale effettuare ottimizzazione del tracciato di progetto. A tal proposito la fascia di indagine di 400 m richiesta dalla Prescrizione A.7 è stata ampliata fino a garantire la copertura di un buffer di 800 m in corrispondenza della cosiddetta Area 5 ritenuta la più importante dal punto di vista della presenza delle biocostruzioni.

*Le indagini di approfondimento, realizzate nel periodo settembre – novembre 2017 (sotto il coordinamento tecnico e scientifico del Prof. G. Ardizzone), hanno **confermato che all'interno del corridoio investigato le biocostruzioni sono omogeneamente distribuite e tale distribuzione NON permette alcuna ridefinizione del tracciato come richiesto dalla prescrizione A.9 ai fini di evitarne l'interferenza.***

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	32 of 70

È stato verificato che un'ulteriore estensione dell'area di investigazione ai fini della verifica della distribuzione delle biocostruzioni e la conseguente valutazione della ridefinizione del tracciato non avrebbe avuto senso dal punto di vista tecnico ed ambientale in quanto:

· IL TRACCIATO DEL GASDOTTO OFFSHORE IN USCITA DAL MICROTUNNEL VERSO MARE, È VINCOLATO RIGIDAMENTE RISPETTO A QUEST'ULTIMO. *Tale vincolo non permette significative ridefinizioni del tracciato all'interno dell'Area 5 e deviazioni rispetto alla rotta di progetto tali da uscire oltre il buffer attualmente investigato (800 m centrato sull'asse della condotta) [...];*

- qualsivoglia eventuale ridefinizione del tracciato verso nord non permetterebbe di ottenere benefici dal punto di vista ambientale considerata la distribuzione delle biocostruzioni rilevata [...];*
- una eventuale ridefinizione del tracciato verso sud non risulta egualmente perseguibile dal punto di vista ambientale in quanto il corridoio di posa interesserebbe tra le altre biocostruzioni, anche gli affioramenti a coralligeno di dimensioni rilevanti» (sic!!!).*

4.4.2 Risposta del proponente

Si conferma quanto riportato dal proponente nello SPA.

4.5 Osservazione n. 6

4.5.1 Testo dell'osservazione

11- *La lettura delle prescrizioni A.7, A.9 e A.10, peraltro, dequota totalmente il tentativo ricostruttivo con cui Tap tenta di evitare la (invece necessaria) riapertura della VIA originaria.*

Dopo aver ritirato la procedura di verifica di ottemperanza alla prescrizione A.9 - per le ragioni evidenziate - Tap ha infatti chiesto la verifica di assoggettabilità di quella che -sempre secondo la società- sarebbe una mera modifica progettuale introdotta al fine di «ottimizzare» gli impatti sulle biocostruzioni coralline (gli effetti nefasti del termine ottimizzare, quando usato da Tap, saranno appresso evidenziati).

Questa modifica consisterebbe nell'aver immaginato di agganciare il cavo FOC alla condotta («installazione in configurazione "piggy-back" direttamente sulla condotta offshore»), così eliminando il tracciato appositamente previsto per il cavo FOC e in tal modo «eliminando l'interferenza del cavo FOC con le biocostruzioni e quindi minimizzare le interferenze complessive delle opere a progetto sulle biocostruzioni» (cfr. pag. 12 dello Studio Preliminare Ambientale).

In effetti, sovrapporre le due infrastrutture fa sì che (per la porzione in cui si sovrappongono) in luogo di due tracciati ne occorrerà uno solo.

*Il punto, però, è che l'unico tracciato rimasto (quello della condotta con sopra il cavo FOC) viola apertamente le misure di tutela del decreto VIA ed è **tale da devastare gli habitat marini**: la condotta (e il cavo FOC sovrapposto), secondo il progetto di Tap, saranno infatti posati **sulle biocostruzioni esistenti**.*


Richiamando il citato parere ISPRA (poi superato dal decreto VIA, ma la circostanza è evidentemente di poco momento!) Tap tenta di sterilizzare completamente la prescrizione A.9 e la "distanza minima di sicurezza" assoluta di 50m da essa imposta, leggendola in combinato disposto con la prescrizione A.10 (che - come detto- riguarda invece la metodologia di posa della condotta), finendo così con l'affermare che (cfr. pag. 14 dello studio):

- «la distanza di rispetto dei 50 m dalle biocostruzioni è da considerarsi ridotta a 5 m (corridoio di 10 m, +/- 5 m da asse condotta) nel caso di utilizzo del varo guidato durante la posa della condotta»;

- «le biocostruzioni, presenti all'interno del corridoio di posa di 10 m, non devono presentare caratteristiche dimensionali e qualità ecologica tali da ritenersi rilevanti».

Emergono in questo modo (illegittimamente) due nuovi elementi, non previsti dal decreto VIA:

1) *l'uso del varo guidato riduce la distanza minima di sicurezza a 5m (un decimo di quella minima inderogabile richiesta dal decreto VIA);*

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.: OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title: Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	33 of 70

2) meritano protezione le sole biocostruzioni di dimensioni non inferiori a 10m; tutte le altre -per ragioni che non è dato conoscere- diventano improvvisamente irrilevanti, perdendo quelle caratteristiche di unicità che -secondo il decreto via ne imponevano la tutela in via assoluta.

In questo modo Tap finisce per affermare espressamente (senza farsi problemi di sorta) che:

- nell'area 5, quella «più significativa dal punto di vista biologico [...] posta tra circa -30 e -80 m di profondità che presenta gli affioramenti più interessanti per il bioconcrezionamento

», RISULTANO «BEN 86 AFFIORAMENTI LOCALIZZATI ENTRO I 5 METRI DAL TRACCIATO DELLA CONDOTTA», con una «superficie reale (3D) totale degli affioramenti a Coralligeno rilevati all'interno del buffer di interesse (+/- 5 m) e PARI A CIRCA 1.740 M2»;

- nelle aree 1-2-3 è stato poi identificato «un totale N. 22 strutture [...] localizzate entro i 5 m dal tracciato dalla condotta», con una «superficie reale (3D) totale delle strutture [...] rilevate all'interno del buffer di interesse (+/- 5 m) e pari a circa 120 m2».

A ciò si aggiunga che – sempre secondo quanto dichiarato nel citato studio ambientale – gli interventi di Post-Lay interesseranno altri 6 affioramenti nel Post- Lay3 nell'Area 5, con «superficie reale (3D) totale degli affioramenti a Coralligeno rilevati all'interno della superficie occupata dai lavori di post-lay è pari a circa 79 m2» (per un totale interferito nel corridoio di posa e nel post-lay dell'Area 5 pari ad almeno «1.819 m2») e altre due strutture nel Post-Lay1 nell'Area 3.

Insomma, l'«ottimizzazione» determinerà la totale distruzione di almeno 2km quadrati di biocostruzioni marine (si tratta, tra l'altro, soltanto di quelle localizzate nel corridoio di posa della condotta e nel Post-Lay cui occorre aggiungere quelle -di ampiezza sconosciuta- localizzate fuori dal corridoio di posa ma a meno dei 50m di sicurezza prescritti dal decreto VIA); e ciò anche perché -lo si ripete- la localizzazione del tracciato è vincolata all'exit point del microtunnel, che Tap ha realizzato SENZA CONSIDERARE QUALI IMPATTI AVREBBE DETERMINATO LA POSA DELLA CONDOTTA CONNESSA A QUEL MICROTUNNEL.

4.5.2 Risposta del proponente

TAP conferma che l'ottimizzazione progettuale proposta con la posizione del cavo a fibra ottica (FOC) resa solidale con la condotta (posizione piggy back) consente una ulteriore diminuzione delle residuali superfici di biocostruzioni impattate. La superficie di impatto citata dal Comune nelle sue osservazioni di «almeno 2 km quadrati» (ossia di 2 milioni di metri quadrati) non trova alcun riscontro nei documenti TAP. Il proponente ribadisce che la superficie impattata è pari a circa 4.100 m² (rif. tabella 5.1, pag. 135 dello SPA) ovvero circa 487 volte (!) inferiore a quanto asserito dal Comune.

Circa la superficie reale interferita si faccia riferimento anche alle risposte riportate nel paragrafo 3.9.2.


4.6 Osservazione n. 7

4.6.1 Testo dell'osservazione

12- *In definitiva, dunque, si può riassuntivamente osservare che:*

- la prescrizione A.9 è palesemente violata; Tap non ne fa mistero e, anzi, lo ammette serenamente; - tale violazione -come visto- dipende dall'aver sezionato l'opera e valutato gli impatti discendenti dalle singole sezioni senza considerare gli effetti cumulativi e complessivi;

- ciascuna sezione -in sé considerata- provoca impatti che -per Tap- sono tutto sommato contenuti (sebbene nella specie si parli di distruggere almeno 2km quadrati di biocostruzioni; così come poco più di un anno fa si sia parlato di distruggere porzioni di prateria di Cymodocea). Se però com'è doveroso e imposto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di VIA, si sommano i singoli impatti (par TAP di poco momento) provocati da ciascuna sezione (a terra ea a mare) ne deriva una devastazione di dimensioni difficilmente circoscrivibili, in aperta frontale delle cautele pure imposte dalla normativa vigente e -sovente-rafforzate dal decreto VIA;

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	34 of 70

Del tutto destituita di ogni fondamento giuridico e fattuale è pertanto l'affermazione di TAP secondo la quale "in conclusione [...] si ritiene che gli impatti sulla componente biocostruzioni siano non significativi e che siano stati forniti tutti gli elementi per la valutazione positiva delle ottemperanze alla prescrizioni A.9, A.10, A.31 quest'ultima riferita alla sola componente biocostruzioni" (cfr. pag. 162 dello SPA): al contrario, gli impatti sono numerosissimi, devastanti e dunque inammissibile.

Alla luce di quanto precede nonché di quanto riportato nel Rapporto tecnico che qui si allega, il Comune di Melendugno in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. Ing. Marco Poti

CHIEDE

Che codesto spett.le Ministero rigetti la richiesta di verifica di assoggettabilità presentata da TAP e disponga, invece della riapertura dell'originaria procedura di VIA perché le soluzioni proposte come ottimizzazioni degli impatti si risolvono in una palese violazione delle prescrizioni del decreto VIA (peraltro ammessa apertamente dalla stessa TAP)

4.6.2 Risposta del proponente

Non vi è alcuna violazione della prescrizione A.9; al contrario il presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è finalizzato per l'appunto a valutare in maniera dedicata ed approfondita le interferenze residuali della condotta sottomarina con gli affioramenti di biocostruzioni e, così, ottemperare alle prescrizioni A.9 e A.10 e A.31, quest'ultima riferita alla sola componente biocostruzioni, del D.M. 223/2014 come modificato dal D.M. 72/2015. Il tutto, in linea con quanto dichiarato da TAP sin dall'originario procedimento di VIA e, da ultimo, nell'ambito dello SPA consegnato ai fini del presente procedimento di verifica (cfr. in particolare il passaggio riportato al paragrafo 4.4.2).


4.7 Macrotemi

4.7.1 Mancata distinzione tra i documenti trasmessi di quelli destinati ad ottemperare una prescrizione piuttosto che un'altra (pag. 4)

Risposta del proponente:

Lo SPA presenta in modo chiaro gli elementi di analisi relativi alle verifiche di ottemperanza alla prescrizione A.9, A.10 e A.31 quest'ultima per la sola componente biocostruzioni. In particolare:

- Riguardo la prescrizione A.9, i seguenti paragrafi dello SPA riportano:
 - Valutazione sulla ridefinizione del tracciato per il mantenimento della distanza di 50 m: par. 4.3.6;
 - Ampliamento della fascia di indagine di 400: par. 4.2.3, par. 4.3.3, par. 4.3.6, Allegato 4;
- Riguardo la prescrizione A.10, i seguenti paragrafi dello SPA riportano:
 - Utilizzo del varo guidato in aree critiche dovute all'estrema vicinanza con le biocostruzioni: par. 3.2.5;
 - Pericolo di interferenza da parte del campo ancore: par. 3.2.4 e par. 5.5;
- Riguardo la prescrizione A.31 (per la sola componente biocostruzioni), si faccia riferimento ai seguenti paragrafi e Allegati dello SPA:

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	35 of 70

- Mappatura: par. 4.2, Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4, Allegato 10, Allegato 11, Allegato 12;
- Distanza dalla condotta: par. 4.3.2.1, Allegato 2, Allegato 5, Allegato 6, Allegato 7, Allegato 8 e Allegato 9.
- Dimensione: par. 4.2.2, par. 4.2.3, par. 4.2.4, par. 4.3.2, par. 4.3.3, par. 4.3.5, Allegato 5, Allegato 6, Allegato 7, Allegato 8 e Allegato 9, Allegato 10, Allegato 11;
- Qualità: par. 4.2.2, par. 4.3.2, par. 4.3.3, par. 4.3.4, Allegato 1, Allegato 2, Allegato 10, Allegato 11;
- Monitoraggio: par. 4.3.4, par. 6.2, Allegato 13.

4.7.2 Lo SPA sminuisce la qualità e la rarità delle biocostruzioni (pag. 5)

Risposta del proponente:

Lo SPA ha illustrato con estremo dettaglio quanto presente lungo il tracciato del gasdotto senza sminuire le caratteristiche delle biocostruzioni rilevate.


I rilievi effettuati con Multibeam e ROV hanno permesso di fornire un atlante con la posizione georeferenziata di tutti gli affioramenti presenti lungo il tracciato, con le fotografie degli ambienti e delle specie presenti. Tali affioramenti, o bioconcrezionamenti, erano per lo più sconosciuti anche nella documentazione tecnica della Regione Puglia e nella bibliografia scientifica.

I rilievi di dettaglio effettuati successivamente nell'Area 5, quella che si è mostrata essere la più interessante dal punto di vista ambientale, hanno permesso di fornire liste con centinaia di specie di macrozoobenthos di fondo mobile e di fondo duro, e di microfitobenthos, così come prescritto dal MATTM.

Nello SPA tali fondali vengono definiti come affioramenti del Coralligeno circondati da un popolamento ascrivibile al Detritico, mettendone in evidenza qualità e ruolo ecologico.

Nello studio non si ribadisce il concetto di "rarità" di tali bioconcrezionamenti in quanto le strutture del largo (letti a ostriche) sono piuttosto comuni e diffusi tra i 100 e i 200 m di profondità in tutto il Mediterraneo mentre per il Coralligeno si tratta di un bioconcrezionamento noto per le coste pugliesi dagli anni '60, e cartografato intorno tutte le coste pugliesi nel 2014 con il progetto BIOMAP.

Il lavoro successivo è stato quello di limitare al minimo possibile le interferenze tra il tracciato del gasdotto e i bioconcrezionamenti, modificando il percorso del gasdotto nel modo più opportuno e prendendo gli accorgimenti tecnici necessari a limitare l'impatto.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	36 of 70

4.7.3 Interpretazione delle prescrizioni A.9 e A.10 (pag. 5)

Risposta del proponente:

Per tale osservazione si faccia riferimento alla risposta riportata nel capitolo 2.2.2.

4.7.4 Frazionamento della Prescrizione A.31 (pag. 5)

Risposta del proponente:

La prescrizione A.31 è stata ottemperata con determina MATTM - DVA n. 0000358 del 20.11.2017 a meno della componente biocostruzioni. In particolare, il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto che l'ottemperanza della Prescrizione A.31, per tale componente ambientale, sarebbe stata valutata successivamente *“..a valle dell'acquisizione di dati di dettaglio relativi alla definizione ed interpretazione dei fondali interessati dalle biocostruzioni..”*.

TAP quindi non ha effettuato alcun frazionamento dell'ottemperanza alla prescrizione A.31, ma nel rispetto della condizione contenuta nel provvedimento di ottemperanza succitato, a valle della raccolta dei dati di dettaglio richiesti, ha trasmesso tutte le informazioni relative a qualità, dimensione, distanza e mappatura relativa alle biocostruzioni.

Tale trasmissione, in particolare, è stata effettuata nell'ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA in oggetto.


Il Ministero dell'Ambiente con nota MATTM-DVA 16243 del 25.06.2019 circa la tematica in questione ha confermato che:

“Avendo codesta Società comunicato che nell'ambito della documentazione trasmessa ai fini della verifica di assoggettabilità, sono stati forniti, in un quadro organico, anche gli approfondimenti richiesti relativi alle indagini dei fondali interessati dalle biocostruzioni, si conferma che l'eventuale provvedimento favorevole di esclusione dalla VIA avrà valenza anche ai fini del completamento della verifica di ottemperanza alla prescrizione A.31).”

4.7.5 Rispetto della distanza dei 50 m del campo ancore ed applicazione del varo guidato anche per le ancore (pag. 6)

Risposta del proponente:

Si ribadisce, come descritto nel paragrafo 5.5 dello SPA, che al fine di evitare le interferenze con elementi sensibili come le biocostruzioni, l'appaltatore provvederà ad identificare areali liberi da tali affioramenti all'interno dei quali verranno posizionate le ancore. L'utilizzo di apparecchiature video mediante ROV fornirà le sufficienti garanzie per scongiurare potenziali interferenze del campo ancore su tali affioramenti.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	37 of 70

Analisi e Valutazione di Impatto Ambientale

4.7.6 Mancata effettuazione dello Studio Geologico in fase di VIA (pag 8);

Risposta del proponente:

Si evidenzia che nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sono stati trasmessi i seguenti rapporti tecnici relativi alla caratterizzazione geofisica e geotecnica della sezione offshore del progetto TAP:

- OPL00-DOF-150-G-TRP-0004 – Allegato 7 – Appendice 10 dell'ESIA 2013
- OPL00-DAP-150-Y-TRE-0001 – Allegato 7 – Appendice 11 dell'ESIA 2013
- OPL00-FOC-150-Y-TRG-0001 – Allegato 14 b – Integrazioni all'ESIA 2014

4.7.7 SPA non menziona la prescrizione A.31 (pag. 9);

Risposta del proponente:

Lo SPA menziona la prescrizione A.31 alle seguenti pagg. 11, 12, 14, 15, 42, 74, 90, 151, 155, 156, 157, 163. Inoltre, per l'identificazione dei riferimenti degli specifici temi trattati all'interno dello SPA relativi alla A.31, si rimanda alla risposta all'osservazione del paragrafo 4.7.1.

4.7.8 Necessario progetto esecutivo per adempiere alle prescrizioni (pag. 12);

Risposta del proponente:

La documentazione tecnica sottomessa dal proponente nell'ambito del processo approvativo delle verifiche di ottemperanza proviene dagli approfondimenti condotti in fase di progetto esecutivo. Lo stesso è avvenuto per la documentazione prodotta nell'ambito dello SPA.


4.7.9 Interferenze dei cavi con le biocostruzioni (pag. 13);

Risposta del proponente:


Come indicato nel Progetto Definitivo (Doc. IAL00-SPF-000-A-TRE-0001 Rev.01; si veda pag. 19 - Tab. 12) gli attraversamenti di cavi sottomarini da parte della pipeline sono quattro.

Tabella 4-1: Interventi di Preparazione degli Attraversamenti di Cavi

KPof	Profondità	Est	Nord	Descrizione
(km)	(m)	(m)	(m)	(-)
62.772	-800.9	310,812	4,486,919	Crossing - C4
79.343	-124.8	295,797	4,481,685	Crossing - C5
88.369	-117.5	289,241	4,476,718	Crossing - C6
90.880	-103.2	287,877	4,474,659	Crossing - C7


 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	38 of 70


Dei quattro attraversamenti sopra riportati solamente uno, l'attraversamento C7 risulta essere localizzato in prossimità di un'area con presenza di letti di ostriche (Area 2). Come mostrato nella seguente Figura, l'area di occupazione dell'intervento per l'attraversamento del cavo non interferisce direttamente con alcuna struttura a letti di ostriche.




► **Figura 4-1: Attraversamento C7 a margine dell'Area 2 OGS**

Per completezza di informazione si riportano di seguito le cartografie degli altri attraversamenti in cui è possibile verificare l'assenza di aree con affioramenti.


 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.: OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title: Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	39 of 70




► **Figura 4-2: Attraversamento C4 –Area Priva di Biocostruzioni**



► **Figura 4-3: Attraversamento C5 –Area Priva di Biocostruzioni**

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	40 of 70



► **Figura 4-4: Attraversamento C6 –Area Priva di Biocostruzioni**


4.7.10 Sedimenti movimentati per l’installazione della FOC all’interno delle aree con presenza di biocostruzioni (pag. 13)

Risposta del proponente:

L’ottimizzazione progettuale relativa all’installazione della FOC in modalità piggy-back, ha permesso di evitare la movimentazione del fondale interessato dalla presenza di biocostruzioni; la rimanente parte di fondale che verrà occupato dalla FOC installata in modalità post-trenching non è occupato da biocostruzioni.

A tal proposito quindi non si comprende l’obiezione sollevata a pag. 13 che riporta: “rispetto ai 27.000 metri cubi circa di movimentazione (leggi scavo) di sedimenti previsti nel 2014 si parla ora della metà, vale a dire di circa 13.600 m³ di sedimenti (che detto da chi qui scrive sono un enorme cosa in un fondale così ricco nell’area di bioconcrezioni e coralligeno..”.

Di fatto i 13.700 m³ di sedimento non verranno movimentati dentro aree con presenza di biocostruzioni ma al di fuori delle stesse.




	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	41 of 70


4.7.11 Presenza di 3 grandi affioramenti individuati tra 60-70 m di profondità (pag. 15)


Risposta del proponente:

I tre affioramenti citati nelle osservazioni del Comune di Melendugno sono stati codificati con codici A5_C01-14, A5_Dig-35 e A5_Dig-27.

Solamente l'affioramento "A5_C01-14" è direttamente interessato dalla posa della pipeline/FOC. Nell'Allegato 2 dello SPA (Mapbook Fotografico) è riportata una dettagliata analisi e rappresentazione dell'affioramento in questione di cui si riportano di seguito in estratto i dettagli sia morfologici sia ecologici.



 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	42 of 70



OUTCROP DIGITIZATION / DIGITALIZZAZIONE AFFIORAMENTI A5_C01-14	
Depth / Profondità Min (m)	-60,00
Depth / Profondità Max (m)	-60,37
Area 2D (m ²)	24,00
Area 3D (m ²)	24,18
Note: statistics for outcrop digitization / statistiche per digitalizzazione affioramenti	

Outcrop / Affioramento	Taxa (eng)	Taxa (it)	Protected taxa / Taxa protetti	Disturb / Disturbo	Score / Giudizio
A5_C01-14	Encrusting Sponges	Spugne incrostanti		Sediment / Sedimento	scarso / scarso
	Filigrana Salmacina complex	Filigrana Salmacina complex			
	Hydrozoa	Idrozoi			

Come mostrato sopra si tratta di un affioramento con una superficie di circa 24 m² e valore ecologico scarso (caratterizzato accumuli di sedimento, presenza di taxa di strato intermedio con bassa copertura e scarsa presenza di biocostruttori). L'affioramento è colonizzato da spugne incrostanti, *Filigrana / Salmacina* e idrozoi.

4.7.12 By-pass della prescrizione A.9 per mancato rispetto dei 50 m di distanza (pag. 16)

Risposta del proponente:

Per tale osservazione si faccia riferimento alla risposta riportata nel paragrafo 2.2.2

4.7.13 A pag. 96 dello SPA sarebbe dichiarata l'interferenza con 1.740 mq di biocostruzioni coralligene a *Neopychnodonte coclear* (pag. 16)

Risposta del proponente:


I 1740 m² citati a pag. 96 dello SPA, fanno riferimento alla superficie 3D degli affioramenti rilevati in area 5 all'interno del buffer +/-5m. Pertanto:

- L'affermazione che vi sia un'interferenza diretta con 1740 m² biocostruzioni a coralligene a *Neopychnodonte coclear* non è corretta;
- Inoltre, le biocostruzioni a *Neopychnodonte coclear* sono state rilevate prevalentemente nelle Aree 1, 2, 3 e 4 e non sono tipiche dell'Area 5 presso cui sono stati mappati gli affioramenti a coralligeno.

4.7.14 A pag. 105 è annotata la previsione di scomparsa di una grande struttura di classe di diametro 6-8 metri e di altezza 0,5-1 metri (pag. 17)

Risposta del proponente:

Con specifico riferimento alla "struttura di classe di diametro 6-8 metri e di altezza 0,5-1 metri" si evidenzia che si tratta dell'affioramento codificato "A5-PL_Dig-4". Questo affioramento sarà

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	43 of 70

interessato insieme ad altri dall'intervento di post-lay come mostrato nella Figura 4.55 dello SPA. In merito al numero di biocostruzioni interferite dal Progetto TAP si evidenzia che nello SPA è stata riportata una dettagliata analisi accompagnata da una caratterizzazione delle dimensioni e caratteristiche morfologiche e del valore ecologico.

In merito al giudizio del valore ecologico delle biocostruzioni TAP ha presentato nel dettaglio la metodologia utilizzata in risposta alle specifiche richieste del MATTM nell'ambito del quadro prescrittivo. La valutazione della qualità dell'habitat in base ai rilievi ROV è stata effettuata da un istituto di ricerca, l'OGS, i cui specialisti hanno classificato le biocostruzioni sulla base di un giudizio esperto espresso tenendo conto dei principi di base e delle linee guide consigliate da ISPRA (protocollo per valutare il "Good Ecological Status" (GES) dell'Habitat Coralligeno descritto nelle schede metodologiche per l'attuazione della strategia marina – Scheda 7 Habitat Coralligeno, ISPRA).

La valutazione degli impatti sulle biocostruzioni interferite dal gasdotto TAP è riportata in dettaglio nel Capitolo 5 dello SPA.

Risulta evidente dunque come TAP abbia fornito tutti gli elementi necessari a stimare e valutare gli impatti dell'opera sull'ecosistema marino con particolare riferimento alle biocostruzioni e al coralligeno.

Si segnala che ai fini di stimare in modo ancora più accurato le interferenze del progetto con la biocenosi del coralligeno, nella Tavola 3 dell'Allegato 12 dello SPA sono stati identificati ed evidenziati tutti gli affioramenti direttamente interessati dalla pipeline/FOC e dagli interventi di post-lay.

4.7.15 Carenza di valutazione per un possibile spostamento verso sud (pag. 18)


Risposta del proponente:

La valutazione dello spostamento del tracciato verso sud è stata esaminata nell'ambito dello SPA a pag. 110 (Paragrafo "4.3.6 Conclusioni dell'Analisi Morfologica") alla quale si rimanda per ulteriori dettagli.

4.7.16 Lo SPA non rammenta che a fine esercizio non è prevista la rimozione del gasdotto (pag. 19)

Risposta del proponente:

Si conferma che a fine vita la condotta rimarrà poggiata sul fondale. Ciò è stato previsto nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale approvato con D.M. 223/2014. Per i dettagli si rimanda al documento "ESIA Italia - Capitolo 8 - Valutazione degli Impatti e Misure di Mitigazione doc id. IAL00-ERM-643-Y-TAE-1008 Rev. 0.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	44 of 70

4.7.17 Interventi post-lay e mancata verifica della riduzione delle interferenze rispetto alle biocostruzioni (pag. 21)

Risposta del proponente:

La localizzazione degli interventi post-laying è stata valutata ed autorizzata nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale (2013-2014). Con particolare riferimento all'interferenza dei post-lay con le biocostruzioni si rimanda alle valutazioni dello SPA riportate a pag. 119 e 129. Si evidenzia ad ogni modo che TAP, successivamente alla posa della condotta offshore, in funzione delle condizioni sito-specifiche che verranno rilevate, verificherà ogni possibile azione di mitigazione per ottimizzare ulteriormente detti interventi.

4.7.18 Carenza di informazioni circa il posizionamento delle ancore (Pag. 22)

Risposta del proponente:

Per tale osservazione si rimanda alla risposta fornita nel paragrafo 4.7.5

4.7.19 Assenza di informazioni circa le procedure da adottare al fine di prevenire gli sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (Pag. 22)


Risposta del proponente:

È compito di TAP presentare le procedure previste per la prevenzione degli sversamenti accidentali in mare nell'ambito delle verifiche di ottemperanza in corso d'opera (A.33 lettera j e A.55); a tal proposito prima dell'inizio dei lavori della fase 3, TAP invierà tali procedure agli enti competenti.

Si anticipano di seguito le principali procedure che saranno previste dal proponente ed i relativi requisiti dei mezzi navali:

- Tutti i mezzi navali coinvolti nelle operazioni offshore saranno allineati con i requisiti definiti dalla MARPOL 73/78 e relative successive integrazioni, definiti in funzione della stazza del singolo mezzo navale.
- I mezzi navali opereranno nel rispetto dei regolamenti IMO e SOLAS.
- I mezzi navali principali saranno equipaggiati con idonei sistemi antinquinamento, definiti all'interno di specifiche procedure di bordo (SOPEP).
- Saranno applicate le linee guida in merito alla gestione delle acque di zavorra (Convenzione Internazionale per il Controllo e la Gestione delle Acque di Zavorra e dei Sedimenti (IMO-2004)), adottata il 13/2/04 ed entrata in vigore in Italia in data 8/9/17.
- Saranno applicate le linee guida in merito alla gestione specie aliene (Convenzione Internazionale sul Controllo dei Sistemi Nocivi Anti-Fouling sulle Navi (AFS) (2001)).

Durante le attività di progetto eseguite dalla nave principale (Castoro Sei) sarà attiva una specifica Unità di emergenza dell'APPALTATORE in grado di assistere le attività di progetto (OSRT Team – Oil Spill Response Team).

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	45 of 70

La procedura di gestione delle emergenze adottata prevede la definizione di differenti scenari di intervento con le relative strategie di risposta, la definizione delle attrezzature di pronto intervento necessarie, il personale operativo dedicato con apposita formazione, le procedure di comunicazione in caso di emergenza.

Ciascuna nave operatrice principale sarà equipaggiata con kit di pronto intervento di emergenza. I Kit di pronto intervento comprenderanno apposito materiale idoneo per l'assorbimento degli sversamenti accidentali.

I kit di pronto intervento, normalmente, includono: panne oleoassorbenti, cuscinetti oleoassorbenti, sacchi di materiale granulare oleoassorbente, contenitori in plastica, DPI

Le procedure di progetto adottate al fine di minimizzare il rischio di incidenti e di sversamento di sostanze in mare prevedono inoltre:

- misure di prevenzione e mitigazione specifiche durante le fasi di bunkering (rifornimento) dei mezzi navali;
- misure di prevenzione e mitigazione specifiche per la gestione dei prodotti chimici di bordo e delle sostanze pericolose;
- verifiche sulle certificazioni dei mezzi navali impegnati nelle operazioni;
- verifiche periodiche sulle attrezzature di bordo così come definite dai costruttori delle apparecchiature stesse, dalle normative internazionali IMO/SOLAS/MARPOL e dal sistema di gestione della sicurezza di bordo;
- misure di prevenzione specifiche di dettaglio per il carico e scarico dei materiali di bordo (consumabili, rifiuti, materiali di costruzione, ecc);

4.7.20 Perplexità circa la ricolonizzazione del conglomerato cementizio che avvolge il gasdotto (pag. 23)

Risposta del proponente:


Il substrato cementizio verrà colonizzato da specie tipiche come dimostrato da numerosi studi i cui riferimenti sono riportati nel Capitolo 6 dello SPA a cui di rimanda per maggiori dettagli.

Analisi delle biocenosi del coralligeno

4.7.21 Analisi qualitativa delle biocostruzioni e delle specie censite (da pag. 24 a pag. 79)

Risposta del proponente:

Lo studio di TAP ha sempre considerato il Coralligeno come biocenosi di elevato valore nel suo insieme e quindi con l'attenzione di dover tutelare tutte le sue specie, anche perché non avrebbe alcuna logica tutelare solo alcune delle specie presenti.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	46 of 70

Le analisi delle immagini del ROV non avevano comunque finalità di censire le specie presenti, cosa che è stata fatta con i campionamenti effettuati secondo le prescrizioni previste. Le foto avevano lo scopo di caratterizzare l'andamento del fondale e dei suoi popolamenti. Tra l'altro, l'area complessivamente non presenta un fondale esclusivamente di coralligeno bensì un mosaico di Detritico e piccoli nuclei di Coralligeno di piattaforma ben individuabili dalla cartografia.

Si considera un esercizio assolutamente parziale e fuorviante parlare di "integrazione alla identificazione delle specie presenti" nelle fotografie riportate nei documenti citati nella osservazione. Andrebbero infatti analizzate le liste di specie censite in fase di campionamenti effettuati secondo le prescrizioni previste, che hanno la funzione di caratterizzare le biocenosi.


Si riportano di seguito in corsivo le principali obiezioni basate sull'analisi delle foto riportate da pag. 25 a pag. 79 del rapporto tecnico allegato alle osservazioni del Comune di Melendugno e si forniscono a seguire le relative controdeduzioni.

4.7.21 a) - (pag. 25) Si sottolinea quanto riportato nella relazione in cui non è stato possibile effettuare una accurata identificazione tassonomica delle specie presenti per mancata raccolta di campioni, ma è da segnalare che Eunicella verrucosa è indicata come "Vulnerabile" nella Lista Rossa IUCN.

Risposta del proponente:

Pur non comprendendo il nesso tra la mancata identificazione di specie per una ipotizzata mancanza di raccolta di campioni (essi sono stati raccolti in accordo con le prescrizioni del MATTM come riportato in premessa) e la segnalazione di *Eunicella verrucosa* (ben identificabile dalle foto), si sottolinea che:

- Nella IUCN Red List (versione 2019-1) è segnalata come Vulnerabile (VU) a livello globale () ma è al livello inferiore di minaccia ovvero "Quasi Minacciata (NT)" nel Mediterraneo (<https://www.iucnredlist.org/species/8262/50609250>);
- dalla consultazione della Lista Rossa IUCN Italiana (<http://www.iucn.it/scheda.php?id=-1466125484>) essa è inoltre segnalata come specie a "minor preoccupazione", con un rationale che recita "Attualmente la sua distribuzione è ampia e non presenta evidenze di declino e pertanto è valutata a "Minor Preoccupazione (LC)", una specie considerata "comune", una popolazione "stabile" e, per quanto riguarda le misure di conservazione "La specie gode già di parziale tutela essendo presente in alcune AMP italiane".

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	47 of 70

4.7.21 b) (pag. 25 - Foto 1): *Bonellia viridis*, ammasso giallo: probabilmente *Axinyssa digitata* o *ascidia Botrylloides giganteum*, macchia rosa: tunicato *Aplydium Tabarquensis* (SP), anellidi vari.

Risposta del proponente:

Viene citata la presenza nella foto di *Aplydium tabarquensis*. A parere della scrivente l'Ascidiaceo visibile nella foto non è *A. tabarquensis*, anche considerando che in letteratura tale specie è stata segnalata in acque costiere, a bassa profondità (26 m) (Petovic et al., 2017). Comunque, non risulta sia una Specie Protetta.

4.7.21 c) (pag 26 - Foto 5): Axinella ricoperta da sedimento (possibile scenario mortificante del post operam)

Risposta del proponente:

La foto illustra la situazione attuale, quella cioè di una condizione naturale di un'area soggetta ad elevata sedimentazione dove vive un gruppo di specie adattata a tale condizione.

4.7.21 d) (pag 30 – foto 1) Si segnala la presenza di *Eucinella* sp come Specie Protetta.

Risposta del proponente:


Nessuna specie del genere *Eunicella* (e non *Eucinella*) risulta essere protetta.

4.7.21 e) (pag. 32) Gli affioramenti osservati nell'Area 2 (trasetti C01, N02, N03, S04, S05 sono prevalentemente caratterizzati da biocenosi circalitorali identificabili come letti di ostriche. Sono costruite da concrezioni di sedimenti e conchiglie di *Neopychnodonte coclea* distribuite disordinatamente sul sedimento fangoso. Tutte le strutture osservate lungo il transetto C01 risultano fortemente impattate da accumulo di sedimento. L'analisi dei video e delle foto, al contrario di quanto scritto nel documento hanno evidenziato la probabile presenza di taxa di protetti come la spugna *Tethya* e *Axinella poliploides*.

Di seguito si intende integrare l'identificazione delle specie presenti rispetto a quanto riportato nella tabella dell'allegato "OPL00-C493-150-Y-TRX-0013_Allegato_01". Sono state utilizzate le foto presenti nel documento OPL00-C493-150-Y-TRX-0013_Allegato_03.

Risposta del proponente:

Come già espresso precedentemente, l'elenco riportato non vuole essere esaustivo ma tale da evidenziare principalmente alcune specie caratterizzanti di quello che non è neanche un vero e proprio Coralligeno (Aree 1, 2, 3 e 4) ma appunto un letto di ostriche come riportato nei documenti TAP OPL00-C493-150-Y-TRX-0013_Allegato_01 e OPL00-C493-150-Y-TRX-0013_Allegato_03.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	48 of 70

Per quanto riguarda le specie protette citate nella relazione tecnica allegata alle osservazioni del Comune di Melendugno bisogna distinguere cosa si intende per “specie protette”.

Tanto per fare un esempio, i generi *Cariophylla*, *Desmophyllum*, *Leptosammia*, *Balanophylla*, *Cariophylla* e *Cladocora* sono elencati nell’Allegato 2 della CITES. La Convenzione di Washington (CITES) è la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche, un accordo internazionale tra governi che entrò in vigore nel 1975. Lo scopo fondamentale di questa Convenzione è quello di garantire che, ove sia consentito, lo sfruttamento commerciale internazionale di una specie di fauna o flora selvatiche sia sostenibile per la specie e compatibile con il ruolo ecologico che la specie riveste nel suo habitat.

Per quanto riguarda le altre specie, è stato riportato già un commento nel rapporto OPL00-C30373-150-Y-TRS-003 Rev. 02 dal titolo “Prescrizione A.8 del D.M. 223 del 11/09/2014 ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO SUGLI AFFIORAMENTI DI BIOCOSTRUZIONI.

4.7.21 f) (pag 35) Di seguito si intende integrare l’identificazione delle specie presenti rispetto a quanto riportato nella tabella dell’allegato”OPL00-C493-150-Y-TRX-0013_Allegato_01”. Sono state utilizzate le foto presenti nel documento OPL00-C493-150-Y-TRX-0013_Allegato_03

Risposta del proponente:

Si veda la risposta alla osservazione precedente.

4.7.21 g) (pag. 36) Di seguito si intende integrare l’identificazione delle specie presenti rispetto a quanto riportato nella tabella dell’allegato”OPL00-C493-150-Y-TRX-0013_Allegato_01”. Sono state utilizzate le foto presenti nel documento OPL00-C493-150-Y-TRX-0013_Allegato_03.

Risposta del proponente:


Si veda la risposta alla osservazione precedente.

4.7.21 h) (pag 37) Nel testo si sottolinea che durante la campagna non è stato possibile raccogliere campioni né effettuare riprese video o fotografiche ad alta risoluzione nell’Area 5.

(pag 38) Di seguito si intende integrare l’identificazione delle specie presenti rispetto a quanto riportato nella tabella dell’allegato”OPL00-C493-150-Y-TRX-0013_Allegato_01”. Sono state utilizzate le foto presenti nel documento OPL00-C493-150-Y-TRX-0013_Allegato_03

Risposta del proponente:

Probabilmente ai redattori delle osservazioni è sfuggita la metodica adottata per le indagini in Area 5. Sono stati effettuati specifici campionamenti su fondi duri, fondi mobili e di microfitobenthos. Le liste di specie sono presentate nel rapporto “Attività di monitoraggio sugli affioramenti di biocostruzioni”. Rapp. OPL00-C30373-150-Y-TRS-0009. Tali liste contengono centinaia di specie che caratterizzano le biocenosi presenti.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	49 of 70

4.7.21 i) (pag. 48 - foto 4): *molti pesci = ottima zona*

Risposta del proponente:

Non si capisce il significato di “Molti pesci = ottima zona”. Si tratta di una specie (*Anthias anthias*) che si aggrega normalmente in branchi in prossimità di substrati duri (naturali o artificiali) e non ha alcun interesse per la pesca.

4.7.21 l) (pag. 55 - foto 1) *A. Cannabina divelta e sul fondo: possibile macabro scenario post operam*

Risposta del proponente:

La *A. cannabina* divelta sul fondo che si vede nella fotografia è stata divelta dagli attrezzi da pesca che si vedono tutto intorno la colonia. Questo non è il macabro scenario post operam ma è la situazione attuale di una zona oggetto di intensa attività di pesca e piena di attrezzi abbandonati che continuano a pescare e a fare danni ai popolamenti bentonici.

4.7.21 m) (pag.48 – foto 1) *zona di nursery*


Risposta del proponente:

Viene definita “zona di nursery” ma l'immagine mostra un branco di *Anthias anthias* adulti (specie tipica dei fondi duri circalitorali) e *Coris julis* di sesso maschile, di grandi dimensioni e quindi adulti.

4.7.21 n) (pag. 79 – foto 22) *Chaetaster longipes come specie rara*

Risposta del proponente:

Il concetto di “specie rara” è un concetto aleatorio. Ad esempio, *Chaetaster longipes*, considerata dall'autore della osservazione specie rara, è descritta come diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo, essendo considerata una specie profonda, è probabile che la sua distribuzione sia più estesa di quanto conosciuto ().

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	50 of 70

Valutazione degli impatti

4.7.22 Contraddizione in merito alla tolleranza di *Axinella polypoidese* e *A. cannabina* circa la sedimentazione (Pag. 80)

Risposta del proponente:

Non è chiaro quale sia il riferimento precedentemente citato e cosa questo smentisca. Le due specie di *Axinella*, come riportato anche da ISPRA¹ soffrono quale principale minaccia dal danno fisico causato da attrezzi da pesca quali reti e palamiti e dalla raccolta indiscriminata da parte dei subacquei. Il fatto che si tratta di specie tolleranti a certi livelli di sedimentazione è dimostrato anche dai siti in cui esse sono state segnalate nell'ambito dello SPA, essendo loro tra le poche specie presenti in quei siti caratterizzati da un alto tasso di sedimentazione. Queste specie vivono in un complesso sistema che man mano che aumenta la profondità aumenta la percentuale di sedimenti fini. Infatti, si passa da biocenosi del Detritico Costiero a quella del Detritico Infangato e le specie presenti sono adattate a questa condizione.

4.7.23 Mancata valutazione del reale danno ecologico ed economico prodotto e della resilienza del coralligeno (Pag. 81)


Risposta del proponente:

Il Coralligeno nell'Area 5 (Mosaico di Detritico e Coralligeno) si trova in uno stato di salute che è il risultato del delicato equilibrio tra le condizioni ambientali e le specie si adattano. Le condizioni ritrovate evidenziano un normale stato di infangamento da costa verso il largo, con strutture che presentano specie diverse in accordo alle condizioni presenti. L'attenzione di TAP è rivolta ad evitare di interferire durante le operazioni di posa della pipeline con qualsiasi struttura di una certa dimensione e, considerato il progetto proposto e le superfici coinvolte, non si temono rischi di "estinzione" né si ritiene necessario valutare il danno ecologico o la capacità di resilienza del coralligeno.

Si precisa che TAP ha proposto le seguenti ulteriori misure di tutela ambientale:

- la pulizia del fondale marino da oggetti di natura antropica come reti da pesca disperse;
- l'espianto di nuclei di biocostruzioni interferite, la loro messa a dimora temporanea all'interno di nursery dedicate ed il successivo impianto sulla superficie esterna della condotta al termine dei lavori di posa della stessa.

¹ <http://www.isprambiente.gov.it/it/banche-dati/atlante-delle-specie-marine-protette/animali/invertebrati/poriferi/axinella-polypoides-schmidt-1862>;
<http://www.isprambiente.gov.it/it/banche-dati/atlante-delle-specie-marine-protette/animali/invertebrati/poriferi/axinella-cannabina-esper-1794>

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.: OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title: Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	51 of 70

4.7.24 Ricolonizzazione del gasdotto e sostituzione delle specie più sensibili con le specie alien (Pag. 81)

Risposta del proponente:

È assolutamente certo che la superficie del gasdotto, rivestito di gunite, fornirà un substrato per l'insediamento delle specie bentoniche. Esiste una ampia letteratura scientifica sull'argomento riportata nello SPA. Il substrato fornirà la base per l'insediamento di numerose specie, tipiche dell'area tra queste i biocostruttori e il popolamento che si instaurerà sarà piuttosto simile a quello presente sui substrati naturali. Non si capisce perché e da dove debbano arrivare specie aliene, visto che attualmente non ci sono particolari segnalazioni in questo senso per l'area in esame rispetto al resto del Basso Adriatico.

4.7.25 Necessaria valutazione statistica dell'area investigata (Pag. 81)

Risposta del proponente:

La valutazione degli impatti effettuata da TAP basata sul calcolo delle superfici interferite dall'opera, si è basata sulla mappatura ufficiale della Regione Puglia, per quanto riguarda l'analisi di area vasta e su dati raccolti direttamente in campo per quanto riguarda le superficie interessate a livello locale. Non si comprende pertanto perché si richiede da parte dell'autore dell'osservazione un approccio di tipo statistico.

4.7.26 Impatti negativi che si traducono in elevato livello di stress, modificazioni del comportamento, allontanamento dell'habitat, indebolimento del sistema immunitario, perdita dell'udito, danneggiamento delle larve dei pesci e degli invertebrati (pag. 82)

Risposta del proponente:


Non si hanno riferimenti scientifici circa il livello di stress negli organismi bentonici o nei pesci causati da una condotta posata sul fondale, o sull'indebolimento del sistema immunitario o altre alterazioni fisiologiche. Si evidenzia che il proponente implementa le necessarie misure di mitigazione e monitoraggio atte a prevenire ogni impatto con le componenti marine di interesse.

4.7.27 La realizzazione di grandi opere distrugge le piattaforme ad alghe calcaree corallinacee, a vermetidi e anche le formazioni coralligene superficiali, come quelle a Cladocora (pag. 82)

Risposta del proponente:

Nella zona interessata dai lavori, e oggetto dello SPA, non sono presenti piattaforme ad alghe calcaree, a vermetidi o formazioni coralligene superficiali e comunque i lavori previsti per il microtunnel non interessano i fondali del mesolitorale o dell'infralitorale superiore.

4.7.28 Effetti indiretti legati alla torbidità, aumento delle specie opportunistiche e l'eliminazione di alcuni gruppi tassonomici a causa del fondale infangato a seguito di

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	52 of 70

risospensione dei sedimenti, diminuzione degli esemplari più grandi dell'epifauna (pag. 82)

Risposta del proponente:

Non è previsto che sia causata risospensione dei sedimenti durante la posa del gasdotto in quanto il tubo sarà semplicemente appoggiato sul fondo con un avanzamento delle attività di varo molto lento. L'unica attività costruttiva che avrebbe potuto causare sospensione di sedimenti sarebbe stata l'installazione della FOC attraverso il suo interrimento nelle aree interessate da biocostruzioni come previsto dal progetto originario. Tale modalità di installazione non è più prevista nel progetto ottimizzato.

Ad ogni modo i monitoraggi che verranno effettuati in ottemperanza al Progetto di Monitoraggio Ambientale permetteranno di monitorare nel tempo eventuali modifiche al popolamento bentonico rispetto a quanto rilevato in fase ante operam.

4.7.29 Nei rilievi presentati si ignora la presenza di specie vagili (pag. 82)

Risposta del proponente:

Quanto già detto a proposito delle specie sessili e delle specie protette presenti sui bioconcrezionamenti vale anche per le specie vagili. L'elenco è sicuramente più lungo di quello riportato anche nelle osservazioni oltre che nei rapporti TAP, ma l'attenzione è stata posta all'insieme delle specie presenti, alla comunità, con un approccio di ecosistema. Infatti, è l'intera comunità che viene salvaguardata adottando le prescrizioni previste.

4.7.30 Mancata valutazione del meiobenthos (pag. 82)

Risposta del proponente:


Il meiobenthos non è tra le componenti per le quali sono state prescritte, nell'ambito del Progetto di Monitoraggio Ambientale approvato, le attività di campionamento.

Analisi finale

4.7.31 Alcune delle aree, pur evidenziando un livello GES scarso, necessitano di tutela come previsto dalla Marine Strategy (pag. 83)

Risposta del proponente:

La valutazione di qualità delle biocostruzioni ha evidenziato per alcuni affioramenti uno stato ecologico "scarso" proprio per le caratteristiche intrinseche di quei fondali. A tal proposito quindi la presenza del gasdotto non renderà più vulnerabile tale ambiente.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	53 of 70

4.7.32 Nell'area 5 sono state riconosciute specie rare come la *Chaetaster longipes* (pag. 83)

Risposta del proponente:

Come previsto dalle prescrizioni, l'Area 5 è stata oggetto di una accurata serie di indagini che hanno interessato tutte le componenti (fondi mobili, fondi duri, microfitobenthos, ecc). In particolare per gli affioramenti del Coralligeno sono state effettuate indagini con rilievi fotografici in alta definizione che hanno permesso il calcolo dell'indice di qualità ESCA e prelievi di materiale biologico. Questo ha permesso di identificare le specie presenti con un grande dettaglio, e queste sono le liste di specie che andrebbero consultate per comprendere appieno la complessità della situazione ritrovata. Non si ritiene quindi utile parlare di alcune specie protette, di una specie considerata rara o della difficoltà di identificare ancora 1 o 2 specie ma si preferisce considerare tutto l'habitat nel suo insieme come meritorio di attenzione per limitare al minimo possibile eventuali impatti.

4.7.33 Il riconoscimento è stato fatto solo tramite l'acquisizione di foto, molte a bassa risoluzione e di difficile identificazione (pag. 83)

Risposta del proponente:

L'obiezione non è pertinente in quanto oltre i rilievi visivi, sono stati effettuati anche campionamenti di fondi duri e fondi mobili. Si rimanda all'Allegato 13 dello SPA per i dettagli.

4.7.34 Le margherite di mare, *Parazoanthos axinellae*, spesso epifitano le spugne *Axinelle* che sono specie protette, quindi anche se quest'ultime non si osservano nelle foto, perché sono epifitate, sono presenti (pag. 83)

Risposta del proponente:

Riallacciandosi alla osservazione precedente, le spugne del genere *Axinella*, protette, sono state più volte citate nel SPA come un elemento di queste biocostruzioni, parte di un habitat complesso.

4.7.35 L'area oggetto di studio, presenta pochissime informazioni bibliografiche; necessità di eventuali prelievi ed immersioni (pag. 83)


Risposta del proponente:

Per l'elaborazione dello SPA si è fatto tutto quanto previsto dalle prescrizioni del MATTM. Immersioni per rilievi video e campionamenti sono stati effettuati e le liste di specie sono attualmente disponibili. Queste informazioni, assieme ai rilievi SSS e MB effettuati contribuiscono già adesso in maniera importante ad allargare il quadro delle conoscenze sui bioconcrezionamenti del Basso Adriatico.

4.7.36 È necessario un monitoraggio scientifico (pag. 83)

Risposta del proponente:

Le attività di monitoraggio delle biocostruzioni sono già state definite nell'ambito del Progetto di Monitoraggio Ambientale predisposto in ottemperanza alla Prescrizione A.31 del D.M. 223/2014,

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	54 of 70

ed approvato con provvedimento di ottemperanza nota MATTM - DVA n. 0000358 del 20.11.2017. Tale monitoraggio è stato integrato con l'ulteriore proposta di verifica della ricolonizzazione contenuta nello SPA a pag. 151.

4.7.37 Specie rara quale concetto aleatorio (pag. 83)

Risposta del proponente:

Il proponente ribadisce che il concetto di specie rare è un concetto aleatorio, legato, come scrive anche l'osservatore, alle segnalazioni e agli avvistamenti piuttosto che ad una reale rarità di una determinata specie.

Impatti ambientali cumulativi dell'opera

4.7.38 Presunte perdite di gas dalla condotta pari al 3-6% di quello che trasporta (pag. 84)

Risposta del proponente:

Il gasdotto TAP non prevede perdite di gas poiché le varie sezioni della tubazione saranno tutte saldate. Le uniche potenziali perdite sono dovute alle emissioni fuggitive in corrispondenza di connessioni flangiate, valvole, drenaggi degli impianti, ed alle emissioni durante le operazioni di manutenzione.

TAP ha calcolato, per tutto il gasdotto di 871 km, la quantità totale di emissioni fuggitive annue generate dalle stazioni di compressione, dalla stazione di misura e dal terminale del gasdotto (PRT) in accordo alle linee guida dell'EPA (Environmental Protection Agency). Le percentuali di tali perdite, rispetto alla massima capacità di trasporto annuo di gas, corrispondono a:

- Grecia - 0,0005%
- Albania - 0,0006%
- Italia - 0,0003%


Il totale risulta quindi dello 0,0014%, che possiamo approssimare per eccesso allo 0,002% considerando le sporadiche emissioni dovute alla manutenzione ed alle emergenze.

4.7.39 Effetti sul riscaldamento globale (pag. 84)

Risposta del proponente:

L'argomento non risulta pertinente all'oggetto della valutazione.

In ogni caso si specifica che, secondo le fonti terze più autorevoli in materia (IPCC), l'industria petrolifera è responsabile solo di una piccola parte delle emissioni di metano che vengono rilasciate in atmosfera. A livello mondiale, il World Energy Outlook Report WEO-2017 dell'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) ha stimato che la percentuale media di gas che viene dispersa

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	55 of 70

nell'atmosfera prima che raggiunga il consumatore è dell'1,7%. Naturalmente questo è il dato a livello globale, che non tiene conto delle azioni di mitigazione già intraprese dall'industria del gas in diverse aree del mondo, tra cui l'Europa e tra cui TAP (cfr. risposta n.4.8.42).

Infatti, l'European Environment Agency EEA stima che le emissioni di metano dalla catena del gas rappresentino appena lo 0,6% delle emissioni totali di gas serra.


Circa il 40% delle emissioni totali di metano proviene da fonti biogeniche (naturali) mentre il restante 60% è antropogenico o prodotto dall'uomo. Nell'UE, le due maggiori fonti di emissioni di metano sono l'agricoltura e i rifiuti anaerobici che, nel 2015 hanno rappresentato il 53% delle emissioni di metano. Le emissioni dall'industria del gas sono estremamente basse e rappresentano circa il 5% delle emissioni totali di metano.

Infine, a livello italiano, il quadro rimane sostanzialmente allineato a quello europeo in quanto i dati comunicati da ISPRA ed inviati ufficialmente per l'inventario dei gas serra, come previsto dalla convenzione quadro sui cambiamenti climatici, evidenziano un analogo trend nel quale le emissioni di metano, stando ai dati più recenti disponibili (2015), rappresentano circa il 10% del totale dei gas serra e sono originate principalmente dal settore agricolo (44%) e dei rifiuti (38%). In generale le infrastrutture di trasporto e stoccaggio del gas rappresentano solo l'1,8% delle emissioni totali di metano in Italia, pari allo 0,18% delle emissioni di gas serra nazionali, con un impatto molto limitato sul clima.

È importante sottolineare, a questo proposito, che la combustione del gas naturale rilascia circa il 40% in meno di CO₂ rispetto alla combustione del carbone e circa il 20% in meno rispetto alla combustione del petrolio, in altre parole riduce le emissioni clima alteranti quando sostituisce carbone e petrolio.

TAP potrà inoltre dare un contributo alla decarbonizzazione della Regione Puglia in chiave di sostenibilità, migliorandone la performance ambientale. La decarbonizzazione dell'economia passa attraverso progetti concreti e immediati che non riguardano solo le infrastrutture, ma anche i trasporti, ad esempio: auto, camion, navi che possono essere alimentati a gas naturale e che danno un contributo importantissimo in termini di azzeramento delle polveri sottili, principali responsabili dell'inquinamento atmosferico. Il gas naturale può essere usato anche in tanti altri settori, ad esempio nella produzione industriale così come nel condizionamento dell'aria, favorendo l'economia locale e l'industria del turismo e dando benefici significativi in termini di efficienza energetica e di salvaguardia dell'ambiente. Il tutto, a fronte della situazione paradossale che vive la Puglia stessa: prima per energie rinnovabili, ma prima anche per emissioni di CO₂ pro capite. Il gas è, dunque, la soluzione ideale per superare il carbone e ridurre l'inquinamento atmosferico che affligge la regione, supportando eolico e solare che sono intermittenti per loro natura.

Si rappresenta infine come il metano ed in particolare il metanodotto TAP faccia parte integrante della strategia energetica nazionale. In data 08.01.2019 infatti il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato alla Commissione Europea la Proposta di Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC), come previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/0375 sulla Governance dell'Unione dell'energia. Nel suddetto Piano per quanto riguarda il Settore del gas si prevede che, in un'ottica di una diversificazione delle capacità di importazione, l'Italia sta

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	56 of 70

procedendo ad una ottimizzazione della capacità di importazione con l'apertura del Corridoio Sud tramite TAP. Inoltre si illustra come l'attivazione di nuove interconnessioni o di nuove rotte di approvvigionamento, visto il progressivo invecchiamento delle infrastrutture di trasporto del gas naturale sia nazionali che europee, permetterà di seguire i piani di sviluppo della rete e garantire la continuità del servizio ai clienti finali.

Si può quindi affermare che il gasdotto TAP avrà quindi un ruolo primario nel processo di transizione energetica, partecipando all'azione dell'Unione Europea verso la riduzione delle emissioni di carbonio e il conseguimento degli obiettivi ambientali prefissati.

4.7.40 Violazione delle norme europee per mancata valutazione degli impatti cumulati (pag. 84)

Risposta del proponente:

TAP ha valutato gli impatti cumulativi dell'opera nei confronti del gasdotto Snam durante la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Infatti nel 2014, a seguito di specifiche richieste del MIBACT, ma soprattutto del MATTM, con nota DVA-2014-00017449 del 18.03.2014 viene richiesta una valutazione preliminare anche sugli impatti cumulativi dell'opera con il gasdotto Snam (richiesta n.48²).


Sulla base del progetto di massima, redatto nell'aprile 2014 da Snam, e della relativa valutazione ambientale, viene effettuata la valutazione dell'impatto cumulativo sull'area di incidenza del progetto TAP, applicando i criteri adottati nella prassi dal Ministero dell'Ambiente, poi codificati nelle Linee Guida nel 2015 con D.M. 30.03.2015.

A pag. 149 e 150 dell'elaborato inviato ai Ministeri nell'aprile 2014 dal titolo Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale e Sociale si esaminano le caratteristiche del progetto Snam e della valutazione ambientale preliminare in esso contenuta³ e si prende atto che gli impatti ambientali e paesaggistici cumulativi delle due opere si verificano per la compresenza sulla stessa area di incidenza delle due strutture dei terminali PRT (TAP) e PIDI (Snam), indicandone le opere di mitigazione paesaggistica.

Il procedimento di VIA si è concluso quindi con l'emissione del Decreto di compatibilità ambientale DM 224/2014.

² Richiesta n.48 del MATTM: *“Infine, considerato che il progetto così come presentato nel SIA e comunque funzionalmente collegato alle altre opere di linea on-shore che dovranno essere realizzate per convogliare il gas alla rete di trasporto nazionale Snam Rete Gas, si ritiene necessario richiedere una valutazione preliminare anche sugli **impatti cumulativi** che la completa realizzazione dell'infrastruttura a regime potrà indurre”*

³ A pag. 150 delle Integrazioni dello Studio di Impatto Ambientale e Sociale di TAP si legge: *“Pertanto, si ritiene che i potenziali impatti cumulativi delle due opere siano limitati e non significativi, considerando i ridotti volumi aggiuntivi e che il Progetto TAP prevede opere di mitigazione per il PRT, che consentiranno di minimizzare gli impatti paesaggistici delle strutture presenti al suo interno”*

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	57 of 70

4.7.41 Potenziale interferenza della costruzione del terrapieno rispetto alle biocostruzioni (pag. 84)

Risposta del proponente:

La rappresentazione della localizzazione del terrapieno è stato riportato in Allegato 12- Tavola 3 dello SPA. Come si evince da tale elaborato, non verranno interferite biocostruzioni per la costruzione del terrapieno. Inoltre, l'utilizzo del mezzo navale di tipo fall pipe vessel, permetterà il posizionamento del pietrame con un sistema a caduta di precisione limitando nel contempo la dispersione di sedimenti.

Conclusioni

4.7.42 Lo SPA non costituisce lo studio definitivo e progetto esecutivo implicato dalle prescrizioni (pag. 85)

Risposta del proponente:

Si rimanda alla risposta fornita per l'osservazione riportata al paragrafo 4.7.8.

4.7.43 Lo SPA non ha adottato l'approccio ecosistemico e relazionale (pag. 85)

Risposta del proponente:

Per tale osservazione si rimanda alla risposta del proponente riportata al paragrafo 3.2.2.

4.7.44 Distruzione delle biocostruzioni (schiacciamento ed interrimento) a seguito della posa della condotta (pag. 85)

Risposta del proponente:


L'unico impatto previsto dal progetto è lo schiacciamento da parte della pipeline (diametro di circa 1 m) di bioconcrezionamenti di piccole dimensioni, rimanendo quelle di dimensioni più importanti al di fuori del tracciato della pipeline stessa. La pipeline una volta posata sul fondo non limiterà la circolazione delle acque necessaria per apportare nutrimento e ossigenazione.

Si precisa che, a seguito degli approfondimenti condotti da TAP ([Rif. 2]), è stata proposta, quale ulteriore misura di tutela ambientale, la rimozione delle porzioni di biocostruzioni interferite che si trovano nelle condizioni migliori, la loro messa a dimora temporanea in apposite nursery sottomarine e la successiva ricollocazione sulla superficie esterna della condotta al termine delle operazioni di posa.

4.7.45 Foto *object oriented* e non di taglio ecosistemico (pag. 87)

Risposta del proponente

Nello SPA, TAP più volte ribadisce l'importanza delle biocostruzioni, e dei fondali mobili circostanti, presenti nell'area di S Foca, senza aver mai negato la presenza di specie protette o il ruolo che tale

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	58 of 70

habitat svolge, anche dal punto di vista ecosistemico. L'indagine svolta con il ROV, e le relative immagini presentate nei diversi rapporti, sono servite a descrivere gli ambienti presenti non *"in maniera casuale e object oriented"* come scritto nella osservazione, ma in maniera precisa, puntuale e georeferenziata. Esse sono servite inoltre a meglio orientare le indagini di approfondimento nell'Area 5, quella più importante dal punto di vista ambientale.


Le indagini ambientali di dettaglio sono state fatte con campionamenti specifici in immersione subacquea così' come previsti nelle prescrizioni e non con una "occhiata" a fotografie che nulla di scientifico possono offrire. Si è trattato di uno studio complesso, che ha portato alla preparazione da parte di specialisti di diversi taxa, di liste con centinaia di specie di fondo mobile e di fondo duro che non sono state neanche osservate e men che mai commentate dei redattori delle osservazioni.

4.7.46 L'esempio di colonizzazione del gasdotto di Gardanne nel Mediterraneo di Francia allegato allo SPA sarebbe un espediente povero e inquietante di retorica della rassicurazione (Pag. 85)

Risposta del proponente:

L'esempio citato trova spazio all'interno dello SPA nel capitolo 6 "Ricolonizzazione naturale della pipeline" e fa seguito alla conclusione del precedente Capitolo 5 di valutazione degli impatti dove, sulla base delle indagini ed approfondimenti condotti, è stato possibile stimare che l'impatto dell'opera a progetto sulle biocostruzioni sia non significativo in considerazione delle limitate superfici e percentuali di consumo in quanto il passaggio della pipeline è stato studiato in maniera tale da minimizzare l'interferenza con gli affioramenti.

L'esempio della condotta Gardanne, insieme a quello della Baradanne, è stato fornito in primo luogo perché viene citato nell'ambito di una pubblicazione scientifica a cura di Bonhomme et al (2014) nell'ambito del 2° "Mediterranean Symposium on the Conservation of the Coralligenous and other Calcareous Bio-Concretions (Portoroz, Slovenia, 29-30 October 2014)" e quindi con un valore scientifico comprovato. Come spiegato nello SPA nel caso specifico delle due pipeline, due specie di importanza conservazionistica, *Centrostephanus longispinus* e *Cystoseira zosteroides*, hanno sfruttato l'effetto rifugio e colonizzato la superficie della pipeline. Lo scopo dell'approfondimento è quello di fornire informazioni utili a prevedere la naturale evoluzione del paesaggio sottomarino nella fase post-operam del progetto TAP e non certamente quello di minimizzare o sminuire gli impatti che come indicato in altri paragrafi del presente documento sono stati accuratamente presentati in termini di numero, dimensioni, qualità e superfici interessate.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	59 of 70

5. PARERE DELLA REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI DEL 15 LUGLIO 2019, N. 172 (rif. Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 81 del 18-07-2019)

Le Osservazioni espresse dalla Regione Puglia con Determina n. 172 del 15 luglio 2019 e pubblicata nel BUR il 18 luglio 2019 hanno raccolto, allegandoli, anche i seguenti contributi:

- Nota di Arpa Puglia prot. 0049588-32 del 03.07.2019;
- Parere del Comune di Melendugno prot. 15901/del 06/07/2019;

Inoltre, sempre dalla Determina, si apprende che il Comitato Regionale VIA, nella seduta del 11.06.2019, si è espresso con parere prot. n.AOO_089/7209 del 14.06.2019 della Sezione Autorizzazione Ambientali regionale, ma quest'ultimo provvedimento non è stato allegato.

5.1 Osservazione n. 1 - Determina della Regione Puglia n. 172 del 15 luglio 2019


5.1.1 Testo dell'osservazione

Testo del parere:

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali “pur ravvisando, che la soluzione progettuale proposta per la posa della condotta sottomarina descritta nella documentazione trasmessa ed oggetto del procedimento in epigrafe, sia tale da non costituire modifica o estensione del progetto già autorizzato ed in fase di realizzazione, e proponga migliorie finalizzate a ridurre l'occupazione del fondale “configurazione piggy - back del FOC), **si rileva che RISULTANO DISATTESE le prescrizioni inerenti alla tutela e salvaguardia dei massicci corallini ed affioramenti di “biocostruzioni” disposte al p.to A.9) e A.10) del DM 223/2014. Infatti sebbene entrambe le prescrizioni richiamate dispongano di scongiurare “ogni pericolo di possibile interferenza” con i massicci corallini e le aree con affioramenti di biocostruzioni, dalla documentazione agli atti si evince l'esistenza di interferenza diretta dell'opera con tali elementi.** In merito a ciò si evidenzia che a parere dello scrivente, in considerazione del testo delle prescrizioni come cristallizzato nel DM 223/2014, non appaiono condivisibili le assunzioni riportate a pag. 109/169 della relazione “OPL00-C493-150-YTRX-_0013.pdf” e di seguito riportate:

- *“I criteri proposti da ISPRA nell'ambito del proprio parere (No. 1596/2014) ai fini della valutazione delle interferenze con le biocostruzioni hanno permesso di definire le modalità per il rispetto dei requisiti previsti dalla Prescrizione A.9 e A.10. In particolare: la distanza di rispetto dei 50 m dalle biocostruzioni è da considerarsi ridotta a 5 m (corridoio di 10 m, +5 m centrato sull'asse) nel caso di utilizzo del varo guidato durante la posa; le biocostruzioni, presenti all'interno del corridoio di posa di 10 m (+/- 5 m), non devono presentare caratteristiche dimensionali e qualità ecologica tali da ritenersi rilevanti.”;*

poiché, **non si deduce in nessun punto delle prescrizioni la deroga alla distanza minima di 50 m dai massicci corallini e le aree con affioramenti di biocostruzioni e/o la definizione di “qualità ecologica rilevante” attribuibile alle sole formazioni di dimensioni superiori a 10m, né risultano emessi relativi DM di aggiornamento e/o integrazioni al DM 223/2014.**

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	60 of 70

Così come si ritiene inammissibile l'impossibilità di scongiurare "ogni pericolo di possibile interferenza" con i massicci corallini e le aree con affioramenti di biocostruzioni, per l'avvenuta realizzazione delle opere di approdo, in difetto della verifica di ottemperanza delle prescrizioni inerenti il tracciato offshore.

Per cui, per quanto sopra, in considerazione delle finalità del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, come definito all'art. 5 co.1 lett. m) del d. lgs. 152/2006 e smi, valutato che la proposta progettuale non scongiura l'interferenza con i massicci corallini e le aree con affioramenti di biocostruzioni, si ritiene che la proposta induca potenziali impatti ambientali significativi e negativi.

5.1.2 Risposta del proponente

Il parere della Regione pur riconoscendo come la documentazione trasmessa da TAP "sia tale da non costituire una modifica o estensione del progetto già autorizzato ed in fase di realizzazione", non tiene conto che i criteri progettuali proposti da TAP (in sostanza riduzione della distanza di rispetto dalle biocostruzioni da 50 metri a 5 metri ed esclusione dell'interferenza dalle bioconcrezioni rilevanti) oltre a trovare fondamento nel citato parere ISPRA, trovano conferma anche nel successivo parere della CT VIA n. 2469 del 21.07.2017 (rif. Allegato 1), relativo alla richiesta di sospensione della prescrizione A.9 avanzata da TAP con nota LT-TAPIT ITG-00364 del 09.05.2017, in cui la Commissione precisa quanto segue: *"...la richiesta distanza minima di sicurezza di 50 m richiamata nella Prescrizione A.9 è strettamente correlata alla larghezza del corridoio di posa ottenuto quale tolleranza di varo di tipo standard da lay barge e che, in linea del tutto generale, la larghezza di detto corridoio potrebbe essere ridotta a soli 10 m qualora il Proponente nella sua piena libertà imprenditoriale opti per l'uso del cd "varo guidato", contemplato nella successiva Prescrizione A.10, in tutti quei tratti in cui venisse riscontrata la presenza di massicci corallini e affioramenti di biocostruzioni"*, confermando come l'approccio progettuale seguito da TAP abbia consentito di rendere non significativi (in termini quantitativi e qualitativi) gli impatti residui.

Inoltre, si evidenzia come la qualità degli affioramenti a coralligeno interferito oscilli da scarsa a cattiva ([Rif.2]). TAP ha comunque proposto interventi di rimozione dei nuclei di biocostruzioni nelle condizioni migliori, la messa a dimora temporanea degli stessi ed il successivo reimpianto sulla superficie esterna della condotta al termine delle operazioni di posa. Tale ulteriore misura di tutela ambientale permette di fatto di neutralizzare gli impatti residui.


5.2 Osservazione n. 2 – Nota di ARPA Puglia, prot. N.49588 del 03.07.2019

5.2.1 Testo dell'osservazione

Testo del parere:

[omissis] Rispetto al progetto iniziale, nel nuovo documento "Studio Preliminare Ambientale (SPA) - Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014 "(doc. n. OPL00-C493-150-Y-TRX-0013), messo a disposizione sul sito del MATTM, il proponente dichiara, in conclusione, che *"che gli impatti sulla componente biocostruzioni siano non significativi e che siano stati forniti tutti gli elementi per la valutazione positiva delle ottemperanze alle prescrizioni A.9, A.10 e A.31 quest'ultima riferita alla sola componente biocostruzioni"*

Tale giudizio si basa su una serie di elementi a supporto forniti nello stesso SPA, che di seguito si elencano:

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	61 of 70

1. la modifica progettuale prevede delle ottimizzazioni progettuali apportate al cavo a fibra ottica (FOC) che hanno permesso di annullare l'interferenza con le biocostruzioni da parte del FOC;
2. le interferenze residue sulle biocostruzioni di dimensioni non rilevanti causate dal gasdotto/FOC ed interventi post-lay pari allo 0,0007% rispetto alle biocostruzioni mappate dalla Regione Puglia nell'ambito del Progetto BioMap/DGR 2442/2018;
3. il substrato in gunita del gasdotto potrà essere colonizzato da biocenosi del coralligeno;
4. la pulizia di specifiche biocostruzioni sulle quali sono stati rilevati attrezzi da pesca ed altri materiali abbandonati di natura antropica verrà prevista quale misura di compensazione;
5. è possibile mantenere una distanza di +-5 m centrata sull'asse della condotta/FOC, rispetto alle biocostruzioni di dimensioni rilevanti (larghezza maggiore di 10 m) attraverso l'utilizzo del varo guidato rispettando in tal modo i criteri definiti da ISPRA (cfr. parere ISPRA n . 31767 del 31/07/2014, riportato a pag. 167-168 del parere n. 1596 della CTVA del 29.08.2014). Le indicazioni delle prescrizioni A.9 e A.10 sono quindi rispettate.


In merito a quest'ultimo punto, si restituisce per chiarezza la raccomandazione di ISPRA nel richiamato parere (prot. ISPRA n. 31767 del 31/07/2014) come riportato dal proponente nello SPA, che cita: "*prevedere il cosiddetto "varo guidato" (varo assistito in continuo da ROV) della condotta, con garanzia di posa entro un corridoio massimo di 10m di larghezza (tolleranza massima di +/- 5 m), al fine di scongiurare ogni pericolo di possibile interferenza con gli affioramenti di coralligeno di dimensioni rilevanti*".

A parere di questa Agenzia, a meno di eventuali differenti interpretazioni da parte dell'Ente Vigilante per la prescrizione A.10 (MATTM) o di ISPRA (autore del citato parere), l'elemento fornito a supporto dal proponente al punto 5 (**è possibile mantenere una distanza di +-5 m centrata sull'asse della condotta/FOC**) non trova riscontro né nel testo delle prescrizioni A.9 e A.10 né nella suddetta raccomandazione ISPRA, in quanto in nessuna parte si fa riferimento ad una distanza della condotta dalle biocostruzioni che possa essere mantenuta fino ad un minimo di 5 metri (per ciascun lato). Pertanto, le conclusioni presentate nel capitolo 5 dello SPA "*Valutazione degli impatti e misure di mitigazione*", andrebbero riviste in quanto attualmente riferite ad interferenze valutate esclusivamente in una fascia di 10m (ampiezza del corridoio di posa o di varo) come riportato, a titolo di esempio, dal proponente a pag. 119 dello SPA e non, invece, su di un corridoio di dimensioni maggiori; infatti, si ribadisce che la sopra citata prescrizione A.9 prevede che "*....nell'area in cui sono presenti massicci corallini e affioramenti di "biocostruzioni".dovrà eventualmente essere ridefinito il tracciato della condotta sottomarina e del cavo a fibra ottica (FOC) con garanzia del mantenimento di una distanza minima di sicurezza di almeno 50 m da ogni massiccio corallino e affioramento di "biocostruzione" più vicino*". -A questa considerazione si collega, visti gli ambiti (interferenza con le biocostruzioni durante la posa della condotta e del FOC), anche l'elemento fornito dal proponente al punto 2 che pertanto, dovrebbe essere eventualmente riformulato.

Per le considerazioni sopra esposte, viste anche le dimensioni del progetto generale, nell'interesse pubblico di tutela dell'ambiente, questa Agenzia ritiene che allo stato attuale non è possibile escludere potenziali impatti negativi e significativi generati dalla modifica progettuale in argomento, a meno di eventuali chiarimenti, integrazioni o differenti interpretazioni, da parte dei Soggetti a vario titolo coinvolti.

5.2.2 Risposta del proponente

Anche in questo caso, così come nella posizione della Regione (Rif. para 5.2.1), si rileva che l'Ente in questione non ha tenuto conto del parere della CTVA n. 2469 del 21.07.2017. Riguardo alla posizione di ARPA Puglia circa la necessità che le conclusioni presentate nel capitolo 5 dello SPA andrebbero riviste in quanto dovrebbero tener conto di una fascia di impatto di maggiori dimensioni, il proponente evidenzia come il calcolo dell'impatto della condotta sul fondale e' consistente con l'adozione della metodologia del "varo guidato" che consente di garantire che il tubo verrà posato entro un corridoio massimo di 10 metri (tolleranza massima +/-5 metri).

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	62 of 70

6. OSSERVAZIONI DEL SIG. GRAZIANO GIAMPAOLO PETRACHI - NOTA DVA-MATTM N. 0024669 DEL 30-09-2019

Le Osservazioni ricevute dal Sig. Graziano Petrachi (rif. prot. DVA-MATTM n. 0024669 del 30.09.2019) fanno riferimento alle seguenti tematiche: presunta mancata valutazione degli impatti cumulati, criteri per il rispetto della distanza dei 50 m dalle biocostruzioni, superfici di biocostruzioni interferite, validità delle proroghe concesse dal MATTM per la trasmissione della documentazione afferente alla prescrizione A.9, riferimenti bibliografici sulla colonizzazione di strutture artificiali, richiesta di aggiornamento della VIA.

6.1 Osservazione n. 1

6.1.1 Testo dell'osservazione

Il sottoscritto Graziano Giampaolo Petrachi,, con la presente, con riferimento alle controdeduzioni di TAP in merito alle osservazioni afferenti la verifica di assoggettabilità a Via per le prescrizioni A.9), A.10), A.31), del DM 233/2014 e con riferimento alle integrazioni volontarie dell'11.9.2019


evidenzia quanto segue:

- *alla osservazione n.1(elusione degli obblighi eurounitari in materia di studio degli impatti cumulativi) Tap non dà alcuna risposta, limitandosi ad osservare di aver rispettato le fasi di cui alla nota Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (CTVIA) n. 1942 del 18.12.2015. Sul fatto che nelle more dell'esecuzione siano stati trovati habitat protetti non previsti per posizione e dimensione e che pertanto l'esecuzione in fasi separate si è tradotta in un surrettizio aggiramento dell'obbligo di studio di impatto cumulativo nulla eccepsce. Si vuole qui però rimarcare l'attenzione che la mancanza di studio degli impatti cumulativi, sia interni che esterni, è stata provata dalla relazione peritale dell'incidente probatorio tenuto presso la Procura di Lecce ed è dato acquisito dalla stessa Procura e presupposto per l'atto di conclusione indagine del 6.8.2019 RG 534/18.*

6.1.2 Risposta del proponente

La controdeduzione del Sig. Petrachi sembra far riferimento alla presunta elusione degli obblighi in materia di studio degli impatti cumulati in quanto l'analisi eseguita per la A.9 sarebbe ristretta al singolo tratto ad esso riferita "senza considerare la parte a monte e la parte a valle". A tal proposito, è stato già precisato nella precedente risposta all'osservazione 2.1 che, a seguito del parere del Ministero dell'Ambiente n. 1942 del 18/12/2015 e relativo aggiornamento di cui al parere CTVIA n. 1973 del 29/01/2016 entrambi relativi alla fasizzazione, l'ottemperanza delle diverse prescrizioni ante-operam è stata affrontata in maniera sequenziale in coerenza con l'avanzamento della cantierizzazione delle diverse sezioni di progetto. Pertanto, le modalità di ottemperanza delle prescrizioni A.9, A.10 e A.31 (quest'ultima per la sola parte riguardante le biocostruzioni), sono in linea con i pareri rilasciati dal Ministero dell'Ambiente.

Per quanto riguarda gli impatti cumulati, si rimanda alla risposta all'osservazione riportata nel precedente paragrafo 4.7.40.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	63 of 70

6.2 Osservazione n. 2

6.2.1 Testo dell'osservazione

-nella risposta all'osservazione n.2 Tap riporta testualmente:

"Si fa presente che a pag. 167 del parere No. 1596 del 29/08/2014 non si rileva tale frase". Il sottoscritto si sente di dover precisare che la frase "la frase non rilevata" è riportata al rigo 14 di pag. 167 e continua con "VALUTATE nel dettaglio le suddette osservazioni ISPRA nell'ambito della presente istruttoria, a riguardo si ritiene necessaria l'applicazione di specifiche prescrizioni contenute nel seguente" che è riportata dal rigo 30 di pag. 168.

Il sottoscritto ha omesso di riportare quanto compreso tra le due frasi solo per non dover riportare integralmente il contenuto del parere Ispra citato, assumendo fosse conosciuto oltre che alla Ctvia che l'ha riportato nel proprio parere 1596 anche a Tap, destinatario di detto parere. Evidentemente bisogna dover supporre che Tap non abbia proprio letto detto parere ctvia. Comunque, la frase in questione , che Tap afferma di non aver trovato e letto, è estremamente importante in quanto fa comprendere chiaramente che nonostante l'ispra abbia suggerito delle "facilitazioni" per la posa del metanodotto nell'area interessata dal coralligeno, in realtà la CTVIA nel parere n. 1596 ha inteso prescindere da quel suggerimento Ispra e prevedere con la prescrizione a.9 delle condizioni più stringenti a maggior tutela degli habitat marini, tutela che verrebbe meno ritenendo prevalente il suggerimento Ispra rispetto a quanto poi più stringentemente statuito dalla Ctvia con la previsione di cui alle prescrizioni a9 e A10.


Si ribadisce inoltre che l'inciso della prescrizione a.10 in cui si prevede "un varo guidato a mezzo rov con garanzia di posa della condotta e del cavo a fibra ottica entro un corridoio massimo di 10 m di larghezza (tolleranza massima di +/-5 m)"evidenzia come il cavo a fibra ottica e la condotta tra loro devono essere posati a mezzo rov in un corridoio di max 10 m, ma tra condotta e coralligeno e tra foc e coralligeno la distanza resta sempre quella di 50 m da QUALSIASI banco coralligeno, come previsto dalla prescrizione a.9.

Si rammenta che pag.128 del parere Ctvia n.1596 infatti testualmente è riportato (nonostante Tap faccia finta di non averlo letto):"In relazione ai risultati ottenuti dai precedenti rilievi nell'area in cui sono presenti massicci corallini e affioramenti di "biocostruzioni", in sede di progetto esecutivo dovrà essere ridefinito il tracciato della condotta sottomarina e del cavo a fibra ottica(FOC) con garanzia del mantenimento di una distanza minima di sicurezza di almeno 50 m da OGNI massiccio coralligeno e affioramento di "biocostruzioni".

6.2.2 Risposta del proponente

Come già rappresentato nel presente documento, il parere della CTVIA n. 1596 del 2014 non prescinde dal parere di Ispra reso nell'ambito dell'istruttoria per la Valutazione di Impatto Ambientale e ciò risulta confermato dal successivo parere CTVIA n. 2469 del 21.07.2017 dal quale si evince che il rispetto della distanza dei 50 m è richiesto nel caso di utilizzo del varo tradizionale; mentre, utilizzando la tecnica del varo guidato, la distanza rispetto alle biocostruzioni di dimensioni rilevanti può essere ridotta a 5 m.

Inoltre, in base a quanto emerso dagli ulteriori chiarimenti riportati nelle integrazioni di cui al [Rif. 2], TAP ha posto in evidenza come la classe degli affioramenti a coralligeno interferiti sia di scarsa e cattiva qualità. Rispetto ad essi, TAP ha comunque proposto interventi di rimozione dei nuclei di biocostruzioni trovati nelle condizioni migliori, la messa a dimora temporanea degli stessi ed il successivo trapianto sul gasdotto al termine delle operazioni di posa.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.: OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title: Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	64 of 70

6.3 Osservazione n. 3

6.3.1 Testo dell'osservazione

- in risposta all'osservazione n.3 tap afferma: "Inoltre, non si comprende quale sia la fonte dei dati alla base dei calcoli riportati nella tabella presentata nell'osservazione dell'autore; tali numeri non hanno riscontro rispetto a quanto prodotto da TAP nello SPA o nella documentazione presentata nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale."

Effettivamente c'è un errore. Invece che un diametro di un metro il sottoscritto ha calcolato erroneamente un ingombro del fondo per soli 70 centimetri anziché di un metro, dato che difficilmente la condotta viene interrata esattamente a livello di diametro. Per il resto si fa presente che i dati della tabella sortiscono proprio dalla documentazione in atti, che Tap non può disconoscere. Nello specifico: nella parte prima della tabella in questione è riportata l'incidenza del FOC sul coralligeno per $0,034 \times 13.400 = 450 \text{ m}^2$ e l'incidenza della condotta sul medesimo coralligeno per $0,70 \times 13.400 = 9.380$. questi dati sortiscono dalla tabella n.3.5 di pag. 27 del documento intitolato "studio preliminare ambientale condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni prescrizioni a.9, a.10 e a.31 IPL00-C493-159-Y-TRX-0013 dove si riporta che l'ingombro netto del foc con diametro pari a 3,4 cm del Progetto offshore approvato in via" (rectius in realtà trattasi del preliminare visto che la via imponeva di stare a 50 m da qualsiasi biocostruzione) era di $0,034 \text{ m} \times 13.400 \text{ m} = 455 \text{ m}^2$. È evidente che se la zona offshore interessata dal foc è lunga 13.400 m. una condotta del diametro di 1m che ingombra non a livello del diametro ma poco prima ossia di cm 70 x una lunghezza di 13.400 m porta a un ingombro di 9380 mq.

6.3.2 Risposta del proponente


Si intende chiarire che i dubbi evidenziati da TAP nella risposta 2.3.2 non sono relativi al risultato dell'operazione aritmetica bensì da quale fonte documentale il Sig. Petrachi avesse assunto i dati stessi. In particolare, i 13.400 metri di presunto impatto della condotta rispetto a quello che, lo stesso Petrachi, definisce "Vincolo a coralligeno" non trovano alcun riscontro nelle survey ed indagini eseguite da TAP. Come più volte ribadito (rif. Studio Preliminare Ambientale), l'interferenza diretta in Area 5 (l'unica dove sono presenti affioramenti a coralligeno) è pari a circa 3.100 m^2 , se ci riferissimo alla superficie del cosiddetto "mosaico di coralligeno e detritico costiero" (ossia a quella porzione di fondale marino in cui sono presenti sparsi affioramenti di biocostruzioni e fondo sabbioso) oppure a circa 94 m^2 ([Rif. 2]), se si considerassero le porzioni di biocostruzioni a coralligeno realmente interferite.

6.4 Osservazione n. 4

6.4.1 Testo dell'osservazione

È però altrettanto evidente che nel progetto di variante di cui allo stesso documento IPL00-C493-159-Y-TRX-0013 sottoposto a verifica di esclusione da Via, si ipotizza l'eliminazione dell'ingombro cagionato dal Foc, supponendo che lo stesso venga sostanzialmente posizionato sulla condotta. Al di là dei numeri comunque si evidenzia come Tap nulla abbia osservato circa il fatto che il progetto può essere considerato migliorativo se migliore di quello sortito dalla via, ossia progetto preliminare con prescrizioni, e non se migliore del solo preliminare.

E il Dm 223/14 (preliminare con prescrizioni) prescrive NESSUNA incidenza sul coralligeno, tant'è che si ribadisce prevede alla prescrizione a.9 una distanza minima della condotta dal coralligeno di Min. 50!!!

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	65 of 70

6.4.2 Risposta del proponente

A prescindere dai criteri per il rispetto della distanza dei 50 m, per le quali si rimanda alle risposte precedenti, si precisa che le operazioni di espianto e reimpianto previste quale ulteriore intervento di tutela ambientale, permetterà di fatto neutralizzare gli impatti residui sulle biocostruzioni.

6.5 Osservazione n. 5

6.5.1 Testo dell'osservazione

-nella risposta osservazione 4 tap afferma:

“In particolare, si evince come le richieste delle proroghe per la trasmissione della documentazione afferente alla prescrizione A.9 siano state INVIATE prima della scadenza del periodo di sospensione precedente.”

Ma principio basilare e incontrastato del diritto è quello secondo cui la proroga non va solo richiesta prima della scadenza del termine, ma va altresì concessa. Altrimenti si addiverrebbe non solo alla legittimazione della concessione di proroghe retroattive, ma anche all'assurdo che il proponente si arrogherebbe un potere che, seppur in parte discrezionale, spetta all'Autorità Statuale e non certo al privato.

*Sempre a pag. 21 della risposta alle osservazioni di legge:
 “ 1. Lettera TAP LT-TAPIT-ITG-00170 del 07.08.2015 di trasmissione della documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni A.6b), A.33c), A.9 e A.12;
 2. Nota MATTM 0008118 del 24.03.2016 inerente allo stato delle istruttorie per varie prescrizioni tra cui la A.9;*

3. Lettera TAP LT-TAPIT-ITG-00224 del 08.04.2016: istanza per la richiesta di sospensione della verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.6b), A.33c) e A.9 per un periodo di 90 giorni

4. Nota MATTM 0009772 dell'11.4.2016 con cui il Ministero dell'Ambiente concede nulla osta per la sospensione di 90 giorni della verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.6b), A.33c) e A.9 con precisazione in ordine alla prescrizione A.33c) quindi la proroga risulta valida fino al 10.07.2016

5. Lettera TAP LT-TAPIT-ITG-00254 del 27.06.2016: istanza di estensione del periodo di sospensione della verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.6b) e A.9 per ulteriori 90 giorni quindi la richiesta TAP di sospensione di 90 giorni è stata inviata prima della scadenza del 10.07.2016 della proroga precedente

6. Nota MATTM prot. 0018407 del 12.07.2016 con cui il Ministero dell'Ambiente concede ulteriore nulla osta per la sospensione di 90 giorni della verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.6b) e A.9 -quindi la proroga risulta valida fino al 10/10/2016


7. Nota LT-TAPIT-ITG-00293 del 06.10.2016 con richiesta di ulteriore sospensione di 210 giorni per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.6b) e A.9; (quindi la richiesta TAP di sospensione di 210 giorni è stata inviata prima della scadenza del 10.10.2016 della proroga precedente)

8. Nota MATTM prot. 0025329 del 17.10.2016 di ulteriore nulla osta a sospensione di 210 giorni della verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.6b) e A.9; quindi la proroga risulta valida fino al 15/5/2017

9. Lettera TAP prot. LT-TAPIT-ITG-00364 del 09.05.2017 di richiesta estensione periodo di sospensione di ulteriori 9 mesi; quindi la richiesta TAP di sospensione di 9 mesi è stata inviata prima della scadenza del 15.05.2017 della proroga precedente

10. Nota MATTM prot. 0019003 del 17.08.2017 con cui il Ministero dell'Ambiente trasmette il parere CTVIA n.2469 del 21.07.2017 e concede ulteriore nulla osta a sospensione di 9 mesi (come da nota Mattm fino al 03.02.2018) della verifica di ottemperanza alla prescrizione A.9; quindi la proroga risulta valida fino al 03.02.2018

11. Lettera TAP Prot. LT-TAPIT-ITG-00461 del 13.12.2017 di trasmissione della documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni della fase 3 tra cui la A.9 e comunicazione

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	66 of 70

della cessata sospensione quindi l'istanza della A.9 è stata inviata da TAP prima della scadenza del periodo di sospensione fissato al 03.02.2018.

12. Nota MATTM prot. 0029213 del 18.12.2017 di trasmissione della documentazione (rif. nota TAP Prot. LT-TAPIT-ITG-00461 del 13.12.2017) alla CTVIA.

13. Lettera TAP Prot. LT-TAPIT-ITG-00709 del 26.04.2019 con cui si richiede il ritiro della documentazione progettuale presentata per le verifiche di ottemperanza A.9 e A.10 con nota prot. LT-TAPIT-ITG-00461 del 13.12.2017 e si comunica l'intenzione di presentare per tali ottemperanze la documentazione necessaria per dare avvio al procedimento ex art. 19 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. (Verifica di assoggettabilità a VIA).

14. Istanza di TAP nota prot. LT-TAPIT-ITG-00176 del 10.05.2019 per l'avvio della Verifica di Assoggettabilità a VIA per le prescrizioni A.9, A.10 e A.31 (quest'ultima relativa alla sola componente biocostruzioni)

15. Nota MATTM prot. 0012723 del 20.05.2019 con cui il Ministero dell'Ambiente, preso atto delle richieste di TAP avanzate con nota Prot. LT-TAPIT-ITG-00709 del 26.04.2019 ed acquisita da TAP la documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità a VIA per le prescrizioni A.9 e A.10, comunica che le verifiche di ottemperanza delle prescrizioni A.9 e A.10 debbono ritenersi archiviate.

16. Nota MATTM prot. 0013003 del 22.05.2019 con cui il Ministero dell'Ambiente comunica l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA,".

Queste le controdeduzioni di TAP. In realtà la nota di cui al punto 2 nota prot. DVA-0008118 del 24.03.2016, non riguardava semplicemente lo stato delle Istruttorie. Anzi con essa la DVA CHIEDEVA al Proponente di fornire tutta la documentazione mancante entro il termine perentorio 10 giorni; TERMINE NON RISPETTATO, dato che TAP rispondeva solo con nota dell'8.4.2016 in cui chiedeva una sospensione della verifica di ottemperanza per un periodo di 90 giorni, fino al 10.07.2016, assumendo di dover fare indagini in mare nel maggio 2016;

Solo l'11/4/2016 (punto 4) il MATTM concedeva proroga (cosa che non poteva, essendo scaduti i termini)

Quest'ultima proroga, comunque, come ammesso da TAP stessa (ultimo rigo punto 4) sarebbe scaduta il 10.7.2016.

All'ulteriore decorrenza del termine tap chiedeva ulteriore proroga (punto 5) ma detta proroga veniva concessa (anche qui illegittimamente) solo con Nota MATTM prot. 0018407 del 12.07.2016, a termini nuovamente scaduti!!!

(punto 6). La nuova proroga sarebbe dovuta scadere il 9.10.2016 (punto 7) ma viene chiesta un'ulteriore proroga che viene concessa con Nota MATTM prot. 0025329 del 17.10.2016 (punto 8) a termini quindi nuovamente scaduti.


La ennesima proroga doveva scadere quindi il 15.5.2017, viene chiesta proroga e il mattm la concede fino al 3.2.2018 con nota MATTM prot. 0019003 del 17.08.2017. a termini quindi ancora una volta ampiamente scaduti!!!

Il 13.12.2017 Tap finalmente deposita la documentazione per la a9, chiedendo che venga ottemperata la prescrizione.

Quindi è di tutta evidenza come Tap sia più e più volte decaduta dalla ottemperanza a.9, contrariamente a quanto da questa asserita nelle controdeduzioni.

6.5.2 Risposta del proponente

Come ricostruito in risposta alle precedenti osservazioni del pubblico (rif. paragrafo 3.4.2), TAP ha sempre trasmesso le istanze di proroga prima della scadenza dei termini originariamente previsti. In ogni caso, i termini procedurali hanno natura ordinatoria.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	67 of 70

6.6 Osservazione n. 6

6.6.1 Testo dell'osservazione

Infine, in merito alla documentazione integrativa dell'11.9.2019 si fa presente quanto segue: - la percentuale di perdita dell'habitat 1170 (coralligeno) riportata a pag. 5 penultimo capoverso (0.04%) è apoditticamente calcolata facendo riferimento a tutto il coralligeno mappato tra il Sic "Alimini" e il Sic "Cesine" e non sul solo coralligeno mappato nel sito specifico, aggirando in tal senso le stesse linee guida del MATTM e della Commissione Europea.

6.6.2 Risposta del proponente

Come già evidenziato nell'ambito dello Studio Preliminare Ambientale e nella successiva integrazione ([Rif. 1]), la superficie totale del "mosaico di coralligeno e detritico" presente nella Regione Puglia secondo lo studio BIOMAP è di circa 101.940.000 mq (10.194 ha), valore calcolato sicuramente in difetto a causa della non completa copertura dei fondali realizzata dallo studio.

TAP, cautelativamente, ha voluto riferire i valori stimati di perdita dell'habitat ad un ambito locale considerando le superfici di "mosaico di coralligeno e detritico" mappati da BIOMAP e presenti nel tratto di litorale compreso tra i due SIC più prossimi all'area di progetto (le Cesine e Alimini). Tali superfici sono pari a 770,2 ha che riferito ai 0,3142 ha di interferenza di mosaico calcolato per l'Area 5, porta ad una percentuale di perdita di questo habitat pari allo 0,04%. Si ricorda, infine, che le linee guida della Commissione Europea (*Assessment of Plans and Projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*) e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (*Le Misure di Compensazione nella direttiva Habitat - 2014*) sono riferite ad aree naturali protette che non sono presenti nel sito specifico del progetto TAP.


6.7 Osservazione n. 7

6.7.1 Testo dell'osservazione

-a pag.5 Tap riporta: "Di conseguenza anche esaminando il percorso della condotta all'interno del buffer +/-5 m corrispondente al corridoio del varo guidato, si è evidenziato come fosse impossibile evitare del tutto le interferenze con le biocostruzioni, mentre era possibile realizzare quanto prescritto da ISPRA ovvero di non interferire con gli elementi rilevanti (Fig. 3.a e Fig. 3.b). In tale affermazione c'è la conferma della mancanza di uno studio di impatto ambientale cumulativo e serio. Tant'è che Tap afferma di non essere in grado di rispettare le prescrizioni del Dm 223/14. Per cui tenta di fare resuscitare il suggerimento Ispra, che si ribadisce ERA STATO cassato dalla CTVA!!!.

6.7.2 Risposta del proponente

Si rimanda alla risposta riportata nel paragrafo 6.1.2.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	68 of 70

6.8 Osservazione n. 8

6.8.1 Testo dell'osservazione

Peraltro, Tap anche utilizzando quel suggerimento non sarebbe in grado di rispettare il divieto di interferenza da ogni massiccio corallino di cui alla prescrizione a.9, ammettendo di riuscire in tal modo a non interferire solo con quelli di dimensioni rilevanti.

Peraltro, la situazione che si è venuta a creare Tap afferma sostanzialmente sia una situazione avvenuta nel corso della realizzazione del progetto. Ossia che solo attualmente si sia avveduta dell'estensione dei banchi coralligeno. Per cui si ricade nell'ipotesi di cui all'art. 28 commi 6 e soprattutto 7 del Dlgs 152/06, con obbligo quindi di "aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso".

6.8.2 Risposta del proponente

La presenza di biocostruzioni nell'area interessata dal progetto è stata dichiarata da TAP sin dalla documentazione trasmessa in fase di VIA, come evidenziato nella risposta all'osservazione n.3 riportata al paragrafo 4.2. In particolare, all'interno del documento: *"Integrazioni allo studio di impatto Ambientale aprile 2014 - Allegato 3 - Risposte alle Osservazioni del Pubblico"*, a pag. 229 è stato precisato:

"Si deve inoltre tener presente che gli impatti:

- sono in ogni caso inevitabili visto che l'area con affioramenti rocciosi è stata rilevata lungo l'intero corridoio di approdo italiano scelto (inteso come macro-corridoio)"

Inoltre, all'interno dell'Allegato 11 *"Relazione tecnica sulla movimentazione di fondali marini per la posa della condotta e del cavo a fibra ottica"* trasmessa, ad aprile 2014, nell'ambito delle integrazioni alla VIA le biocostruzioni sono state riportate molte informazioni ed immagini delle biocostruzioni rilevate nell'area di progetto.


La CTVIA, preso atto, in fase di valutazione di VIA, del contesto ambientale caratterizzato dalla presenza di biocostruzioni, ha dunque inserito nel quadro prescrittivo del Decreto di Compatibilità Ambientale le richieste degli approfondimenti sugli affioramenti.

È quindi inconferente il richiamo all'art. 28, co. 7, del D.lgs. n. 152/2006, sia perché l'esistenza delle biocostruzioni era nota sin dall'originario procedimento di VIA, sia perché le presenti osservazioni sono rese nell'ambito di un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA che è disciplinato da altra norma del D.lgs. n. 152/2006 (l'art. 19).

6.9 Osservazione n. 9

6.9.1 Testo dell'osservazione

- a pag.8 Tap afferma: "Numerosi studi su strutture artificiali immerse in mare al fine del ripopolamento biologico dimostrano la possibilità di una rapida ricolonizzazione delle stesse. In particolare, osservazioni su condotte fino a oltre 100 m di profondità dimostrano la ricchezza e la diversità di colonizzazione della loro superficie", ma non cita alcuno studio scientifico, anzi, gli studi esistenti certificano esattamente il contrario.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	69 of 70

6.9.2 Risposta del proponente

In merito ai riferimenti bibliografici si rimanda alle integrazioni trasmesse in Allegato 3 del ([Rif. 2]).

6.10 Osservazione n. 10

6.10.1 Testo dell'osservazione

Inoltre, non si tiene in alcun conto del fatto che la posa della condotta interferirà irrimediabilmente con tasca protette quali la axinella cannabina, axinella polypode e soprattutto con le seguenti biocenosi: Hoplangia durotrix, Polycyathus muelleriae, Caryophyllia smithii/inornata e Cnidaria.

Che la stessa Tap ha censito ai seguenti punti:

-32m 40°19'03.19"N - 18°24'12.66"E;

-32m 40°19'06.00"N - 18°24'06.49"E

-33m 40°19'11.50"N - 18°24'04.92"E

-39m 40°18'54.82"N - 18°24'31.62"E

6.10.2 Risposta del proponente

Si fa presente che le coordinate delle biocostruzioni riportate dal Sig. Petrachi fanno riferimento a punti: (i) localizzati a non meno di 48 m dall'asse della condotta, (ii) campionati da TAP nell'ambito della prescrizione A.8 e (iii) non interferiti dal progetto.

6.11 Osservazione n.11

6.11.1 Testo dell'osservazione

Infine, si ribadisce come l'affermazione di Tap circa le migliorie apportate al progetto sono apodittiche ma soprattutto inconferenti, dato che per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, la declaratoria di miglioramento progettuale può scaturire solo a seguito di una nuova valutazione di impatto ambientale.


6.11.2 Risposta del proponente

La genericità del richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato non consente una replica più puntuale, ma già nell'ambito delle risposte alle prime osservazioni del pubblico si era spiegata l'inconferenza di alcuni precedenti del Consiglio di Stato citati nelle medesime osservazioni rispetto al caso di specie (cfr. risposta alle osservazioni paragrafo 2.4.2).

6.12 Osservazione n.12

6.12.1 Testo dell'osservazione

In virtù delle macroscopiche omissioni ed errori in fatto e diritto commesse da tap nelle proprie controdeduzioni il sottoscritto chiede che la presente venga considerata integrazione alle proprie osservazioni e la CT VIA ne tenga in debito conto nell'esprimere il proprio parere in merito alla assoggettabilità a Via.

 Trans Adriatic Pipeline	TAP AG Doc. no.:	OPL00-C493-150-Y-TRX- 0014	Rev. No.:	1
	Doc. Title:	Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014	Page:	70 of 70

Contestualmente il sottoscritto, chiede sia disposto l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la conseguente ripubblicazione ex. Art.28 c.7 d.lgs. 152/06.

6.12.2 Risposta del proponente

Si ribadisce quanto riportato nel testo della risposta al paragrafo 6.8.3 ovvero che è inconferente il richiamo all'art. 28, co. 7, del D.lgs. n. 152/2006 perché le presenti osservazioni sono rese nell'ambito di un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA che è disciplinato da altra norma del D.lgs. n. 152/2006 (l'art. 19).



Trans Adriatic
Pipeline

TAP AG Project Title / Facility Name:

Trans Adriatic Pipeline Project

Document Title:

ALLEGATO 1

**Documento di risposta alle osservazioni del pubblico pervenute
nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA**

**Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni
Prescrizioni A.9, A.10 e A.31 del D.M. 223 del 11/09/2014**

PARERE della CTVIA N. 2469 del 21.07.2017



a.8
Handwritten signature

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS**

Parere n. 2469 del 21/07/2017

Handwritten signature

Progetto:	<p>Gasdotto Albania-Italia Trans Adriatic Pipeline TAP per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio all'Europa Occidentale D.M. n° 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. n° 72 del 16/04/2015</p> <p>ID_VIP 3119 Parere art. 9 DM 150/07</p> <p>Richiesta sospensione Prescrizione A.9</p> <p>Definizione del tracciato in riferimento alla presenza in mare di massicci corallini e affioramenti di biocostruzioni</p>
Proponente:	Trans Adriatic Pipeline AG Italia

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTO il Decreto favorevole di compatibilità ambientale DM n. 223 dell'11/09/2014, così come modificato dal DM n. 72 del 16/04/2015 (con cui è stata considerata superata la Prescrizione A.13 del DM n. 223/2014), relativo al tratto italiano del gasdotto Albania-Italia denominato Trans Adriatic Pipeline TAP per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio all'Europa Occidentale - Proponente Trans Adriatic Pipeline AG Italia (d'ora in avanti Proponente).

RICHIAMATO il Parere favorevole, con Prescrizioni, della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora in avanti CTVIA) n. 1596 del 29/08/2014 su cui è basato il succitato DM n. 223 dell'11/09/2014.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS.

VISTO il Decreto Legge del 06 Luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n.111 del 15 luglio 2011, art. 5 comma 2 bis.

VISTO il Decreto GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS ed i successivi decreti integrativi.

EVIDENZIATO E RICHIAMATO preliminarmente che, ad oggi, la scrivente Commissione CTVIA ha espresso numerosi Pareri relativi alla stessa opera il cui ambito di influenza è riconducibile direttamente o indirettamente all'ottemperanza della Prescrizione A.9, ed in particolare:

1. Istruttoria VIA: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline per il trasporto di gas naturale dal mar Caspio all'Europa Occidentale - (Parere CTVA n. 1596 del 29/08/2014 - D.M. n. 233 del 11/09/2014).
2. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Richiesta in merito alle modalità di ottemperanza delle Prescrizioni in relazione alla sequenza temporale di realizzazione del progetto - (Parere CTVA n. 1942 del 18/12/2015).
3. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizioni A.3) e A.5). Richiesta chiarimenti interpretativi sulle modalità di ottemperanza - (Parere CTVA n. 1943 del 18/12/2015).
4. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A.11). Richiesta di parere sul manuale operativo - (Parere CTVA n. 1944 del 18/12/2015).

5. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Deroga ai sensi del D.M. 17/04/2008 realizzazione condotta all'interno del micro tunnel da ubicare in Melendugno (Le) sulla costa tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri - (Parere CTVA n. 1945 del 18/12/2015).
6. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline per il trasporto in Italia di gas dalla regione del Mar Caspio attraverso la Grecia e Albania. Proposta su modalità di ottemperanza alle Prescrizioni del Decreto TAP. Parere CTVA 1942, del 18.12.2015, richiesta di aggiornamento/integrazioni al parere - (Parere CTVA n. 1973 del 29/01/2016).
7. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto Trans Adriatic Pipeline, D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. A seguito parere CTVA 1942, del 18/12/2015, 1^ Parte, richiesta di nulla osta alla procedibilità delle verifiche di ottemperanza n. A18), A28), A29), A44), e A45) da parte della Regione Puglia - (Parere CTVA n. 1989 del 12/02/2016).
8. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline - T.A.P. aggiornamento del layout del terminale di ricezione del gasdotto (PRT) richiesta di parere in merito alla necessità di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA l'intervento proposto - (Parere CTVA n. 2158 del 09/09/2016).
9. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A.29), 2^ Parte - Lotti 2 e 3 e strade di accesso al PRT - (1^ Richiesta nulla osta - Interferenze con vegetazione arboreo-arbustiva e progetto esecutivo delle interferenze con gli ulivi da parte della Regione Puglia) - (Parere CTVA n. 2159 del 09/09/2016).
10. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A. 44), 2^ Parte, Lotti 2 e 3, Opere di mitigazione e ripristini, richiesta nulla osta alla procedibilità della verifica di ottemperanza - (1^ Richiesta nulla osta) - (Parere CTVA n. 2217 del 11/11/2016).
11. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A. 45, 2^ Parte, Lotti 2 e 3, Progetto di monitoraggio e gestione dei neoeosistemi, richiesta nulla osta alla procedibilità della verifica di ottemperanza - (1^ Richiesta nulla osta) - (Parere CTVA n. 2218 del 11/11/2016).
12. Verifica di ottemperanza: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione A.12), Analisi di rischio della condotta sottomarina - (Parere CTVA n. 2236 del 02/12/2016).
13. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A.29), 2^ Parte - Lotti 2 e 3 e strade di accesso al PRT, parere CTVA 2159/2016, Aggiornamento documentazione e richiesta conferma nulla osta - (2^ Richiesta nulla osta - Interferenze con vegetazione arboreo-arbustiva e progetto esecutivo delle interferenze con gli ulivi da parte della Regione Puglia) - (Parere CTVA n. 2282 del 20/01/2017).
14. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A. 44), 2^ Parte, Lotti 2 e 3, Opere di mitigazione e ripristini, richiesta nulla osta alla procedibilità della verifica di ottemperanza già parere CTVA 2217, dell'11.11.2016, Richiesta di aggiornamento/integrazione del parere - (2^ Richiesta nulla osta) - (Parere CTVA n. 2283 del 20/01/2017).
15. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Richiesta di nulla osta di procedibilità verifica di ottemperanza n. A.45), seconda parte (Lotti 2 e 3), Progetto di monitoraggio e gestione dei

neoeosistemi da parte della Regione Puglia a seguito dei Pareri CTVA n. 1942 del 18/12/2015 e CTVA n. 1973 del 29/01/2016 – Aggiornamento documentazione e richiesta conferma nulla osta di cui al Parere CTVA n. 2218 dell'11/11/2016 - (Parere CTVA n. 2292 del 27/01/2017).

16. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A.28), 2^ Parte, Richiesta nulla osta alla procedibilità della verifica di ottemperanza, Progetto degli interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico per il PRT e gli impianti di linea (stazione di misura) da parte della Regione Puglia a seguito dei pareri CTVA n. 1942 del 18/12/2015 e CTVA n. 1973 del 29/01/2016 - (Parere CTVA n. 2293 del 27/01/2017).
17. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A.18), 2^ Parte, Terminale di ricezione del gasdotto, Richiesta nulla osta alla procedibilità della verifica di ottemperanza - (Riduzione della vulnerabilità del terminale di ricezione del gasdotto in caso di sisma da parte della Regione Puglia) - (Parere CTVA n. 2294 del 27/01/2017).
18. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A.18), 1^ Parte, già parere CTVA 1989/16 aggiornamento documentazione richiesta conferma parere – (2^ Richiesta nulla osta – Riduzione della vulnerabilità della condotta in caso di sisma da parte della Regione Puglia) - (Parere CTVA n. 2318 del 24/02/2017).
19. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A. 25a) richiesta considerazioni su parere espresso da Arpa Puglia (Gestione delle terre e rocce da scavo. Richiesta di considerazioni sul parere espresso da ARPA Puglia) - (Parere CTVA n. 2319 del 24/02/2017).
20. Verifica di ottemperanza: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione A.3), Compatibilità geologica, geotecnica e idrogeologica del micro tunnel - (Parere CTVA n. 2373 del 21/04/2017).
21. Verifica di ottemperanza: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione A.19), Interferenze con aree umide della condotta a terra e del micro tunnel - (Parere CTVA n. 2431 del 16/06/2017).
22. Verifica di ottemperanza: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione A.20), Interferenza del micro tunnel con la Palude di Cassano - (Parere CTVA n. 2430 del 16/06/2017).

RICHIAMATA la Prescrizione A.9 “Definizione del tracciato in riferimento alla presenza in mare di massicci corallini e affioramenti di biocostruzioni” contenuta nel suddetto Parere n. 1596 del 29/08/2014 da ottemperare *ante operam*, ovvero in sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori:

In relazione ai risultati ottenuti dai precedenti rilievi nell'area in cui sono presenti massicci corallini e affioramenti di “biocostruzioni”, in sede di progetto esecutivo dovrà eventualmente essere ridefinito il tracciato della condotta sottomarina e del cavo a fibra ottica (FOC) con garanzia del mantenimento di una distanza minima di sicurezza di almeno 50 m da ogni massiccio corallino e affioramento di “biocostruzioni” più vicino. Qualora ciò non fosse possibile dovrà essere ampliata la fascia di indagine di 400 m suddetta sino ad assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza della condotta e del cavo a fibra ottica (FOC) di 50 m.

RICHIAMATO il Parere art. 9 DM 150/07 n. 1973 del 29/01/2016 recante ad oggetto “Gasdotto Albania-Italia Trans Adriatic Pipeline TAP per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio all'Europa Occidentale DM n. 223 dell'11/09/2014, come modificato dal DM n. 72 del 16/04/2015 – Aggiornamento/integrazione del Parere n. 1942 del 18/12/2015 relativo alle modalità di ottemperanza delle Prescrizioni *ante operam* in relazione alla sequenza temporale di realizzazione del progetto” secondo cui la CTVA:

1) Ha condiviso la sequenza temporale di realizzazione del progetto individuata dal Proponente, così come articolata nelle seguenti fasi lavorative:

0. Attività preparatorie (rimozione ulivi e realizzazione strada di accesso all'area di cantiere del micro tunnel);
1. Realizzazione del micro tunnel
 - a. preparazione aree di cantiere a terra e scavo pozzo di spinta,
 - b. realizzazione micro tunnel con completamento delle attività di perforazione ed uscita micro tunnel a mare;
2. Costruzione del terminale di ricezione PRT;
3. Posa delle condotte a terra ed a mare unitamente alle attività di collaudo idraulico;

in quanto la stessa sequenza temporale costituisce il riferimento per un logico sviluppo sequenziale delle Verifiche di Ottemperanza al fine di garantire la coerenza complessiva del quadro generale delle Prescrizioni le quali, come rilevato dalla Regione Puglia con DGR n. 1949/2015, risultano essere numerose, peculiari, complesse e multidisciplinari.

2) Per quanto espresso al precedente punto 1), ha espresso parere favorevole alla sequenza individuata dal Proponente per ottemperare alle singole Prescrizioni nelle differenti fasi lavorative in cui si collocano rispetto alle parti di opera a cui sono riconducibili, disponendo prioritariamente che, prima di passare alla verifica di ottemperanza del gruppo di Prescrizioni ricomprese in una determinata fase, sia comunque già avvenuta e completata l'ottemperanza di tutte le Prescrizioni comprese nella fase precedente, esattamente come parzializzate ai successivi punti con l'elencazione delle Prescrizioni ad esse afferenti. Tenuto conto della stretta concatenazione e/o collegamento tra le varie Prescrizioni e delle correlate interfacce tra una fase lavorativa e l'altra, eventuali deroghe all'ottemperanza delle Prescrizioni per gruppi separati potranno essere valutate caso per caso in rapporto ai contenuti di coerenza del SIA da cui è scaturito il complessivo quadro prescrittivo.

3) Per quanto riguarda le Attività preparatorie di cui alla Fase "0" (Rimozione ulivi e realizzazione strada di accesso all'area di cantiere del micro tunnel) ha disposto che il Proponente ottemperi al seguente gruppo di Prescrizioni: A.29, A.44 e A.45, per la sola quota parte funzionale alla realizzazione del cantiere del micro tunnel comprensivo della viabilità di accesso all'area.

4) Per quanto riguarda la Realizzazione del micro tunnel di cui alla Fase "1.a" (Preparazione aree di cantiere a terra e scavo del pozzo di spinta) ha disposto che il Proponente ottemperi al seguente gruppo di Prescrizioni: A.3, A.11, A.18 (1^ Parte), A.19, A.20, A.21, A.22, A.23, A.25, A.27, A.28 (1^ Parte), A.31, A.32 e A.41.

5) Per quanto riguarda la Realizzazione del micro tunnel di cui alla Fase "1.b" (Realizzazione micro tunnel, fine attività di perforazione ed uscita micro tunnel a mare) ha disposto che il Proponente ottemperi al seguente gruppo di Prescrizioni: A.4, A.5, A.6 e A.43.

6) Per quanto riguarda la Costruzione del Terminale di Ricezione (PRT) di cui alla Fase "2" ha disposto che il Proponente ottemperi al seguente gruppo di Prescrizioni: A.18 (2^ Parte), A.24, A.28 (2^ Parte), A.29 (2^ Parte), A.44 (2^ Parte) e A.45 (2^ Parte).

7) Per quanto riguarda la Posa delle condotte a terra e a mare e attività di collaudo di cui alla Fase "3" ha disposto che il Proponente ottemperi al seguente gruppo di Prescrizioni: A.1, A.7, A.8, A.9, A.10, A.12, A.14, A.15, A.16, A.26 e A.40.

8) Ha espresso parere favorevole all'ottemperanza frazionata delle Prescrizioni A.18, A.28, A.29, A.44 e A.45 afferenti a più fasi lavorative, così come indicato dal Proponente, ritenendo che tale modalità operativa possa garantire la maggior efficacia possibile, a fronte del complesso e multidisciplinare quadro prescrittivo, come sopra richiamato.

9) In caso di ottemperanza frazionata di una determinata Prescrizione afferente a più fasi lavorative, ha prescritto che, in generale, non si potrà passare all'ottemperanza della seconda parte della Prescrizione prevista in una determinata fase senza prima aver ottenuto la verifica di ottemperanza della prima parte prevista in una fase precedente.

10) Al fine di garantire la coerenza rispetto alle finalità configurate con il complessivo quadro prescrittivo elaborato dalla CTVIA garantendo così la sostenibilità ambientale dell'intera opera, ha prescritto che sulle Prescrizioni per le quali è stata concessa la verifica di ottemperanza frazionata (ottemperanza demandata ad altri Enti per A.18, A.28, A.29, A.44 e A.45) è necessario acquisire un preventivo *Nulla Osta* alla procedibilità della verifica di ottemperanza stessa da parte della CTVIA, trasmettendo preliminarmente da parte del Proponente tutta la necessaria documentazione, al fine di garantire la coerenza del quadro prescrittivo generale redatto in rapporto al SIA ed alla attività istruttoria unitaria.

11) Fermo restando tutto quanto sopra stabilito, ha ritenuto comunque facoltà del Proponente, nello sviluppo della complessiva predisposizione dei documenti progettuali, presentare unitariamente le verifiche di ottemperanza senza più la necessità del *Nulla Osta* alla procedibilità di cui al precedente punto 10.

12) Ha disposto che Regione Puglia dovrà conformare al parere in questione quanto già disposto con la DGR n. 1949/2015 con particolare riferimento a quanto indicato nell'Allegato "A" (già peraltro dichiarato come "versione preliminare"), rendendolo congruo all'impostazione delle Verifiche di ottemperanza del parere stesso.

RICHIAMATI, tuttavia, i successivi chiarimenti forniti da CTVIA attraverso l'informativa del 16/09/2016 relativa alla corretta interpretazione dei contenuti del suddetto Parere n. 1973 del 29/01/2016, con particolare riferimento a quanto prescritto al punto 9):

- le differenti fasi (0, 1, 2 e 3) secondo cui è stata scissa l'opera nel suo complesso sono unicamente finalizzate e convenzionalmente adottate solo per meglio delineare i lavori previsti nelle varie macrozone di intervento (i.e. attività preparatorie generali, micro tunnel, terminale di ricezione, condotte a terra e a mare) ai soli fini di una migliore organizzazione e ottimizzazione delle procedure relative all'ottemperanza delle Prescrizioni contenute nel Decreto VIA;
- pertanto è solo l'indicazione *ante-operam* contenuta nel Decreto VIA che fornisce il riferimento temporale su quando le specifiche azioni previste dalle Prescrizioni devono essere poste in essere. Ovviamente l'indicazione *ante-operam* è riferita alle specifiche azioni ed attività descritte nel testo della Prescrizione stessa;
- qualora una determinata Prescrizione interessi contemporaneamente più di una macrozona è solo opportuno (ma non certamente tassativo) suddividere l'ottemperanza in base alla sequenza temporale di realizzazione del progetto senza l'obbligo di passare all'ottemperanza delle Prescrizioni afferenti ad una fase successiva se prima non sono state ottemperate tutte le Prescrizioni afferenti ad una fase precedente. In sostanza ciò che rileva maggiormente sono solo le macrozone di intervento e non la sequenza temporale con cui la documentazione viene sottoposta all'esame delle Amministrazioni competenti a rilasciare l'ottemperanza delle Prescrizioni.

RILEVATO che, secondo quanto indicato nella nota del Proponente Prot. LT-TAPIT-ITG-00170 del 07/08/2015, acquisita al Prot. DVA-2015-0022181 del 3/09/2015, successivamente trasmessa alla CTVIA con nota Prot. DVA-2015-0022731 del 10/09/2015 (CTVA-2015-002984 del 10/09/2015) la Direzione Generale per le Valutazioni e le autorizzazioni Ambientali (d'ora in avanti DVA) ha attivato la procedura di ottemperanza della Prescrizione **A.9**.

PRESO ATTO che la documentazione prodotta ai fini dell'ottemperanza alla Prescrizione **A.9** è costituita solo ed esclusivamente dal seguente elaborato, esattamente come dichiarato dal Proponente:

- Relazione di sintesi – Dati morfo-batimetrici e sismo-stratigrafici – Habitat Coralligeno e Biocostruzioni (Doc. IAL00-OGS-643-Y-TRS-002. Rev. 00 del Luglio 2015).

PRESO ATTO che con la nota Prot. CTVA-2015-003033 del 15/09/2015 del Presidente della CTVIA è stato nominato il Gruppo Istruttore (d'ora in avanti G.I.) ai fini dell'espressione del Parere di verifica di ottemperanza alla Prescrizione **A.9**.

CONSIDERATO che, dopo una prima analisi istruttoria da parte del G.I., con nota Prot. n. 0001049/CTVA del 22/03/2016, acquisita dalla DVA al Prot. n. 0007875 del 22/03/2016, la CTVA ha trasmesso una relazione illustrata nella riunione del 17/03/2016 del Comitato di Coordinamento, inerente lo stato delle istruttorie in corso relative alle verifiche di ottemperanza (e tra queste anche la A.9) in cui è stata evidenziata la carenza di documentazione prodotta dal Proponente tale da non consentire una completa ed esaustiva valutazione.

CONSIDERATO che con nota Prot. DVA-0008118 del 24/03/2016, la DVA ha quindi chiesto al Proponente di fornire tutta la documentazione integrativa mancante entro 10 giorni. Ne è seguita una riunione tra il G.I. e il Proponente tenutasi presso il MATTM in data 31/03/2016 (TAP Day) in cui è stata ribadita la richiesta della documentazione che il Proponente ha riscontrato con nota Prot. LT-TAPIT-ITG-00223 del 31/03/2016, acquisita dalla DVA al Prot. 0008919 del 04/04/2016, successivamente trasmessa alla scrivente Commissione con nota Prot. DVA-0009074 del 05/04/2016 (Prot. 0001257/CTVA del 08/04/2016) afferente a diverse Prescrizioni ma non alla A.9.

CONSIDERATO che con la nota Prot. LT-TAPIT-ITG-00224 dell'8/04/2016, acquisita al Prot. DVA 009556 dell'8/04/2016, il Proponente ha quindi chiesto una sospensione della verifica di ottemperanza della Prescrizione A.9 per un periodo di 90 giorni, in considerazione della programmazione delle indagini marine di dettaglio, previste avere origine nel mese di Maggio 2016.

RILEVATO che con nota Prot. n. 009772 dell'11/04/2016 la DVA ha concesso al Proponente il nulla osta alla sospensione per 90 giorni del procedimento relativo alla verifica di ottemperanza della Prescrizione A.9 a far data dall'11/04/2016 e quindi sino al giorno 10/07/2016 compreso.

CONSIDERATO che con la nota Prot. LT-TAPIT-ITG-00254 del 27/06/2016, acquisita al Prot. 17038/DVA del 28/06/2016, il Proponente ha chiesto un'ulteriore sospensione della verifica di ottemperanza della Prescrizione A.9 per un periodo di 90 giorni, in considerazione dello slittamento delle attività di campionamento a mare dal mese di Maggio 2016 al mese di Giugno 2016.

RILEVATO che con nota Prot. n. 0018407 del 12/07/2016 la DVA ha concesso al Proponente il nulla osta alla sospensione per l'ulteriore periodo di 90 giorni del procedimento relativo alla verifica di ottemperanza della Prescrizione A.9 a far data dall'11/07/2016 e quindi sino al giorno 9/10/2016 compreso, per dar modo al Proponente di completare l'esecuzione delle indagini e poter predisporre la relativa documentazione con i dati acquisiti durante le campagne di indagine.

CONSIDERATO che con la nota Prot. LT-TAPIT-ITG-00293 del 6/10/2016, acquisita al Prot. 24502/DVA del 07/10/2016, il Proponente ha chiesto un'ulteriore sospensione della verifica di ottemperanza della Prescrizione A.9 per un periodo di 210 giorni al fine di permettere l'esecuzione di campagne di indagini integrative tese a confermare i risultati ottenuti attraverso i precedenti sondaggi e potere predisporre una documentazione esaustiva e completa.

RILEVATO che con nota Prot. n. 0025329 del 17/10/2016 la DVA ha concesso al Proponente il nulla osta alla sospensione per l'ulteriore periodo di 210 giorni del procedimento relativo alla verifica di ottemperanza della Prescrizione A.9 a far data dal 10/10/2016 e quindi sino al giorno 8/05/2017 compreso, al fine di permettere l'esecuzione di campagne di indagini integrative tese a confermare i risultati ottenuti attraverso i precedenti sondaggi e potere predisporre una documentazione esaustiva e completa.

CONSIDERATO che con la nota Prot. LT-TAPIT-ITG-00364 del 9/05/2017, acquisita al Prot. DVA 0010878 del 9/05/2016, il Proponente ha chiesto un'ulteriore sospensione della verifica di ottemperanza della Prescrizione A.9 per un periodo di 9 mesi al fine di poter rispondere all'intero insieme di Prescrizioni afferenti le "biocostruzioni" e potere definire i dettagli costruttivi e operativi in relazione alla presenza degli affioramenti coralligeni e delle altre strutture sommerse.

PRESO ATTO che con nota Prot. 0011594 del 17/05/2017, acquisita al Prot. CTVA n. 0001568 del 18/05/2017, la DVA ha chiesto alla scrivente Commissione CTVA di "...voler esaminare la summenzionata richiesta di sospensione della Prescrizione A.9 e di comunicare con cortese urgenza se ravvisa l'opportunità di concederla...".

PRESO ATTO che con la nota Prot. CTVA-0001666 del 23/05/2017 del Presidente della CTVA è stato richiesto al G.I. uno specifico parere, reso ai sensi dell'art. 9 D.M. 150/07, finalizzato a valutare la richiesta di sospensione della Prescrizione **A.9** di cui trattasi.

ESAMINATA la nota del Proponente Prot. LT-TAPIT-ITG-00276 del 25/08/2016 (acquisita al Prot. DVA 0021339 del 25/08/2016), e trasmessa alla CTVA con nota Prot. DVA 0027240 del 10/11/2016 (acquisita al Prot. 0003791/CTVA del 10/11/2016) relativa allo stato di ottemperanza delle Prescrizioni *ante operam* aggiornato ad Agosto 2016.

ESAMINATA la nota del Proponente Prot. LT-TAPIT-ITG-00291 del 28/09/2017 (acquisita al Prot. DVA 0024032 del 3/10/2016), e trasmessa alla CTVA con nota Prot. DVA 0027240 del 10/11/2016 (acquisita al Prot. 0003791/CTVA del 10/11/2017) relativa allo stato di ottemperanza delle Prescrizioni *ante operam* aggiornato al Settembre 2016.

ESAMINATA la nota del Proponente Prot. LT-TAPIT-ITG-00303 del 27/10/2016 (acquisita al Prot. DVA 0026278 del 28/10/2016), e trasmessa alla CTVA con nota Prot. DVA n. 0026737 del 3/11/2016 (acquisita al Prot. n. 0003742/CTVA del 04/11/2016) relativa allo stato di ottemperanza delle Prescrizioni *ante operam* aggiornato ad Ottobre 2016

ESAMINATA la nota del Proponente Prot. LT-TAPIT-ITG-00321 del 5/01/2017 (acquisita al Prot. DVA 0000198 del 5/01/2017), e trasmessa alla CTVA con nota Prot. DVA 0000779 del 16/01/2017 (acquisita al Prot. 0000096/CTVA del 16/01/2017) relativa allo stato di ottemperanza delle Prescrizioni *ante operam* aggiornato al Dicembre 2016.

ESAMINATA la nota del Proponente Prot. LT-TAPIT-ITG-00343 del 7/03/2017 (acquisita al Prot. DVA 0005480 dell'8/03/2017), e trasmessa alla CTVA con nota Prot. DVA 0005943 del 13/03/2017 (acquisita al Prot. 0000761/CTVA del 14/03/2017) relativa allo stato di ottemperanza delle Prescrizioni *ante operam* aggiornato al Febbraio 2017.

ESAMINATA la nota del Proponente Prot. LT-TAPIT-ITG-00347 del 17/03/2017, acquisita al Prot. n. 0000855/CTVA del 20/03/2017, relativa alla sequenza temporale di realizzazione del progetto e alle priorità di ottemperanza delle Prescrizioni *ante operam* e, tra queste, la presente Prescrizione **A.9**.

ESAMINATA la nota del Proponente Prot. LT-TAPIT-ITG-00362 del 5/05/2017, acquisita al Prot. n. 0001506/CTVA del 15/05/2017, relativa alla sequenza temporale di realizzazione del progetto e alle priorità di ottemperanza delle Prescrizioni *ante operam* e, tra queste, la presente Prescrizione **A.9**.

PRESO ATTO che ad oggi, Luglio 2017, **la sintesi dello stato di ottemperanza alle Prescrizioni ante operam** può essere così riassunto:

Prescrizione		Autorità Competente alla Verifica di Ottemperanza (<i>"Ente vigilante"</i> nel DM n.223/2014)	Altro Ente interessato alla Verifica di Ottemperanza (<i>"Enti coinvolti"</i> nel DM n.223/2014)	Stato di Ottemperanza della Prescrizione
Num	Descrizione			
A.1	Indagini a mare addizionali	MATTM		Procedimento non ancora avviato dal Proponente
A.3	Compatibilità geologica, geotecnica e idrogeologica del micro tunnel	MATTM		Ottemperata DVA Prot. 000130 del 05/05/2017
A.4	Attività di caratterizzazione dei sedimenti	MATTM	ARPA Puglia / ISPRA	Ottemperata DVA Prot. 26156 del 26/10/2016
A.5	Verifica di esclusione da VIA del Progetto esecutivo della trincea (scavo di transizione all'uscita del micro tunnel)	MATTM	ARPA Puglia / ISPRA	Presentata documentazione In fase istruttoria

Prescrizione		Autorità Competente alla Verifica di Ottemperanza <i>("Ente vigilante" nel DM n.223/2014)</i>	Altro Ente interessato alla Verifica di Ottemperanza <i>("Enti coinvolti" nel DM n.223/2014)</i>	Stato di Ottemperanza della Prescrizione
Num	Descrizione			
A.6	Indicazioni progettuali per lo scavo di transizione all'uscita del micro tunnel	MATTM		Presentata documentazione In fase istruttoria
A.7	Condotta a mare e interferenza con bio-costruzioni	MATTM		Procedimento non ancora avviato dal Proponente
A.8	Ulteriori monitoraggi a mare	MATTM	ARPA Puglia	Procedimento non ancora avviato dal Proponente
A.9	Condotta a mare e FOC a 50 m da massicci corallini e affioramenti di bio-costruzioni	MATTM		Presentata documentazione In fase istruttoria
A.10	Condotta a mare e FOC a 50 m da massicci corallini e affioramenti di bio-costruzioni	MATTM		Procedimento non ancora avviato dal Proponente
A.11	Manuali operativi	MATTM		Presentata documentazione In fase istruttoria
A.12	Analisi di rischio della condotta sottomarina e altri documenti	MATTM		Ottemperata DVA Prot. 00004 del 13/01/2017
A.14	Analisi di stabilità della condotta sottomarina (1)	MATTM		Procedimento non ancora avviato dal Proponente
A.15	Analisi di stabilità della condotta sottomarina (2)	MATTM		Procedimento non ancora avviato dal Proponente
A.16	Sistema di protezione dalla corrosione	ARPA Puglia		Procedimento non ancora avviato dal Proponente
A.18/1	Sismicità	Regione Puglia		Presentata documentazione In fase istruttoria
A.18/2	Sismicità	Regione Puglia		Presentata documentazione In fase istruttoria
A.19	Interferenze con le aree umide della condotta a terra e del micro tunnel	MATTM		Ottemperata DVA Prot. DVA-DEC- 2017-196 del 22/06/2017
A.20	Interferenza del micro tunnel con la Palude di Cassano	MATTM		Ottemperata DVA Prot. DVA-DEC- 2017-197 del 22/06/2017
A.21	Continuità idraulica delle falde	Autorità Bacino		Presentata documentazione In fase istruttoria

[Handwritten signatures and notes in the margin]

Prescrizione		Autorità Competente alla Verifica di Ottemperanza (“Ente vigilante” nel DM n.223/2014)	Altro Ente interessato alla Verifica di Ottemperanza (“Enti coinvolti” nel DM n.223/2014)	Stato di Ottemperanza della Prescrizione
Num	Descrizione			
A.22	Continuità idraulica del progetto	Autorità Bacino		Presentata documentazione In fase istruttoria
A.23	Controllo spillamenti e spandimenti in fase di cantiere	Regione Puglia		Presentata documentazione In fase istruttoria
A.24	Esercizio del PRT: monitoraggio emissioni inquinanti e rumore	ARPA Puglia		Presentata documentazione In fase istruttoria
A.25	Gestione terre e rocce da scavo	MATTM	ARPA Puglia	Ottemperata DVA Prot. DVA-DEC- 57 del 06/3/2017 per quanto attiene la parte a)
A.26	Collaudo condotta a mare a e terra	ARPA Puglia		Procedimento non ancora avviato dal Proponente
A.27	Schede di sicurezza fanghi di perforazione e additivi per collaudo idraulico	ARPA Puglia		Presentata documentazione In fase istruttoria
A.28/1	Mitigazione dell’impatto paesistico del PRT e BVS	Regione Puglia	ARPA Puglia	Presentata documentazione In fase istruttoria
A.28/2	Mitigazione dell’impatto paesistico del PRT e BVS	Regione Puglia	ARPA Puglia	Presentata documentazione In fase istruttoria
A.29/1	Interferenze con vegetazione arboreo-arbustiva e progetto esecutivo delle interferenze con gli ulivi	MATTM	Regione Puglia	Ottemperata DVA Prot. 7054 del 14/3/2016
A.29/2	Interferenze con vegetazione arboreo-arbustiva e progetto esecutivo delle interferenze con gli ulivi	MATTM	Regione Puglia	Presentata documentazione In fase istruttoria
A.31	Progetto del monitoraggio ambientale	Regione Puglia	ARPA Puglia	Presentata documentazione In fase istruttoria
A.32	Inserimento nei capitolati d’appalto delle mitigazioni e compensazioni indicati nel SIA	Regione Puglia		Presentata documentazione In fase istruttoria
A.40	Interferenza pista di cantiere con gli habitat 9340 e 6220*	Regione Puglia	ARPA Puglia	Presentata documentazione In fase istruttoria
A.41	Salvaguardia specie faunistiche protette	Regione Puglia	ARPA Puglia	Presentata documentazione In fase istruttoria

Prescrizione		Autorità Competente alla Verifica di Ottemperanza ("Ente vigilante" nel DM n.223/2014)	Altro Ente interessato alla Verifica di Ottemperanza ("Enti coinvolti" nel DM n.223/2014)	Stato di Ottemperanza della Prescrizione
Num	Descrizione			
A.43	Operazioni a mare e peridi di riproduzione mammiferi marini	MATTM	ISPRA	Presentata documentazione In fase istruttoria
A.44/1	Progetto esecutivo delle opere di mitigazione ambientale e ripristini	Regione Puglia	ARPA Puglia Comune di Melendugno	Ottemperata DVA Prot. 00071 del 03/01/2017
A.44/2	Progetto esecutivo delle opere di mitigazione ambientale e ripristini	Regione Puglia	ARPA Puglia Comune di Melendugno	Presentata documentazione In fase istruttoria
A.45/1	Progetto di monitoraggio e gestione dei neoeosistemi	ARPA Puglia	Regione Puglia	Ottemperata ARPA Prot. 18408 del 23/3/2016
A.45/2	Progetto di monitoraggio e gestione dei neoeosistemi	ARPA Puglia	Regione Puglia	Presentata documentazione In fase istruttoria

VALUTATO, in merito alla richiesta di sospensione della verifica di ottemperanza alla Prescrizione **A.9**, che il Proponente intende predisporre un pacchetto documentale che soddisfi tutte le Prescrizioni per la parte a mare afferenti alla Fase "3" e che la preparazione dell'intero set di documenti richiede tra l'altro l'effettuazione di ulteriori sondaggi a mare e campionamenti da condurre direttamente sulle biocostruzioni attraverso l'uso di imbarcazioni equipaggiate per le immersioni di tipo scientifico.

VALUTATO altresì che, oltre al censimento visivo, sono previsti il prelievo di campioni e le successive analisi di laboratorio.

RITENUTO che, in considerazione dell'approccio proposto e della complessità delle attività poste alla base della preparazione della documentazione tecnica da predisporre, che sia congrua la richiesta estensione del periodo di sospensione per ulteriori 9 mesi, così da consentire al Proponente di trasmettere il quadro completo e le informazioni di dettaglio tali da permettere una valutazione coordinata e completa delle Prescrizioni relative alla parte a mare convenzionalmente indicata come Fase "3" e al tema dei massicci corallini e delle biocostruzioni.

RICHIAMATO che i massicci corallini e affioramenti di biocostruzioni richiamati nella Prescrizione **A.9**, ricadono all'interno delle cd comunità protette così come classificate dal codice EUNIS quali "Comunità coralligena del Mediterraneo protetta dall'azione idrodinamica A4.32".









PRECISATO, per concludere, che lo spirito principale della Prescrizione **A.9** è quello di scongiurare l'interferenza della condotta sottomarina e del cavo a fibra ottica (FOC) con le comunità coralligene protette e che la richiesta distanza minima di sicurezza di 50 m richiamata nella Prescrizione **A.9** è strettamente correlata alla larghezza del corridoio di posa ottenuto quale tolleranza di varo di tipo standard da lay barge e che, in linea del tutto generale, la larghezza di detto corridoio potrebbe essere ridotta a soli 10 m qualora il Proponente nella sua piena libertà imprenditoriale opti per l'uso del cd "varo guidato", contemplato nella successiva Prescrizione A.10, in tutti quei tratti di tracciato in cui venisse riscontrata la presenza di massicci corallini e affioramenti di biocostruzioni.












Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,


RITIENE









che nulla osta alla estensione del periodo di sospensione di ulteriori nove mesi per la verifica di

ottemperanza della Prescrizione A.9 del DM n. 223 del 11/09/2014, così come modificato dal DM n. 72 del 16/04/2015, decorrente dal 9/05/2017 e quindi fino al giorno 3/02/2018 compreso.

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	ASSENTE
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	ASSENTE
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	ASSENTE
Prof. Saverio Altieri	ASSENTE
Prof. Vittorio Amadio	ASSENTE
Dott. Renzo Baldoni	ASSENTE
Avv. Filippo Bernocchi	
Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	
Ing. Stefano Calzolari	ASSENTE
Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	ASSENTE

Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	ASSENTE
Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	ASSENTE
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	ASSENTE
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Prof. Antonio Grimaldi	
Ing. Despoina Karniadaki	ASSENTE
Dott. Andrea Lazzari	
Arch. Sergio Lembo	ASSENTE
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	ASSENTE



Avv. Michele Mauceri	ASSENTE
Ing. Arturo Luca Montanelli	
Ing. Francesco Montemagno	ASSENTE
Ing. Santi Muscarà	
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco	
Avv. Xavier Santiapichi	ASSENTE
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	
Arch. Francesca Soro	
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	ASSENTE
Ing. Roberto Viviani	ASSENTE

ASSENTE